



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA

LA CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI.  
PROFILI CRITICI E PROSPETTIVE DI RIFORMA

Relatore: Chiar.mo Prof. RICCARDO BORSARI

Laureanda: PICCOLO GIULIA

A.A. 2022/2023

*A “quelli che hanno fame e sete della giustizia,  
perché saranno saziati”  
(Mt 5,6)*

## INDICE

<b>CAPITOLO I – LA TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE NELL’ORDINAMENTO PENALE .....</b>	<b>1</b>
<b>1. Il fondamento costituzionale.....</b>	<b>1</b>
<b>2. La tutela offerta dal reato di plagio .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Il giudizio di costituzionalità dell’art. 603 c.p.....</b>	<b>11</b>
3.1 Le conseguenze della sentenza di incostituzionalità.....	14
<b>4. Analisi storica del reato di circonvenzione.....</b>	<b>17</b>
<b>5. Il bene tutelato dall’art. 643 c.p. ....</b>	<b>21</b>
5.1 L’orientamento patrimonialistico .....	22
5.2 L’orientamento personalistico .....	26
5.3 L’orientamento della plurioffensività .....	29
 <b>CAPITOLO II – LA STRUTTURA DEL REATO DI CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI.....</b>	 <b>31</b>
<b>1. I soggetti passivi.....</b>	<b>31</b>
1.1 Soggetti minorenni.....	32
1.2 Soggetti maggiorenni.....	35
1.2.1 L’infermità .....	36
1.2.2 La deficienza psichica.....	38
1.2.3 L’anziarietà .....	41
<b>2. La condotta del soggetto attivo.....</b>	<b>42</b>
<b>3. L’elemento soggettivo.....</b>	<b>45</b>
3.1 Il dolo generico .....	45
3.2 Il profitto .....	47
<b>4. L’atto giuridico quale elemento materiale del reato .....</b>	<b>50</b>
4.1 L’invalidità dell’atto .....	52

4.2 La patrimonialità del danno derivante dal compimento dell'atto .....	54
<b>5. Il momento consumativo del reato .....</b>	<b>55</b>
5.1 La configurabilità del tentativo .....	57
<b>6. Circostanze aggravanti e attenuanti .....</b>	<b>59</b>
<b>7. La circonvenzione e altre ipotesi delittuose .....</b>	<b>61</b>
7.1 La truffa.....	61
7.2 L'estorsione .....	64
7.3 L'usura .....	65
<b>8. Note di procedura .....</b>	<b>66</b>
8.1 La perizia nel reato di circonvenzione di persone incapaci .....	66
<b>9. Risvolti civilistici .....</b>	<b>68</b>
 <b>CAPITOLO III – L'ART. 649 C.P. E LA CIRCONVENZIONE DI INCAPACE</b>	
<b>.....</b>	<b>71</b>
<b>1. La causa di non punibilità prevista all'art. 649 c.p. ....</b>	<b>71</b>
1.2 La natura giuridica .....	75
<b>2. Il fondamento della non punibilità .....</b>	<b>79</b>
2.1 Una previsione anacronistica .....	80
<b>3. L'applicazione dell'art. 649 c.p. alla circonvenzione di persona incapace</b>	
<b>.....</b>	<b>87</b>
3.1 Il soggetto passivo e il soggetto danneggiato.....	87
3.2 Il delitto commesso con violenza .....	91
<b>4. L'applicabilità della clausola ai delitti tentati .....</b>	<b>98</b>
 <b>CAPITOLO IV – PROSPETTIVE DI RIFORMA E OSSERVAZIONI</b>	
<b>CONCLUSIVE .....</b>	<b>101</b>
<b>1. Un riassunto critico .....</b>	<b>101</b>
<b>2. La dignità della persona quale bene giuridico tutelato .....</b>	<b>105</b>

<b>3. I progetti di riforma del Codice penale e il loro intervento in materia</b>	<b>110</b>
3.1 Singole proposte legislative .....	112
<b>4. Alcune osservazioni</b> .....	<b>113</b>
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	<b>117</b>



**CAPITOLO I**  
**LA TUTELA DELLA PERSONALITÀ INDIVIDUALE**  
**NELL'ORDINAMENTO PENALE**

**1. Il fondamento costituzionale**

La personalità dell'individuo ha sempre rappresentato un punto di interesse per tutta la dottrina e non solamente per quella penalistica. Il riconoscimento della personalità individuale quale essenza primaria della persona umana comporta *in primis* il riconoscimento del diritto alla libertà personale. Si tratta di un diritto facilmente individuabile in quanto si manifesta tramite dei comportamenti materiali, inoltre è passibile di limitazioni che, inevitabilmente, sono di tipo concreto. Più difficile è riconoscere i limiti che possono essere imposti alla libertà morale<sup>1</sup>, la quale può essere diversamente declinata in: libertà di coscienza, libertà di pensiero, libertà della vita affettiva e inviolabilità della personalità psichica.<sup>2</sup> Si tratta di una sfera della persona umana che trova un'autonoma tutela come conseguenza dell'aver posto al centro dell'ordinamento la persona stessa. La struttura della carta costituzionale italiana, così come quella di quasi tutte le costituzioni degli stati moderni, ha un'impronta profondamente personalistica, a causa del fatto di essere stata elaborata dall'Assemblea costituente dopo lunghe riflessioni circa i crimini contro l'umanità commessi durante la Seconda guerra mondiale e la vigenza dei regimi totalitari in Europa. È proprio analizzando il testo della Costituzione, vertice gerarchico di tutto l'ordinamento giuridico italiano, che è possibile riscontrare il fondamento della tutela della persona e della sua libertà.

Primi fra tutti devono menzionarsi gli artt. 2 e 3 Cost. L'art. 2 riconosce e garantisce il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, nei confronti di chiunque, cittadino o straniero, ed effettua un particolare riferimento allo sviluppo della personalità. Il fatto che il testo dell'articolo utilizzi una terminologia che denota una certa ampiezza – in quanto parla di “diritti inviolabili” in generale – è un forte

---

<sup>1</sup> A. BONOMI, *Libertà morale e accertamento neuroscientifici: profili costituzionali*, in *BioLaw Journal – Rivista del BioDiritto*, fasc. 3, 2017, p. 142.

<sup>2</sup> G. VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale (Contributo alla teoria dei diritti della personalità)*, in AA. VV., *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, Vol. II, UTET, Torino, 1960, p. 1698.

richiamo alla circostanza che tutti i diritti inviolabili devono essere rispettati, sempre, a prescindere dal fatto che questi siano o meno elencati nel testo costituzionale. L'art. 3, invece, pone in capo alla Repubblica il compito di agire laddove si riscontrino degli ostacoli di ordine economico e sociale – di fatto limitazioni della libertà e dell'uguaglianza – che potrebbero impedire all'individuo di raggiungere il pieno sviluppo della propria personalità.

Può essere ricordato, poi, l'art. 13, che tutela la libertà personale. Sebbene l'articolo si riferisca a soggetti sottoposti a restrizioni della libertà di tipo fisico, è possibile fare una considerazione più ampia che rinvenga l'interesse tutelato nell'integrità psico-fisica complessiva della persona.<sup>3</sup> Questo pensiero è supportato anche da una sentenza della Corte costituzionale in cui si afferma che “l'art. 13 non si riferisce a qualsiasi limitazione della libertà personale, ma a quelle limitazioni che violano il principio tradizionale dell'*habeas corpus*. Tuttavia, [...] la garanzia dell'*habeas corpus* non deve essere intesa soltanto in rapporto alla coercizione fisica della persona, ma anche alla menomazione della libertà morale quando tale menomazione implichi un assoggettamento totale della persona all'altrui potere”.<sup>4</sup> Anche l'art. 14 e l'art. 15, a modo loro, tutelano la personalità dell'individuo: il domicilio è il presidio più alto dell'intimità di una persona, mentre la corrispondenza è il mezzo attraverso cui i pensieri, i sentimenti e le determinazioni di questa si manifestano all'esterno. Tutelare, quindi, la loro l'integrità significa, in fondo, tutelare la libertà del soggetto di essere sé stesso.

L'art. 19 garantisce il diritto di professare liberamente la propria fede e si pone a tutela della libertà morale quando, implicitamente, riconosce all'individuo il diritto di adesione ad una religione, il diritto di professarla liberamente e, al contempo, anche il diritto di dissociarsene in qualsiasi momento. Il diritto di dissociarsi risulta fondamentale nel momento in cui sorga un conflitto tra l'adesione al gruppo e l'interesse del singolo al mantenimento della propria libertà non solo fisica, ma anche morale.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> G. PESTELLI, *Diritto penale e manipolazione mentale: tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 3, 2009, p. 178.

<sup>4</sup> Corte costituzionale, sent. n. 30/1962.

<sup>5</sup> G. BARBALINARDO, *Alcune osservazioni in margine alla vicenda di «Mamma Ebe»* (Nota a Corte d'Appello di Torino, 21 maggio 1985, “Giorgini ed altri”), in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 2,



Particolare attenzione deve porsi nei riguardi dell'art. 21, che disciplina il diritto alla libera manifestazione del pensiero. Garantire a chiunque di manifestare liberamente il proprio pensiero, attraverso qualunque mezzo di diffusione, implica anche il diritto a che tale pensiero si formi liberamente; la libertà di pensiero è "il diritto ad orientarsi con ogni possibile autonomia nella ricerca del vero e a non essere costretto ad abbracciare una 'verità' imposta".<sup>6</sup> Concretamente, l'individuo ha diritto a formare liberamente le proprie idee e le proprie convinzioni traendo informazioni da qualunque fonte ritenga idonea; ugualmente, ad esso deve essere garantito il diritto di vagliare le proposte che gli provengono dall'esterno o attraverso le proprie relazioni interpersonali, pur consapevole che ogni persona è il risultato delle influenze che subisce da parte dell'ambiente in cui si trova a vivere e ad agire.

Oltre agli articoli sopra citati, che manifestano in modo esplicito un interesse nei confronti dell'individuo e della sua personalità, ve ne sono anche altri, non meno importanti, che riconoscono una tutela implicita alla persona. Uno di questi è l'art. 25 che racchiude il principio della riserva di legge. Ci si può chiedere in che modo tale articolo si ponga a tutela della libertà morale della persona, eppure il ragionamento è chiaro. Lo stato deve garantire la presenza di alcuni precetti di fare, non fare o tollerare e deve munirli di una sanzione che possa essere portata ad esecuzione nel caso del loro mancato rispetto; tuttavia, questo non è possibile se non in forza di una legge elaborata dal Parlamento. La minaccia di una coercizione, allora, è legittima solamente quando è, in qualche modo, consentita dal singolo o attraverso i suoi legali rappresentanti, che in sede parlamentare hanno redatto la norma, o direttamente, in caso di referendum.<sup>7</sup>

Giunti a questo punto, è possibile affermare che la libertà morale va intesa quale "libertà di conservare la propria personalità psichica, la libertà di ragionare con la propria testa, sia pure aiutata da tutti i mezzi di conoscenza e di diffusione

---

1986, pp. 351-352. La questione ha assunto particolare rilievo all'inizio degli anni '90 quando anche in Italia, come negli Stati Uniti, si è verificata l'emersione di nuovi culti religiosi che seguivano pratiche al limite del lecito. Per ulteriori approfondimenti sul tema si rinvia ad A. USAI, *Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi*, Giuffrè, Milano, 1996.

<sup>6</sup> G. VASSALLI, *Il diritto alla libertà morale*, cit., p. 1664.

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 1643.

dell'altrui pensiero che le si possono offrire, la libertà di formarsi una propria fede religiosa, politica o sociale e di conservarla come di mutarla, la libertà di non vedere né ingannata né coartata la propria coscienza, il diritto a non vedersi ingiustamente imposto un determinato contegno, neanche passivo o inerte, il diritto infine [...] a formare 'con motivi propri' le proprie determinazioni".<sup>8</sup>

Questa breve analisi degli articoli della Costituzione consente di affermare che la libertà morale è, senza dubbio, uno dei beni tutelati e garantiti a livello costituzionale, poiché essa è "fra tutti i diritti di libertà quello che della personalità si presenta con l'espressione più diretta ed immediata"<sup>9</sup>. È necessario, però, chiarire – anche – se questa libertà sia caratterizzata da quel grado di consistenza tale da poter essere considerata come un bene penalmente tutelabile.

Alcuni autori ritengono che la singolarità della persona sia inattaccabile, non passibile di offesa da parte di condotte aggressive, per quanto queste siano incalzanti<sup>10</sup>; altri sostengono, invece, che la persona sia la derivante di una serie non prevedibile di condizionamenti e per questo non sarebbe possibile determinare una sua configurazione 'propria'. A ciò si unisce il fatto che, per certi versi, la psiche della persona rimane comunque caratterizzata da una forte intangibilità e imperscrutabilità. Di un individuo si conoscerà sempre e solo ciò che egli consciamente o inconsciamente manifesta, non potendo mai avere la certezza su cosa effettivamente racchiuda la sua psiche. Eppure è proprio da una serie di fatti verificatisi nel corso della storia che è possibile dimostrare come la mente umana, intesa come mondo interiore di una persona, sia passibile di essere distrutta e manipolata.<sup>11</sup> Pur concordando sul fatto che la persona è frutto di condizionamenti esterni, deve ricordarsi anche che vi sono delle condotte, tra cui alcune tipologie di manifestazione del pensiero, che se perpetrate con vessatorietà o fraudolenza ledono il bene protetto portando il soggetto passivo ad uno stato di isolamento e incapacità di autodeterminarsi.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> *Ivi*, p. 1674.

<sup>9</sup> *Ivi*, p. 1698.

<sup>10</sup> F. MERCADANTE, *Osservazioni sul caso Braibanti*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 2, 1969, p. 404.

<sup>11</sup> G. FLORA, *Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 1, 1990, p. 90.

<sup>12</sup> *Ibidem*.

Questo dimostra che la personalità individuale, di cui la libertà morale è la massima espressione, ha una sua consistenza; si tratta di un bene afferrabile, non caratterizzato da evanescenza, passibile di essere leso e che, per questo, merita di essere tutelato dal diritto penale.

## **2. La tutela offerta dal reato di plagio**

Già all'interno del Codice Zanardelli del 1889 è inserita una norma che si pone a tutela di coloro che vengono, in vario modo, privati della loro libertà<sup>13</sup>; situazione che dalla dottrina del tempo è ricondotta sotto la definizione di 'plagio civile'. L'art. 145 del Codice Zanardelli considera quei casi in cui un soggetto è stato ridotto in schiavitù o in "altra condizione analoga" e, proprio a causa della sua formulazione, suscita un acceso dibattito, in sede redigente, circa l'opportunità di essere inserito nel testo definitivo del codice. Una parte della dottrina ritiene, infatti, che si tratti di norma troppo vaga e, oltretutto, inutile, considerato che in Italia la schiavitù non esiste e che, quindi, la disposizione si sarebbe potuta applicare solamente nei confronti di chi avesse consumato il reato in uno stato straniero, dove ancora era vigente la schiavitù, e che questo soggetto fosse poi giunto nel territorio italiano. Altra parte della dottrina sostiene, invece, di poter applicare la disposizione a tutte quelle situazioni di fatto, somiglianti alla schiavitù, ma che non hanno alcun richiamo alla situazione di diritto cui il termine convenzionalmente si riferisce. Si segnalano interpretazioni contrastanti anche per quanto riguarda l'oggetto del reato: per alcuni trattasi della libertà e dell'indipendenza individuali, per altri della personalità giuridica dell'individuo. In ogni caso, la consumazione è individuata nel momento in cui il soggetto attivo è capace di acquisire piena padronanza nei confronti del soggetto passivo, esercitando su quest'ultimo un vero e proprio dominio che si protrae per un certo lasso di tempo.

Per porre fine al contrasto di opinioni generato dalla norma del Codice Zanardelli, il Codice Rocco scinde in due distinte fattispecie la schiavitù e il plagio. Il precedente art. 145 del codice del 1889 viene integralmente tradotto nell'articolo

---

<sup>13</sup> Art. 145 Codice Zanardelli: "Chiunque riduce una persona in schiavitù o in altra condizione analoga è punito con la reclusione da dodici a venti anni".

600 del nuovo codice<sup>14</sup> e rubricato “Riduzione in schiavitù”, mentre la fattispecie di plagio è regolamentata da principio nell’art. 603; in questo modo, il termine assume un significato completamente diverso da quello previsto nel codice precedente.<sup>15</sup>

L’articolo 603 del Codice Rocco punisce il fatto di chi sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione. Al bene protetto dalla norma sono state date diverse denominazioni – libertà morale, personalità individuale, integrità psichica – eppure la definizione che viene data di questi termini, di fondo, è la medesima. Lo scopo ultimo è quello di proteggere la libertà dell’individuo di autodeterminarsi nel comportamento e nel pensiero, di agire secondo proprie motivazioni, di avere un proprio domicilio e i propri segreti, senza che si trovi a subire prevaricazioni o condizionamenti.

Gli elementi oggettivi che integrano la fattispecie sono il potere del soggetto attivo, ossia la forza che ha l’agente di imporsi su di un altro soggetto in quanto si trova in una posizione di preminenza psichica e psicologica, e la soggezione, ossia l’annientamento della personalità del plagiato<sup>16</sup>, il quale, pur mantenendo inalterata la propria libertà fisica, è limitato nella sua volontà e subisce le conseguenze derivanti dall’esercizio del potere altrui su di lui. La soggezione del plagiato determina in esso uno stato di dipendenza psicologica: la vittima crede in modo acritico alla prospettazione della realtà che le viene proposta dal plagiante e, di conseguenza, si orienta e agisce nella direzione che questi gli suggerisce.

Il legislatore costruisce un delitto a sfondo squisitamente psicologico perché la vittima viene privata completamente della possibilità di formare ed esternare la propria volontà. Affinché possa instaurarsi un rapporto interpersonale di questo tipo è necessario che l’agente ponga in essere una serie di comportamenti di tipo psicologico, le cui conseguenze si hanno a livello inconscio. Si tratta di una vera e propria manipolazione che può avvenire attraverso l’utilizzo dei metodi più diversi: violenza, minacce, inganni, lusinghe e ogni altra forma capace di

---

<sup>14</sup> Da questo momento in poi quando si parla di articoli del Codice penale, il riferimento è sempre al codice attuale, salvo diversamente specificato.

<sup>15</sup> A. USAI, *L’evoluzione del reato di plagio nell’ordinamento giuridico italiano*, in *Giustizia penale*, fasc. 2, 1993, pp. 711-712.

<sup>16</sup> G. M. FLICK, *La tutela penale della personalità nel delitto di plagio*, Giuffrè, Milano, 1972, p. 6 ss.

raggiungere il medesimo risultato.<sup>17</sup> L'attività del soggetto plagiante può essere agevolata dal fatto che il soggetto passivo si trovi in una situazione di inferiorità psicologica, ma questa non è considerata un presupposto necessario, così come non è necessario che il soggetto plagiato sia incapace di intendere e di volere.

La norma in esame ha fatto sorgere diversi dubbi rispetto alla sua possibilità di applicazione in concreto e, soprattutto, alla sua compatibilità con il testo costituzionale. Alcuni autori hanno inizialmente sostenuto che la personalità individuale non costituisce un bene suscettibile di espropriazione; la volontà e la libertà morale sarebbero delle qualità così profonde ed intime da non poter essere svuotate dall'attività persuasiva di qualcun altro. Una simile corrente considera anche il fatto che la soggezione totale di un soggetto ad un altro non sarebbe facilmente verificabile; il fenomeno suggestivo non sarebbe chiaramente descritto nemmeno dalla scienza medica e questo impedirebbe di stabilire chiaramente quale sia la condotta costitutiva del delitto.<sup>18</sup> Altri autori hanno sostenuto l'esistenza di relazioni – come ad esempio quelle amorose, quelle tra allievo e maestro e quelle che caratterizzano l'adesione ad una fede religiosa – in cui la soggezione di un soggetto ad un altro si verifica di frequente, ma che sono socialmente accettate.<sup>19</sup> Per i sostenitori di questa teoria, il rischio sarebbe quello di vedere il delitto consumato “in ogni forma di adesione di un soggetto ai princìpi, ai modi di vivere, alle convinzioni religiose di un'altra persona”<sup>20</sup>; in questi casi il giudice sarebbe chiamato a decidere riguardo la presenza dello stato di soggezione in base a quelli che sono i propri valori e i propri parametri.<sup>21</sup>

Vi sono stati autori che hanno colto nella norma sul plagio alcuni profili che potevano determinare l'incostituzionalità della disposizione.

In primo luogo è stata sollevata la questione dell'eccessiva indeterminatezza della formula legislativa. Ai sensi del principio di legalità e di quanto ne discende, il codificatore ha il compito di identificare quali sono le azioni illecite tramite fattispecie generali ed astratte ma che consentano di configurare la

---

<sup>17</sup> F. COPPI, *Plagio*, in *Enciclopedia del diritto*, Vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983, p. 941.

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 491.

<sup>19</sup> G. ZUCCALÀ, *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 1, 1972, p. 379.

<sup>20</sup> F. COPPI, *Plagio*, cit., p. 941.

<sup>21</sup> C. TURSI, *Principi costituzionale e reato di plagio*, in *Archivio penale*, fasc. 2, 1969, pp. 352-353.

condotta in modo tassativo. Il fatto previsto dalla legge come reato deve essere descritto in modo preciso, cosicché l'avvenimento storico possa rispecchiarsi nel modello astratto; se questo non accade, il principio di legalità non è rispettato e al giudice viene attribuito un potere normativo: egli può ricorrere all'interpretazione analogica e accertare l'esistenza del reato sulla base del proprio arbitrio.<sup>22</sup>

In secondo luogo, vari autori hanno fatto notare che la norma potrebbe porsi in contrasto con il diritto costituzionale sancito all'art. 21, ossia il diritto alla libera manifestazione del pensiero. Nel momento in cui viene riconosciuto tale diritto, esso ricomprende al suo interno tanto le modalità di espressione, che possono essere di qualunque tipo, quanto il diritto a convincere i destinatari di ciò che si esprime al fine di generare in essi un'adesione a tale pensiero. Gli unici limiti che possono opporsi a questo diritto sono dati da altri interessi costituzionalmente protetti<sup>23</sup>; tant'è che vi sono alcune forme di manifestazione del pensiero, come l'istigazione alla violenza o l'apologia del fascismo, che non possono rientrare nella tutela costituzionale, in quanto si connotano di alcune caratteristiche negative che contrastano con i valori fondamentali dell'ordinamento.<sup>24</sup>

Le perplessità in ordine alla formulazione della norma escono rafforzate quando, nel 1968, si ha la prima sentenza di condanna per plagio dell'ordinamento italiano.<sup>25</sup> L'imputato è Aldo Braibanti, ex partigiano, filosofo, scrittore e drammaturgo italiano, accusato di aver "realizzato un assoluto dominio psichico sui soggetti passivi, annullando totalmente in essi la libertà di autodeterminarsi".<sup>26</sup> Secondo la Procura, Braibanti avrebbe sequestrato psicologicamente Pier Carlo Toscani e Giovanni Sanfratello, li avrebbe 'costretti' a vivere di stenti e avrebbe fatto sì che recidessero ogni legame con la loro famiglia e i loro amici. Ciò gli sarebbe stato possibile sfruttando la sua forte personalità, mettendo in atto atteggiamenti di adulazione verso le (limitate) capacità intellettuali dei due giovani, predicando dottrine di libertà individuale e sessuale oltre che manifestando una certa ostilità nei confronti della Chiesa, dello Stato e dell'educazione che ai due

---

<sup>22</sup> *Ivi*, pp. 345-346

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 355.

<sup>24</sup> *Ivi*, p. 357.

<sup>25</sup> Vedi M. FERRARA, *Processo aberrante*, in *L'Unità. Organo del partito comunista italiano*, 13 luglio 1968; E. MORANTE, *Lettera aperta ai giudici di Braibanti*, in *Paese Sera*, 17 luglio 1968.

<sup>26</sup> Corte d'Assise di Roma, sent. 14 luglio 1968.

ragazzi era stata impartita dalle rispettive famiglie.<sup>27</sup> Braibanti avrebbe scoraggiato ogni tipo di contatto dei due giovani con l'esterno, avrebbe impedito loro di determinarsi anche solo con riferimento all'abbigliamento o alle abitudini del sonno e non avrebbe permesso loro di vedere giornali o film che, secondo il suo modo di vedere, sarebbero stati turbativi della loro psiche.<sup>28</sup>

Nella sentenza d'appello è interessante osservare che, nonostante la difesa del Braibanti smuova una serie di critiche all'art. 603 c.p., la Corte ribatte sempre rigettando le obiezioni sollevate. Inizialmente viene fatto notare che il collegio giudicante starebbe ignorando l'elaborazione legislativa dell'articolo 603 c.p.; questo disciplina la schiavitù di fatto, in coordinato disposto con l'art. 600 c.p. che disciplina, invece, la schiavitù di diritto. Per la difesa, stando all'evoluzione normativa dell'articolo, dalla fattispecie della schiavitù di fatto sarebbero escluse le ipotesi in cui "un soggetto, dotato di spiccate capacità di proselitismo e di convincimento converta alle proprie idee e al proprio costume di vita altri soggetti"<sup>29</sup> se non coadiuvate da azioni violente o uso di sostanze volte a cagionare il 'lavaggio del cervello', altrimenti la norma contrasterebbe con la previsione dell'art. 21 Cost. Proseguendo su questa interpretazione, la difesa afferma altresì che vi sono altre situazioni in cui è ravvisabile un totale stato di soggezione, come possono essere le relazioni amorose, alcune scelte religiose o il rapporto tra maestro e discepolo, ma pensare di incriminare fattispecie come queste vorrebbe dire introdurre nel "diritto positivo uno strumento di repressione, persecuzione e di discriminazione di natura ideologica".<sup>30</sup> Quest'ultima osservazione, peraltro, era fortemente supportata anche da diversi esponenti dell'opinione pubblica, i quali ritenevano che il processo ad Aldo Braibanti altro non fosse che un processo nei confronti della sua omosessualità.<sup>31</sup>

La Corte risponde che la formula legislativa dell'art. 603 c.p. fa emergere chiaramente le intenzioni del legislatore: egli richiede che il potere cui è sottoposta la vittima determini uno stato di totale sottomissione di questa al soggetto agente,

---

<sup>27</sup> A. BOROWITZ, *Psychological Kidnapping in Italy: The Case of Aldo Braibanti*, in *Legal Studies Forum*, fasc. 2, 2005, p. 861.

<sup>28</sup> *Ibidem*.

<sup>29</sup> Corte d'Assise d'Appello di Roma, sent. 28 novembre 1969.

<sup>30</sup> *Ivi*, p. 10.

<sup>31</sup> A. MORAVIA ED ALTRI, *Sotto il nome di plagio*, Bompiani, Milano, 1969.

ma non è necessario che vi sia anche un suo impossessamento materiale. Lo *status libertatis* quale situazione di diritto può continuare a sussistere nel soggetto passivo, anche in minima parte, ma sarebbe la manifestazione della personalità a venire meno; la libertà individuale ne uscirebbe annientata. Rispetto alla questione per cui ad essere sotto accusa sarebbe, in realtà, l'omosessualità di Braibanti, la Corte ribatte affermando che ciò che si intende colpire non sono le idee e tantomeno l'orientamento sessuale dell'imputato, ma le azioni criminose da questi compiute. All'interno dell'ordinamento italiano vige il diritto di libera manifestazione del pensiero e delle proprie idee e l'omosessualità non è soggetta ad alcuna restrizione penale; ciò, però, non legittima il comportamento di Braibanti. La libera manifestazione del pensiero, garantita anche ad Aldo Braibanti in quanto cittadino, trova dei limiti negli altri diritti costituzionalmente garantiti; questo implica che la libertà morale altrui costituisce un limite "al diritto di propagare le proprie idee".<sup>32</sup> Oltretutto, è lo stesso diritto alla libera manifestazione del pensiero ad avere una 'doppia faccia', in quanto, oltre ad essere declinato come 'diritto di', è declinabile anche come 'diritto a': ogni cittadino è libero di formare liberamente il proprio pensiero, ha diritto a non subire le altrui influenze e deve essere libero di discernere come meglio crede i valori proposti dal pensiero di altri. In riferimento al fatto che esistono altre tipologie di relazioni determinanti una situazione di sopraffazione di una parte rispetto all'altra, la Corte sottolinea che mentre "nelle ipotesi tipiche esiste un rapporto di semplice gerarchia, ed il soggetto ha libertà di scelta, libertà di determinare la propria volontà e di manifestarla liberamente; nel plagio, da una parte c'è una situazione di supremazia e dall'altra uno stato di totale sottomissione, per cui il soggetto non gode di alcune di queste libertà, non ha alcuna di tali possibilità, ma assume come unico schema di condotta quello impostogli dal soggetto attivo".<sup>33</sup>

Il processo ad Aldo Braibanti si conclude con una sentenza della Cassazione, che conferma quella di appello<sup>34</sup>; si tratta dell'unico caso di condanna per plagio avutasi in Italia.

---

<sup>32</sup> Corte d'Assise d'Appello di Roma, sent. 28 novembre 1969.

<sup>33</sup> *Ibidem*.

<sup>34</sup> Cassazione penale, sez. I, sent. n. 612/1971.



### 3. Il giudizio di costituzionalità dell'art. 603 c.p.

Già nel corso dello svolgimento del processo contro Aldo Braibanti era stata proposta l'abrogazione dell'art. 603 c.p.<sup>35</sup>, ma questa rimase ignorata per almeno una decina d'anni fino a quando un giudice del Tribunale di Roma, trovatosi a dover decidere su un caso simile a quello che aveva coinvolto Braibanti, ossia il caso di Emilio Grasso, sacerdote appartenente al movimento carismatico che era stato accusato da alcuni genitori di aver plagiato i figli minorenni, sceglie di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'articolo in riferimento agli artt. 21 e 25 Cost.

Secondo il giudice *a quo* la norma viola il principio di tipicità sancito all'art. 25 Cost. Il fatto che la norma inquadri un delitto a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato aprirebbe la strada ad un'eccessiva arbitrarietà del giudice nell'individuazione degli elementi costitutivi del reato. Inoltre, la vaghezza della formula 'totale stato di soggezione' potrebbe portare all'incriminazione di alcune situazioni di subordinazione psicologica che sono generalmente accettate, riconosciute e protette dall'ordinamento. Spetterebbe al giudice, secondo propri parametri valoriali e culturali, sostituendosi in qualche modo nel ruolo del legislatore, ritenere colpevole di plagio chi avrà instaurato un simile rapporto. Anche il rinvio, peraltro nemmeno menzionato, a fonti extragiuridiche che possono essere utili al fine di precisare il contenuto letterale della norma non consentirebbe comunque di stabilire dei confini precisi della fattispecie: il termine 'suggerimento' starebbe semplicemente ad indicare che "esistono dei meccanismi psichici per cui tra due soggetti si instauri un rapporto di prevalenza psicologica dell'uno rispetto all'altro".<sup>36</sup> Rispetto all'art. 21 Cost., invece, il giudice *a quo* ritiene che la libera manifestazione del pensiero possa essere limitata dalla tutela dell'integrità psichica solo nel momento in cui i mezzi utilizzati includano la violenza o un'attività psichica subdola, altrimenti il processo per plagio si trasformerebbe in un processo alle idee, contrario alla Costituzione.

Per l'Avvocatura dello Stato, parte del giudizio di legittimità, la questione è infondata; da un lato, perché le nozioni contenute nella norma possono assumere

---

<sup>35</sup> D.d.l. 115/1968.

<sup>36</sup> Corte costituzionale, sent. n. 96/1981, pp. 3-4.

un significato specifico, dall'altro, perché il diritto di formare liberamente il proprio pensiero avrebbe prevalenza sul diritto a manifestarlo laddove l'estrinsecazione di questo "abbia il solo scopo di impedire al soggetto passivo il ricorso a qualsiasi altra fonte di conoscenza e di scelta".<sup>37</sup>

La difesa delle parti civili che si erano costituite nel processo penale a carico di Grasso sostiene l'infondatezza della questione e afferma che il totale stato di soggezione potrebbe riscontrarsi laddove il soggetto attivo precluda e impedisca la prosecuzione o l'instaurazione di rapporti autonomi tra il soggetto passivo e i terzi; si dovrebbe "garantire che il rapporto tra soggetto attivo e soggetto passivo non diventi totalmente esclusivo e assorbente"<sup>38</sup>. Proprio il diritto alla libera manifestazione del pensiero, poi, prevede che il soggetto passivo abbia il diritto ad informarsi e formare il proprio pensiero prendendo spunto da fonti diverse, senza dover sopportare pressioni da un'unica fonte.

La Corte costituzionale ripercorre in modo approfondito l'evoluzione storica del reato di plagio, dai codici degli stati preunitari al Codice Rocco. La parte più interessante della sentenza è, però, quella in cui la Corte si concentra sull'interpretazione data alla norma dell'art. 603 da parte della dottrina e della giurisprudenza, dividendo idealmente l'arco temporale che va dall'emanazione del codice al giudizio di legittimità in due fasi: una prima fase, dal 1930 al 1960 circa, e una seconda fase, dai primi anni '60 ai primi anni '80.<sup>39</sup>

Nella prima fase, la dottrina aveva cercato di distinguere il plagio dagli altri diritti contro la libertà individuale interpretando l'art. 603 nel senso di situazione in cui si verifica una totale soggezione di fatto del soggetto passivo che comporti una soppressione dell'autonomia della vittima. È possibile osservare che gli stessi autori dell'epoca erano incerti circa gli elementi costitutivi del reato e rintracciavano l'elemento distintivo del plagio rispetto al sequestro di persona nell'intento di voler porre la vittima al servizio del plagiante al fine di ricavarne un lucro. Nel corso dei primi trent'anni di vigenza del Codice penale non è facile individuare il vero contenuto della fattispecie; era chiaro che la dizione letterale non faceva più riferimento ad alcuna delle ipotesi che erano inizialmente ricondotte

---

<sup>37</sup> *Ivi*, p. 5.

<sup>38</sup> *Ibidem*.

<sup>39</sup> *Ivi*, p. 12 ss.

sotto il tradizionale significato di plagio (esempi ne sono la sottoposizione a lavoro obbligatorio, il rapimento di fanciulli per guadagnare dalla loro attività di mendicanti, il fornire donne ad harem di sovrani assoluti) ma nessuno era in grado di stabilire la modalità con cui distinguere la ‘schiavitù di fatto’, sanzionata dalla norma sul plagio, dalla ‘schiavitù di diritto’, punita dall’art. 600 c.p.

Dal canto suo, la giurisprudenza, nei rarissimi processi di plagio – conclusisi, per la maggior parte, con sentenza di assoluzione – tenta di individuare gli elementi costitutivi della fattispecie senza mai esplicitare – ma nemmeno escludere – che le modalità con cui il colpevole raggiungerebbe il risultato previsto all’art. 603 c.p. sono attività di natura psichica. In diverse occasioni, invece, i giudici si orientano nel senso di ritenere che la privazione della facoltà di liberamente volere e autodeterminarsi riduce la vittima a ‘quasi una *res*’: sussiste plagio quando tra i due soggetti si instaura un rapporto di padronanza, dominio e potere al punto che uno dei due può considerarsi quasi come fosse una cosa nelle mani dell’altro.

Solo a partire da una sentenza della Corte di Cassazione del 1971<sup>40</sup> si afferma che il plagio è un reato a natura psichica e che consiste nell’instaurazione di un rapporto tra due soggetti dove uno di questi è sottoposto al potere dell’altro al punto di risultare privato della sua libertà di autodeterminarsi. Il Supremo collegio ritiene poi che le condizioni materiali in cui si trova il soggetto passivo altro non sono che un mero indizio: non occorre che il colpevole si impadronisca fisicamente del soggetto passivo, ciò che deve essere valutato sono le sue condizioni psicologiche. Grazie all’unica sentenza di condanna per plagio viene finalmente definita la nozione giuridica di questo reato ed escluse le teorie che lo configuravano come un agire a livello principalmente fisico.

Già a partire dal 1969, infatti, la definizione di plagio aveva cominciato a mutare e a seguire diverse linee interpretative anche tra loro discordanti, le quali avevano riportato alla luce la difficoltà di dare una risposta convincente e appagante ai problemi posti dall’art. 603 c.p. La difficoltà di interpretazione è in qualche modo avvalorata anche dalla scienza medica che ha indagato sui concetti di persuasione, suggestione e soggezione psichica. Nemmeno la medicina è in grado di individuare

---

<sup>40</sup> Cassazione penale, sez. I, sent. n. 612/1971.

quali elementi possano utilizzarsi per distinguere la persuasione dalla suggestione: “affermare che nella persuasione il soggetto passivo conserva la facoltà di scegliere [...] ed è pertanto in grado di rifiutare e criticare, mentre nella suggestione la convinzione avviene in maniera diretta e irresistibile”<sup>41</sup> comporta una valutazione dell’intensità dell’attività psichica del soggetto attivo ma anche della sua efficacia. Tutte le persone sono più o meno suggestionabili ma non è possibile verificare fino a che punto l’esternazione di un pensiero possa impedire il libero esercizio della volontà di coloro che tale pensiero ascoltano. La valutazione dei risultati raggiunti con l’attività psichica porterà a conclusioni positive o negative a seconda che tale attività comporti nel soggetto passivo un agire conforme o deviante rispetto ai modelli etici e valoriali socialmente condivisi. Definire un’attività psichica come persuasiva o suggestiva è cosa del tutto incerta e affidata all’arbitrio di chi è chiamato a giudicare; ogni rapporto caratterizzato da un’adesione acritica e totale di un soggetto ad un altro e considerato socialmente deviante è passibile di essere perseguito come plagio.

Fatte queste considerazioni, la Corte costituzionale ritiene che le interpretazioni dell’art. 603 c.p. che si sono susseguite nel tempo non sono in grado di fornire un criterio per individuare o accertare le attività che, una volta messe in atto, porterebbero alla riduzione di una persona in totale stato di soggezione; emerge ancora chiaramente l’indeterminatezza e l’imprecisione della norma che viene definita una ‘mina vagante’ all’interno dell’ordinamento. La Corte, allora, opta per dichiarare l’art. 603 c.p. costituzionalmente illegittimo per contrasto con l’art. 25 Cost. e dichiara assorbita la questione sollevata rispetto all’art. 21 Cost.

### **3.1 Le conseguenze della sentenza di incostituzionalità**

Il fatto che nella composizione della Corte costituzionale per la decisione della sentenza non fosse rappresentato alcun penalista<sup>42</sup>, e che piuttosto, gli autori delle opere più illustri con riferimento al delitto di plagio<sup>43</sup> fossero tutti favorevoli

---

<sup>41</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>42</sup> A. PAGLIARO, *Sulla manipolazione mentale dei soggetti deboli*, in *Cassazione penale*, fasc. 3, 2012, p. 288.

<sup>43</sup> Gli autori sono Franco Coppi, Giovanni Maria Flick e Giuseppe Zuccalà di cui si sono già citate le opere di riferimento.

alla legittimità costituzionale della disposizione, fa sorgere alcune perplessità rispetto alla decisione di incostituzionalità dell'art. 603 c.p.

Nella sentenza il reato di plagio è ricostruito in una prospettiva psicologica, il che rende particolarmente difficile verificare gli elementi costitutivi – evento e condotta – nella realtà. Ciò è avvalorato anche dal fatto che le stesse aree di psicologia e psichiatria che si occupano dei rapporti interpersonali sono in difficoltà nel riconoscere una relazione in cui si verifichi il totale dominio di un soggetto sull'altro.<sup>44</sup>

In realtà, ancora prima della sentenza di incostituzionalità, vi era stato chi aveva affermato che il reato deve essere pensato e studiato più da un punto di vista sociale. La personalità dell'individuo vedrebbe il suo pieno sviluppo solamente all'interno della società; se la norma si riferisse a quelle ipotesi di comportamento volte a isolare totalmente la vittima e precluderle ogni tipo di contatto con l'esterno che non sia mediato dal soggetto attivo del reato, allora essa troverebbe una sua specificazione. È la Costituzione stessa a valorizzare la persona umana, sottolineando come la sua piena realizzazione avvenga all'interno del contesto sociale e, allo stesso tempo, individua la persona quale componente essenziale perché la società stessa si sviluppi. Conformemente a questo orientamento, vi è chi ha affermato che “l'uomo non può essere persona se non attraverso un rapporto con gli altri, il quale è indispensabile per raggiungere un'autentica dimensione personale”<sup>45</sup>; all'interno del conglomerato sociale l'individuo contemporaneamente dà e riceve, in un'ottica di sviluppo e crescita reciproca indispensabile.

Nonostante la presenza di questa ricostruzione, la dottrina si schierò su due distinte posizioni: da un lato vi era chi, richiamando una visione del diritto penale che si impronta alla frammentarietà, riteneva che il nostro ordinamento penale fosse perfettamente in grado di reprimere ogni tipo di sopraffazione fisica o morale nei confronti dell'individuo<sup>46</sup>; dall'altro vi era chi, invece, riteneva che “la tesi per cui la volontà di un individuo non può essere ‘schiavizzata’ e la libertà morale non può

---

<sup>44</sup> M. DI BELLO, *Il plagio: nostalgia di un ritorno. Breve riflessione sul tema della tutela dell'integrità psichica della persona*, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, fasc. 3, 2010, p. 13.

<sup>45</sup> G. M. FLICK, *La tutela della personalità*, cit., pp. 129 ss.

<sup>46</sup> G. PESTELLI, *Diritto penale e manipolazione mentale*, cit., p. 1284.

essere violentata”<sup>47</sup> sarebbe ancora lontana dall’essere sufficientemente dimostrata e postulava la necessità di reintrodurre una norma che sanzionasse i comportamenti lesivi dell’integrità psichica altrui. Secondo quest’ultimo orientamento, l’errore più grave commesso dalla Corte costituzionale sarebbe stato quello di essersi basata su impressioni e idee non supportate da adeguate cognizioni di causa; essa si sarebbe limitata ad affermare che la suggestione non può produrre un ‘totale stato di soggezione’ senza verificare se esistano altre modalità che siano idonee a produrre nell’individuo questo stato psicologico.

È interessante osservare che, dopo la scomparsa del delitto di plagio dall’ordinamento, si sono verificati dei casi che avrebbero potuto essere ricondotti sotto tale norma; si tratta di processi che hanno comunque portato ad una condanna degli imputati, facendo però ricorso a reati diversi, in particolare alla fattispecie della circonvenzione di persona incapace.

Il caso più emblematico riguarda un noto psicanalista, Armando Verdiglione, il quale aveva costituito la società denominata Movimento Freudiano Internazionale. All’interno di questa società lavoravano dei sedicenti analisti – non qualificati per tale professione e a loro volta in cura dal dott. Verdiglione – che avevano il compito di svolgere delle normali sedute di analisi che portassero alla creazione del rapporto di *transfert*<sup>48</sup> tra presunto analista e paziente, per poter poi sfruttare tale rapporto e indurre gli analizzati a sottoscrivere quote, anche ingenti, della società di cui lo psicanalista era titolare. Nello specifico, Verdiglione e i suoi complici tentarono di indurre una paziente ad acquistare consistenti quote della società e, siccome la signora non era stata in grado di procurarsi la somma richiesta dai presunti medici, venne abbandonata a sé stessa in una pensione, sebbene questi

---

<sup>47</sup> F. COPPI, *Plagio*, cit., p. 943; M. C. DEL RE, *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell’integrità psichica*, in *Giustizia penale*, fasc. 2, 1983, p. 169.

<sup>48</sup> Il *transfert* è un meccanismo psichico che si instaura tra medico e paziente durante il rapporto di terapia, grazie al quale l’analizzato proietta sull’analista sentimenti, fantasie e stati d’animo, che egli ha già vissuto rispetto ad altre persone significative della sua vita. Il rapporto è il centro del trattamento psicanalitico perché consente l’accesso all’inconscio e la riesumazione di quanto il paziente ha rimosso. L’utilizzo sbagliato della relazione transferiale può comportare seri pericoli per la salute del paziente, determinando scompensi di personalità e indebolimento della struttura difensiva; se non correttamente gestito rischia di diventare uno strumento di vero e proprio dominio psicologico che può essere sfruttato per i fini più diversi. Per ulteriori approfondimenti vedi D. DAWAN, *La circonvenzione di persona incapace*, CEDAM, Padova, 2003, pp. 58 ss.

fossero consci del fatto che soffrisse di sindrome dissociativa.<sup>49</sup> Allo stesso modo, un altro paziente venne convinto ad acquistare una quota di società dietro la minaccia della sospensione del trattamento di analisi.<sup>50</sup> I giudici ritennero che tali eventi integrassero il reato di circonvenzione, abbandono di persone incapaci ed estorsione.<sup>51</sup>

Questa vicenda sembra avvalorare il primo orientamento dottrinale che si è menzionato, ovvero quello per cui l'ordinamento sarebbe perfettamente in grado di tutelare l'integrità psichica dell'individuo contro aggressioni esterne anche in assenza della norma sul plagio. Per garantire una protezione quantomeno minima dell'integrità psichica, sono state utilizzate altre fattispecie penali limitrofe come si è fatto con la circonvenzione di persone incapaci, definita da qualcuno come la 'pietra angolare'<sup>52</sup> per una tutela efficace della libertà del singolo. Per un verso, la ricostruzione della tutela della personalità individuale e dell'integrità psichica effettuata in questi termini, riferendosi ad altre fattispecie presenti all'interno dell'ordinamento penale, non appare adeguata. Se ben si osserva, i beni giuridici che si assumono tutelati dalle due distinte fattispecie – plagio e circonvenzione – sono diversi, quantomeno basandosi sulla loro (passata o presente) collocazione codicistica: il primo si trovava inserito tra i delitti a tutela della personalità individuale, la seconda, invece, tra i delitti contro il patrimonio. Per altro verso, tuttavia, guardando all'evoluzione storica che il reato di circonvenzione di persone incapaci ha subito nel corso del tempo, si deve ammettere che è possibile rintracciare nella norma quantomeno un intento di tutela della persona e della sua libertà psichica e morale.

#### **4. Analisi storica del reato di circonvenzione**

Il reato di circonvenzione di persona incapace è oggi regolato all'art. 643 c.p., il quale afferma che “Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto,

---

<sup>49</sup> I disturbi dissociativi sono i disturbi cosiddetti 'isterici', cioè dove vi è una discontinuità o 'dissociazione' della coscienza: essenzialmente personalità multipla, fuga psicogena, amnesia psicogena e depersonalizzazione. Vedi G. LIOTTI (a cura di), *Le discontinuità della coscienza. Etiologia, diagnosi e psicoterapia dei disturbi dissociativi*, in *Psicoterapia e scienze umane*, fasc. 1, 1994, p. 144.

<sup>50</sup> A. USAI, *L'evoluzione del reato di plagio*, cit., p. 731.

<sup>51</sup> Cassazione penale, sez. II, sent. n. 10693/1989.

<sup>52</sup> A. USAI, *Profili penali dei condizionamenti psichici*, cit., p. 305.

abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 2.065”.

Una simile figura di abuso della debolezza di alcuni soggetti, al fine di lederne la proprietà mediante l'uso della frode, si rinviene già nel diritto romano tra le ipotesi di *stellionato*, sebbene punita solamente con *actio civilis de dolo*, e non rientrante tra le ipotesi delittuose.<sup>53</sup> Anche la *lex Plaetoria* punisce la *circumscriptio* commessa ai danni del minore, allorché ci si approfitti della sua inesperienza, e consente l'esperimento dell'azione da parte di qualsiasi cittadino, pur lasciando valido il negozio agli effetti civilistici.<sup>54</sup> Al tempo, la tutela contro lo sfruttamento della situazione di debolezza di alcuni soggetti viene comunque garantita dalla nomina di un tutore, nel caso di soggetto impubere, o di un curatore, nel caso di soggetto *furiosus* o *prodigus*.<sup>55</sup> Il medesimo impianto viene mantenuto anche negli statuti medievali, molti dei quali vietano la conclusione di contratti con il *filius familias* senza il consenso del padre o dell'esercente la *potestas* e prevedono l'interdizione, e la conseguente nomina di un tutore, per i malati mentali e per i prodighi.<sup>56</sup> Tali istituti hanno contribuito a diffondere l'idea per cui, prima del Codice penale francese, la tutela prevista per queste tipologie di abusi fosse da ricercarsi esclusivamente in ambito civilistico, nonostante già negli statuti di alcune città italiane<sup>57</sup> vi sia la presenza di alcune norme che sanzionano, anche penalmente, i soggetti che stipulino contratti o negozi giuridici con persone incapaci.

Si può quindi affermare che la criminalizzazione vera e propria del fenomeno di abuso dell'incapacità altrui per trarne un profitto vantaggioso si ha agli inizi del 1800 grazie al *Code Napoléon* che, nel paragrafo intitolato *Abus de*

---

<sup>53</sup> Per un maggiore approfondimento del termine e del reato, vedi L. GAROFALO, 'Crimina' e 'Delicta'. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali, Jovene, Napoli, 2019, p. 31 ss.

<sup>54</sup> L. AMIRANTE, *Circonvenzione di persone incapaci. Diritto Romano*, in AZARA A. – EULA E. (a cura di), *Novissimo Digesto italiano*, UTET, Torino, 1959, p. 253; M. L. FERRANTE, *La circonvenzione di persone incapaci*, Giappichelli, Torino, 1999, pp. 7-8.

<sup>55</sup> Vedi A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, UTET, Torino, 2004, p. 271 ss.

<sup>56</sup> M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., p. 9.

<sup>57</sup> Il riferimento è allo statuto della città di Forlì e della città di Averrara. Vedi M. SINISCALCO, *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enciclopedia del diritto*, fasc. 7, 1960, p. 46; M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., p. 13.



*confiance*, all'articolo 406<sup>58</sup>, accanto alla fattispecie di appropriazione indebita, punisce anche l'abuso del contratto realizzato nei confronti di un soggetto minore approfittando della sua inesperienza.

L'impronta data dal Codice penale francese rimane ben visibile anche nei codici degli stati italiani preunitari, i quali accolgono la fattispecie lasciandola pressoché invariata<sup>59</sup>; essi ravvisano il reato nella condotta di chi fa sottoscrivere particolari tipi di documenti a soggetti minori, approfittando dei loro bisogni, delle loro passioni o delle loro debolezze.

Nel codice Zanardelli del 1889, le trasformazioni dei rapporti interpersonali e dei tipi di tutela delle persone minori ed incapaci, determinano un ampliamento della fattispecie. All'art. 415<sup>60</sup> il suddetto codice, include tra i soggetti passivi del reato, oltre ai minori, anche coloro nei confronti dei quali sia intervenuta una sentenza di interdizione o di inabilitazione. Non si tratta, però, dell'unico intervento effettuato dal legislatore del 1889; egli modifica anche la tipologia di atto che deve essere sottoscritto, specificando che deve trattarsi di un atto che comporti "qualsiasi effetto giuridico [...]" dannoso, il quale non necessariamente deve avere natura patrimoniale (diversamente da quanto previsto nel Codice penale francese e nei codici degli stati preunitari) e di cui non viene considerata la nullità di natura civilistica eventualmente derivante dall'incapacità del soggetto passivo.<sup>61</sup>

Un vuoto di tutela, tuttavia, permaneva. Innanzitutto, erano lasciati privi di protezione gli infermi di mente, che mai venivano menzionati, assieme a tutti quei soggetti che, pur non essendo nel pieno delle loro facoltà psichiche, e quindi

---

<sup>58</sup> Art. 406 Codice penale francese del 1810: "Quiconque aura abusé des besoins, des faiblesses ou des passions d'un mineur, pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce et de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins, de deux ans au plus, et d'une amende de 3.600 F à 2.500.000 F au plus. L'amende pourra, toutefois, être portée au quart des restitutions et des dommages-intérêts, s'il est supérieur au maximum prévu à l'alinéa précédent. La disposition portée au troisième alinéa du précédent article pourra de plus être appliquée". In [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr)

<sup>59</sup> Si fa riferimento in particolare all'art. 629 del Codice penale sardo del 1859 e all'art. 407 del Codice penale toscano del 1853. Vedi M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 46.; M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., p. 14; D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 5.

<sup>60</sup> Art. 415 Codice Zanardelli 1889: "Chiunque, abusando in proprio o altrui profitto, dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, di un interdetto o di un inabilitato, gli fa sottoscrivere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico, a danno di lui o di altri, è punito, non ostante la nullità derivante dall'incapacità personale[...]"

<sup>61</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 6.

più facilmente aggirabili, non raggiungevano la totale incapacità, necessaria per una sentenza di interdizione o di inabilitazione. La norma, inoltre, richiedeva ancora la sottoscrizione dell'atto, escludendo, dunque, i fatti materiali (come la consegna di un bene mobile) o i meri atti verbali, i quali avrebbero ugualmente potuto comportare effetti giuridici dannosi.

La normativa attualmente in vigore nel nostro ordinamento è quella del Codice penale del 1930, in cui il legislatore, ancora una volta, aggiorna la formulazione del reato in oggetto. Egli colloca il reato di circonvenzione di persone incapaci al Titolo XIII del Libro II, tra i delitti contro il patrimonio e, in particolare, tra quelli commessi mediante frode. Le novità previste dal codice del 1930 sono molteplici. Da un lato, esso abbandona la rigidità della formula originaria; non richiede più che il soggetto passivo sia interdetto o inabilitato, ma prevede due distinte categorie di soggetti, oltre ai minori: gli infermi psichici e i deficienti psichici. Tuttavia, al momento della redazione, il Guardasigilli, nella sua relazione al nuovo codice<sup>62</sup>, evidenzia una contraddizione tra la tutela penale e quella civile. Secondo l'art. 428 c.c. l'interdizione produce effetti dal giorno della sentenza, ma gli atti compiuti prima di quel momento possono essere annullati se si prova che la causa interdittiva sussisteva al tempo del loro compimento e se risulta la malafede di chi ha contrattato con il soggetto poi interdetto. Vanno ancora esenti da criminalizzazione le condotte commesse con e in danno di soggetti che sarebbero passibili di interdizione, almeno fino al giorno precedente la sentenza che tale interdizione avrebbe dichiarato.<sup>63</sup> Dall'altro lato, il codice non ritiene necessario che l'atto che la persona viene indotta a compiere sia un atto scritto; è sufficiente che esso "importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso". Il codice vigente elimina la riserva correlata alla nullità dell'atto derivante da incapacità personale, probabilmente perché ritenuta superflua; cancellazione, questa, che ha determinato un dibattito in riferimento alla sussistenza del reato in caso di nullità civilistica dell'atto. Per la sussistenza del reato sarebbe sufficiente la potenzialità dell'atto a produrre effetti dannosi, più che l'effettiva realizzazione dell'obbligazione.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., p. 24-26.

<sup>63</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 9.

<sup>64</sup> *Ivi*, p. 11.

In tutte queste modifiche, però, è chiaramente visibile lo spostamento di attenzione con riferimento all'oggetto di tutela: mentre le formulazioni del Codice penale francese e del primo Codice penale dell'Italia unita si preoccupavano di proteggere gli interessi patrimoniali di soggetti che, per la loro condizione, sarebbero stati più agevolmente aggirabili, la formulazione successiva non si limita più a tutelare la sfera patrimoniale ma – piuttosto – si concentra sulla condizione stessa in cui versano i soggetti, ovvero la minorazione psichica vera e propria.<sup>65</sup>

### **5. Il bene tutelato dall'art. 643 c.p.**

La questione più spinosa che si riferisce al reato di cui si tratta riguarda l'oggetto di tutela; la sua soluzione è utile, in particolare, per comprendere se l'utilizzo della fattispecie di circonvenzione quale 'sostituta' del reato di plagio sia stata coerente.

Analizzando l'evoluzione della fattispecie, partendo dal diritto romano, fino ai codici degli stati preunitari, si è sempre sostenuto che si trattasse di un reato contro il patrimonio; le modifiche, in particolare letterali, che hanno riguardato la formulazione, prima nel Codice Zanardelli e successivamente nel Codice Rocco, hanno portato diversi studiosi a ritenere che, sulla base di un mutamento storico, politico, culturale e sociale, l'intento perseguito dal legislatore con la criminalizzazione del comportamento di abuso di soggetti dotati di limitata capacità psichica, non fosse più solamente quello di proteggere i loro interessi patrimoniali, ma, piuttosto, di concentrarsi anche sulla protezione della loro persona e della loro personalità.

Nella dottrina e nella giurisprudenza contemporanee si rinvengono prevalentemente due orientamenti con riferimento all'oggetto di tutela: uno patrimonialistico e uno personalistico; ne emerge, poi, anche un terzo, il quale sembra voler costituire una mediazione tra i due orientamenti menzionati. Ai fini di garantire la completezza in questa sintetica disamina è doveroso accennare le motivazioni a sostegno di tutti e tre gli orientamenti.

---

<sup>65</sup> M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 45 ss.

## 5.1 L'orientamento patrimonialistico

Il primo orientamento, richiamando la collocazione sistematica dell'articolo all'interno del Codice penale, rimane saldo sulla visione patrimonialistica di questo delitto. Gli autori delle prime monografie e dei primi commenti all'art. 643 affermano che il bene tutelato dalla norma è il patrimonio del soggetto incapace e che l'abuso costituirebbe solamente il mezzo attraverso cui raggiungere il profitto. C'è un'esigenza sociale cui dare soddisfazione, ossia quella di tutelare la sfera patrimoniale dei soggetti 'deboli' che, da soli, a causa della loro incapacità, non sarebbero capaci di provvedere a preservare i propri interessi patrimoniali dall'intromissione di altre persone. Interessante motivazione invocata dai sostenitori della tesi della patrimonialità è quella per cui non sarebbe possibile effettuare una gradazione gerarchica dei beni protetti dall'ordinamento, sicché è difficile pensare alla tutela della libertà della persona come più importante della tutela del patrimonio di questa e viceversa.

L'inclusione, tra gli atti che importino qualsiasi effetto giuridico dannoso, del matrimonio o del riconoscimento di un figlio, che non hanno natura strettamente patrimoniale, deriva dal fatto che, come afferma qualche sostenitore di questo indirizzo, la lesione debba colpire il patrimonio in senso ampio: da un lato, si dovrebbero considerare tutte le relazioni sociali che coinvolgono il soggetto passivo come terreno fertile per la commissione del reato di circonvenzione, non potendo considerare solamente le situazioni che sono suscettibili di una valutazione di tipo monetario, dall'altro la dicitura "qualsiasi effetto giuridico dannoso", presente nella norma, non consentirebbe di limitare la considerazione degli atti posti in essere dalla vittima solamente a quelli che comportano dei danni patrimoniali.<sup>66</sup> Negli esempi appena richiamati (il matrimonio e il riconoscimento di figlio naturale) sarebbe comunque presente un risvolto patrimonialistico indiretto, che si riferisce, in particolare, alle aspettative ereditarie. Vi sono autori che ritengono che la dicitura della norma "qualsiasi effetto giuridico dannoso" sarebbe solamente frutto di un'evoluzione letterale e non una manifestazione della volontà del legislatore di includere anche atti aventi effetti a carattere non patrimoniale. Sulla base di queste

---

<sup>66</sup> G. D. PISAPIA, *Circonvenzione di persone incapaci*, in AZARA A. – EULA E. (a cura di), *Novissimo Digesto italiano*, UTET, Torino, 1959, p. 258.

considerazioni, alcuni affermano che il danno patrimoniale è sempre presente, solamente che esso non deriva direttamente dall'atto posto in essere dal soggetto incapace, succube dell'autore del reato, ma ne discende in via mediata. Vi è qualche autore che addirittura, a supporto di questo orientamento, richiama l'articolo 185 c.p.: poiché il soggetto passivo è tenuto a risarcire il danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato al terzo per via dell'atto da lui compiuto, si verificherebbe inevitabilmente un pregiudizio anche al suo patrimonio. Il pericolo di danno per il patrimonio sarebbe una costante del reato di circonvenzione, e ciò è sostenuto anche ritenendo che il termine 'profitto', contenuto nella norma, non esorbiterebbe mai dal suo significato squisitamente patrimoniale.<sup>67</sup>

Proseguendo l'esame della lettera della norma, alcuni sottolineano come il rilievo del danno cagionato a terzi non sarebbe rilevante se questo non avesse natura patrimoniale<sup>68</sup>: è difficile immaginare un danno non patrimoniale che si ripercuota verso soggetti estranei al compimento dell'atto; se poi si ritenesse che l'oggettività giuridica del reato è racchiusa nella libertà di autodeterminazione del soggetto minorato, dalla sfruttamento di questa non potrebbe derivare danno per un soggetto terzo.

La tesi ora esposta può essere oggetto di diverse critiche. Innanzitutto, è ormai diffuso in dottrina il pensiero per cui, per l'inquadramento del reato e l'individuazione del bene giuridico protetto dalla norma, non sarebbe decisiva la sua collocazione all'interno del Codice penale.<sup>69</sup> L'inquadramento della circonvenzione di persone incapaci tra i reati contro il patrimonio sarebbe solamente un retaggio delle codificazioni precedenti più che un posizionamento analizzato e studiato dal legislatore; questo emerge anche dalla relazione del Guardasigilli al progetto definitivo del codice<sup>70</sup>, che non considera la questione, nonostante anche all'epoca della redazione vi fossero delle voci di dissenso rispetto alla collocazione dell'art. 643 c.p. tra i delitti contro il patrimonio.<sup>71</sup> Per quanto riguarda, invece, l'affermazione per cui non sarebbe possibile effettuare una

---

<sup>67</sup> C. CERTO, *La circonvenzione di persone incapaci*, G. Priula editore, Palermo, 1962, p. 10-12.

<sup>68</sup> *Ibidem*.

<sup>69</sup> F. ROMANO, *La circonvenzione di persone incapaci: un reato in bilico tra l'offesa al patrimonio e quella alla libertà individuale*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 3, 1997, p. 649.

<sup>70</sup> Relazione al nuovo Codice penale, Gazzetta ufficiale n. 251/1930.

<sup>71</sup> M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., p. 226.

gradazione tra i beni oggetto di tutela, si deve ricordare che l'ultima formulazione degli articoli del Codice penale, ossia quella attuale, risale al 1930 (salvo qualche successiva modifica), periodo in cui l'Italia si trova nel pieno dell'epoca fascista e se, al tempo, l'interpretazione del codice non poteva che essere quella letterale, essa ha dovuto subire una profonda riconsiderazione con l'emanazione della carta costituzionale del 1948. Proprio a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione, i beni protetti dalle norme hanno subito un profondo ridimensionamento; il patrimonio *in primis*, che sembra essere passato in secondo piano rispetto ad altri beni, in particolare l'uguaglianza e la libertà personale.<sup>72</sup> È inevitabile volgere lo sguardo agli artt. 2, 3 e 13 Cost., che rappresentano il nucleo fondamentale della tutela della persona, la quale viene valorizzata nella sua complessiva dimensione psico-fisica. Tale innovativa visione porta con sé la necessità di rivedere quali siano i beni meritevoli di tutela, anche attraverso la norma penale.<sup>73</sup> Il fatto che la collocazione all'interno del codice costituisca un elemento utile per una migliore interpretazione, ma che abbia relativo valore ermeneutico, è testimoniato, come riportano alcuni autori<sup>74</sup>, dalla *novatio legis* intervenuta in tema di violenza sessuale; reato che, al fine di presentare una maggiore aderenza al dettato costituzionale, ha subito uno spostamento dai delitti contro la moralità pubblica (Libro II, Titolo IX) ai delitti contro la libertà personale (Libro II, Titolo XII, Capo III, Sez. II).<sup>75</sup>

In riferimento alla dicitura “qualsiasi effetti giuridico dannoso” gli autori dell'orientamento patrimonialistico hanno sostenuto che, in ogni caso, sarebbe presente un danno al patrimonio, anche laddove si tratti di atti non aventi carattere patrimoniale come il matrimonio o il riconoscimento di figlio naturale; tuttavia, è possibile che si verifichino situazioni in cui il danno patrimoniale è completamente assente: si pensi all'ipotesi in cui un soggetto straniero, allo scopo di ottenere la cittadinanza italiana, convinca un anziano signore, convivente con la moglie, a farsi riconoscere figlio, frutto di una relazione extraconiugale. Non è rilevabile alcun danno patrimoniale, in quanto il circonvenuto è percettore di una minima pensione

---

<sup>72</sup> *Ivi*, p. 225-226

<sup>73</sup> F. ALBANO, *Il reato di circonvenzione di incapace come presidio della personalità individuale: gli approdi più recenti*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 9, 2013, pp. 1893.

<sup>74</sup> M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., p. 226.

<sup>75</sup> Modifica intervenuta con l. n. 66/1996.

appena sufficiente al mantenimento dei coniugi, ma non è difficile immaginare quale potrebbe essere il danno cagionato: a) alla reputazione di quest'ultimo, che viene 'macchiata' da questa filiazione illegittima; b) alla tranquillità della sua vita coniugale, in quanto la moglie si convince di essere stata tradita.<sup>76</sup> Ciò detto, è molto difficile condividere l'assunto per cui la norma parlerebbe di "qualsiasi effetto giuridico dannoso" solamente a causa di una sua evoluzione letterale, dovendo invece ritenere che fosse volontà del legislatore ampliare il novero degli atti rilevanti ai fini della commissione del reato.

Rispetto all'argomentazione per cui il danno patrimoniale deriverebbe a seguito dell'applicazione dell'art. 185 c.p., si deve osservare che questo articolo viene in rilievo solamente laddove l'atto compiuto dall'incapace si riverberi, in termini di danno, nei confronti di un soggetto terzo, e ciò non sempre avviene, non rientrando questo effetto tra gli elementi costitutivi della fattispecie; inoltre, si deve prestare attenzione al fatto che l'obbligo di risarcimento ricade sul colpevole dell'illecito e non sul circonvenuto, che è vittima del reato, e di cui, come affermano diversi autori, deve escludersi la colpevolezza.<sup>77</sup>

A coloro i quali sostengono che il danno nei confronti di un soggetto terzo non potrebbe che essere di natura patrimoniale, è possibile rispondere che, invece, un danno non patrimoniale nei confronti dei terzi è assolutamente configurabile. Se si considera l'esempio fatto, del soggetto anziano convinto ad effettuare riconoscimento del figlio nato da una relazione clandestina, e si ipotizza che questo abbia già un altro figlio nato nel matrimonio, è chiaro che, viste le condizioni economiche disagiate del padre, nei confronti di questo figlio "legittimo" non si realizza danno patrimoniale in termini di aspettative ereditarie, ma si realizza un danno morale, stante la buona reputazione della famiglia che viene in qualche modo scalfita a causa della conoscenza di questo evento.

---

<sup>76</sup> M. L. FERRANTE, *La circonvizione*, cit., p. 228.

<sup>77</sup> Proprio Certo costruisce un'articolata argomentazione a sostegno dell'art. 185 c.p. (v. C. CERTO, *La circonvizione*, cit., p. 11), per poi affermare che il circonvenuto non si può considerare colpevole (v. *Ivi*, p. 81).

## 5.2 L'orientamento personalistico

Proprio le critiche che sono state mosse all'orientamento patrimonialistico hanno costituito il punto di partenza per l'orientamento personalistico, anche se esso era già stato prospettato da alcuni studiosi dei codici degli stati italiani preunitari.<sup>78</sup>

Tale orientamento racchiude al suo interno una gran varietà di opinioni, tutte in qualche modo relative alla figura del soggetto passivo, ma diversamente declinate. Vi rientrano: coloro che ritengono che ad essere offesa dal reato sia la libertà negoziale dell'incapace, coloro che sostengono trattarsi di una lesione alla libertà di autodeterminazione della persona<sup>79</sup> e coloro che inquadrano la fattispecie come posta tutela della personalità.

L'argomento più convincente a sostegno di questa tesi riguarda la collocazione dell'art. 643 all'interno del Codice penale, la quale sarebbe semplicemente frutto di una risalente tradizione normativa. Gli interpreti dei decenni più recenti (dagli anni '90 ad oggi) si sono soffermati sull'evoluzione letterale subita dalla norma sulla circonvenzione attraverso le codificazioni che si sono susseguite e hanno osservato come la tutela offerta dall'art. 643 c.p. si sarebbe spostata dalla protezione del patrimonio alla tutela della persona del soggetto affetto da menomazione psichica. Come si è già potuto osservare, con l'entrata in vigore del testo costituzionale, si è resa necessaria una reinterpretazione del Codice Rocco, di stampo fascista. In particolare, a ben vedere, l'art. 13 Cost. afferma che la libertà personale è inviolabile e che ogni limitazione di questa necessita di un intervento dell'autorità giudiziaria; ciò sottintende che non è possibile per un soggetto limitare in modo arbitrario e unilaterale la libertà di un altro. Il passo ulteriore da compiere, nell'interpretazione della norma all'art. 643 c.p. alla luce della carta costituzionale, è quello di affermare che per libertà personale non si deve intendere solamente quella fisica, di movimento, ma debba includersi anche quella psicologica: ogni soggetto deve essere libero, nel senso che questi, nel momento in cui esplica (o non esplica) una qualsiasi attività, ha il diritto di non subire alcuna interferenza esterna, nessun tipo di coercizione, sia essa materiale o psichica. La menomazione psichica

---

<sup>78</sup> M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., pp. 43-44.

<sup>79</sup> Tra questi M. RONCO, *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enciclopedia giuridica*, Vol. VI, Treccani, Roma, 1988, p. 8.



non può essere giustificazione all'abuso o all'interferenza da parte di un soggetto nell'altrui sfera decisionale; ai sensi dell'art. 3 Cost., tutti i cittadini hanno pari dignità sociale indipendentemente dalla loro condizione personale e, grazie al combinato disposto tra l'art. 3 e l'art. 2 Cost., è possibile affermare che la Repubblica ha l'obbligo di garantire a tutti i cittadini il rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo, oltre che essere tenuta a rimuovere tutti quegli ostacoli, di differente tipologia, che si possono interporre tra il cittadino e lo sviluppo della propria persona nel contesto sociale.

A sostegno del fatto che il delitto di cui si tratta non costituirebbe un reato a tutela del patrimonio, si pone anche l'argomentazione per cui non sempre sarebbe necessaria la configurazione di un danno patrimoniale conseguente all'atto; l'affermazione per cui sarebbe sempre sussistente un danno patrimoniale, anche indiretto, a seguito del compimento di atti quali il matrimonio o il riconoscimento di un figlio, appare criticabile se si pensa a quelle ipotesi in cui il danno patrimoniale non sussiste ma la norma viene comunque applicata. Un valido esempio è rintracciabile in una sentenza del Tribunale di Lecce<sup>80</sup>, considerata un vero e proprio momento di svolta con riferimento all'approccio giudiziario nei confronti di questa fattispecie delittuosa.<sup>81</sup> Nella sentenza considerata, il collegio ha condannato un regista per essersi presentato a casa di una ragazza quindicenne, dopo essere stato contattato dalla stessa tramite annuncio su un giornale, al fine di farle effettuare un provino. In quella situazione egli l'ha convinta, mediante lusinghe, allettamenti e false promesse, a farsi ritrarre nuda in pose e riprese filmate. Secondo il giudice, il delitto non richiede il carattere della patrimonialità con riferimento all'effetto dannoso dell'atto e, nel caso di specie, il fatto che il regista disponesse di una serie di immagini della ragazza, in cui la stessa fatica a riconoscersi per l'atteggiamento tenuto, che per la professione di lui potevano essere commercialmente utilizzabili, comportava, al di là di un danno per la moralità e il pudore della ragazza, anche il pericolo di un danno della di lei immagine, stante il fatto che il suo desiderio era quello di approcciarsi al mondo del cinema e dello spettacolo, ma non di certo nel settore pornografico.

---

<sup>80</sup> Tribunale di Lecce, sent. 13 maggio 1991, "Marra".

<sup>81</sup> PEZZANO R., *Circonvenzione di incapaci e "depatrimonializzazione" del bene tutelato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 1, 1993, p. 415.

L'attitudine a ritenere che il delitto all'art. 643 c.p. sia posto a tutela della libera determinazione della persona si è ravvisata anche in altra sentenza, questa volta del Tribunale di Salerno<sup>82</sup>, sezione distaccata di Eboli, in cui il giudice condannava il soggetto che "abusando dello stato di infermità e deficienza psichica di un vecchio zio, affetto da 'demenza senile di grado avanzato' lo induceva a redigere un testamento olografo con cui lo nominava erede universale e, successivamente, pochi mesi prima di morire, una procura generale alla gestione e all'amministrazione del suo ingente patrimonio mobiliare e immobiliare, con espressa autorizzazione a stipulare anche con se stesso ed in conflitto d'interessi, senza obbligo di rendiconto. Il tutto all'oscuro e in danno dei coeredi". Nella nota a tale sentenza<sup>83</sup> si sottolinea il carattere patrimonialistico del delitto in oggetto osservando però come il patrimonio abbia assunto, nel nostro ordinamento, una nuova e diversa funzione personalistica, nel senso di essere considerato bene funzionale all'esplicazione delle esigenze dell'individuo e tutelato in funzione della dignità e dello sviluppo della persona umana.

Un ulteriore spunto utilizzato dalla dottrina per avvalorare l'orientamento in questione riguarda il fatto che, anche laddove non si verifichi un danno, l'elemento sempre presente sarebbe la "lesione (nei confronti del minorato, N.d.A.) alla libera esplicazione della sua attività. Mentre infatti la prima offesa è solo eventuale, la seconda è costante ed essenziale"<sup>84</sup>; a differenza dell'offesa cagionata alla libera determinazione del soggetto, la lesione per il patrimonio non sarebbe altrettanto costante perché la realizzazione di un danno effettivo a seguito del compimento dell'atto da parte dell'incapace non è elemento essenziale della fattispecie; esso può anche essere solo eventuale e non verificarsi.

È bene notare, tuttavia, che nemmeno la teoria personalistica va esente da critiche, anche se le obiezioni che si possono muovere sono in numero inferiore rispetto a quelle che si sono elencate contro la tesi patrimonialistica.

Per iniziare, se il reato fosse posto a tutela della libertà del soggetto passivo, o della sua personalità, questi sarebbe l'unico offeso dal reato e non si comprenderebbe per che motivo il legislatore abbia inserito nella norma la figura

---

<sup>82</sup> Tribunale di Salerno, sez. distaccata di Eboli, 10 febbraio 2012, Est. Berni Canani.

<sup>83</sup> F. ALBANO, *Il reato di circonvenzione di incapace*, cit., p. 1893.

<sup>84</sup> M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 25.

del soggetto terzo; vero è, però, che si potrebbe sostenere che questi sia solamente un soggetto danneggiato e non un offeso dal reato, con la sua conseguente esclusione dai soggetti legittimati a presentare querela ai sensi dell'art. 649 c.p.

Altro problema che deve sollevarsi con riferimento all'opinione personalistica è che, ritenendo in via generica che la norma si ponga a tutela dei soggetti incapaci, essa non consente l'individuazione di un bene giuridico univoco; ciò si è visto all'inizio del presente paragrafo dove si sono elencate le diverse opinioni sull'oggetto di tutela della norma ( si sono sottolineate le diverse opinioni: tutela della libertà di autodeterminazione, della personalità, della libera attività negoziale). Perché possa dirsi individuato il bene giuridico, questo deve emergere con riferimento a tutte le categorie di persone incapaci considerate dalla norma; eppure, vi sono situazioni in cui la libertà negoziale o di autodeterminazione non sussiste, si pensi agli incapaci e ai minori che non hanno capacità giuridica, salve le ipotesi di emancipazione di questi ultimi.<sup>85</sup>

### **5.3 L'orientamento della plurioffensività**

A cavallo tra le due tesi esposte si colloca quella che propende per un inquadramento del delitto tra le fattispecie plurioffensive; tuttavia, non è possibile parlare di una vera e propria equidistanza in quanto la tesi tende maggiormente verso l'orientamento personalistico. Alla tutela patrimoniale che, anche a seguito dell'evoluzione normativa, perde di pregnanza, si accosta e tende a prevalere la tutela della persona. Sebbene questo orientamento intermedio possa sembrare una valida soluzione al conflitto tra i due orientamenti maggioritari, consentendo di superare i dubbi ermeneutici sulla fattispecie in esame, difficilmente è possibile ritenere la plurioffensività come soluzione al problema. Se si affermasse la possibilità di rinvenire in questa fattispecie una pluralità di beni tutelati, nulla impedirebbe di effettuare lo stesso ragionamento anche con riferimento a fattispecie diverse. In questo modo, verrebbe messo in crisi il principio di necessaria offensività, che sia la giurisprudenza della Corte costituzionale, che i progetti di riforma del Codice penale e della Costituzione hanno recepito. Il principio di offensività afferma che non ci può essere reato senza offesa al bene giuridico, ed è

---

<sup>85</sup> M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., pp. 235-236.

proprio questo elemento a garantire, assieme ad altri, il rispetto del principio di legalità e la tipicità del reato. Se i beni protetti dalla norma sono più di uno, la giurisprudenza potrebbe orientarsi nel senso di applicarla anche quando ad essere leso sia uno solo di questi beni e non tutti contemporaneamente, creando confusione. Seguendo questa via, poi, si giungerebbe a snaturare anche la funzione del bene giuridico quale ‘stella polare’ nello studio delle norme, in quanto il giurista si troverebbe di fronte a diverse possibilità di interpretazione, tutte egualmente valide.<sup>86</sup>

Infine, sebbene l’orientamento plurioffensivo possa idealmente rappresentare un valido compromesso, esso raccoglie in sé tutte le critiche che già sono state mosse all’una e all’altra delle teorie che tenta di conciliare, il che lo rende, nella pratica, meno adatto a definire quale sia il bene giuridico tutelato dalla fattispecie delittuosa che si sta considerando.

---

<sup>86</sup> *Ivi*, pp. 237-239.

## CAPITOLO II

# LA STRUTTURA DEL REATO DI CIRCONVENZIONE DI PERSONE INCAPACI

### 1. I soggetti passivi

Il reato di circonvenzione di persona incapace individua alcune precise tipologie di soggetti passivi i quali, ancor prima di essere soggetti passivi del reato, sono soggetti passivi dell'azione di induzione.<sup>1</sup> Si tratta di persone che vengono scelte dall'autore del reato proprio per una loro particolare situazione soggettiva, che il legislatore ha identificato in minore età, infermità o deficienza psichica. I redattori del codice hanno voluto anche configurare in modo diverso l'azione tipica del reato, richiedendo l'abuso "dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza" nel caso di minori, e "del loro stato di infermità o di deficienza psichica" nel caso di persone maggiorenni.<sup>2</sup>

Si deve ricordare che, inizialmente, dottrina e giurisprudenza ritenevano non realizzabile il reato qualora si fosse rivolto nei confronti di infante o di persona completamente incapace di intendere e di volere, perché in questi casi non sarebbe possibile strumentalizzarne il consenso. In tempi più recenti, grazie anche all'approfondimento degli studi di psichiatria e psicologia, si è affermato che le predette situazioni mantengono comunque una, seppur minima, forma di capacità, sebbene non sia sempre possibile la sua esternazione; per questo motivo si ritiene poco ragionevole effettuare una distinzione tra diverse categorie di incapaci.<sup>3</sup>

L'inclusione dei totalmente incapaci e degli incapaci di fatto risponde ad un'esigenza di maggiore concretezza della tutela<sup>4</sup> e ad una volontà di svincolarsi dall'accertamento in sede civile dell'incapacità del soggetto, richiesto nelle formulazioni precedenti delle norme sul delitto in questione.<sup>5</sup> Questa scelta, tuttavia, non esonera dal verificare caso per caso la sussistenza dell'abuso, anche

---

<sup>1</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 45; M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 47; G. D. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 254 ss.

<sup>2</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 44.

<sup>3</sup> M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 2.

<sup>4</sup> Sarebbe impensabile pensare di proteggere i deficienti psichici e non i totalmente incapaci, anche alla luce del maggior disvalore della condotta posta in essere verso di loro.

<sup>5</sup> Il riferimento è, come si è visto, all'art. 415 del codice Zanardelli del 1889.

laddove ci sia la certezza della minore età o sia intervenuta sentenza di interdizione o inabilitazione; questi sono dei meri dati oggettivi che assumono valore di elementi di prova liberamente valutabili dal giudice.<sup>6</sup>

### 1.1 Soggetti minorenni

I primi soggetti ad essere menzionati nella norma, e già oggetto di tutela nei codici brevemente analizzati nel capitolo precedente, sono i minori di età, in relazione ai quali si parla di abuso dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza.

Prima del 1975 si pone un problema con riferimento alla persona minorenni, perché il Codice penale fissa il limite d'età per essere soggetti penalmente imputabili in anni diciotto ma, in accordo con la disciplina civilistica, considera maggiore di età il soggetto che abbia compiuto gli anni ventuno. Ne deriva una disparità di trattamento: chi è tutelato contro la circonvenzione, considerato 'incapace' in quanto ha meno di ventun anni, può essere accusato di reato, se maggiore di diciotto anni, perché capace di intendere e di volere. Qualche autore tenta di dare una spiegazione a questa scelta del legislatore e afferma che la capacità di una persona di distinguere il bene dal male, definita 'maturità etica', si forma prima della capacità di gestire adeguatamente i propri interessi economico-patrimoniali.<sup>7</sup> In quest'ottica, la disciplina del codice è dunque coerente, anche se non tutta la dottrina condivide questo tipo di interpretazione. Vi è, infatti, chi critica questo orientamento e ritiene che in questo modo vi sia una "restrizione della sfera della tutela del minore non sempre facilmente accettabile e giustificabile".<sup>8</sup>

Con la legge n. 39 del 1975 la questione viene parzialmente risolta: l'art. 1 della norma<sup>9</sup> dispone la modifica dell'art. 2 del Codice civile e viene fissato in diciotto anni il limite per il raggiungimento della maggiore età.

---

<sup>6</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 19.

<sup>7</sup> Vedi C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 46.

<sup>8</sup> G. MARINI, *Incapaci (Circonvenzione di)*, in *Digesto delle discipline penali*, UTET, Torino, 1992, p. 67 ss.

<sup>9</sup> Art. 1 l. n. 39/1975: L'articolo 2 del Codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2. - (Maggiore età. Capacità di agire). - La maggiore età è fissata al compimento del diciottesimo anno. Con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita una età diversa. Sono salve le leggi speciali che stabiliscono un'età inferiore in materia di capacità a prestare il proprio lavoro. In tal caso il minore è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro".

Alcuni problemi, però, rimangono ancora aperti: in particolare ci si è chiesti se il delitto sia configurabile nei confronti di un minore emancipato; o, meglio, se il delitto può sussistere se, per l'atto che il minore è indotto a compiere, la legge gli riconosce la capacità di agire.

Si scontrano due orientamenti. Per l'orientamento restrittivo, una volta che il minore acquista la capacità di agire con riferimento ad alcuni atti, non potrebbe poi perderla davanti al delitto di circonvenzione; la fattispecie può essere, eventualmente, fatta rientrare sotto il delitto di truffa. Per i sostenitori di tale orientamento, l'emancipazione gioca un ruolo fondamentale nell'affermare l'effettiva commissione del reato: essa costituisce una sorta di deroga al limite di età previsto dalla norma. Di conseguenza, solamente fuori dai casi derogati sussiste il delitto di circonvenzione di incapace.<sup>10</sup> L'orientamento che, invece, punta ad estendere la tutela, ritiene che l'art. 643 c.p. considera tutti i minori, indistintamente, e gli autori sostengono che l'emancipazione non determina capacità giuridica piena, perché per il compimento di determinati atti è richiesta comunque l'assistenza di un curatore. Alcuni autori appoggiano questa teoria e affermano che non si dovrebbero leggere le norme civili e le norme penali come delle integrazioni reciproche, ma piuttosto come autonome forme di tutela; le eccezioni riguardanti l'età con riferimento all'art. 643 c.p. non dovrebbero nemmeno sorgere.<sup>11</sup> Essi sostengono che, così come sono tutelati gli inabilitati, comunque dotati di una minima capacità di agire, altrettanto devono esserlo i minori emancipati; si genererebbe, altrimenti, un'ingiusta disparità di trattamento.<sup>12</sup>

Perché sussista il reato in questione, non è sufficiente l'induzione del minore a compiere un qualsiasi atto, ma è necessario che sia presente uno sfruttamento dei suoi bisogni, delle sue passioni o della sua inesperienza. La presunzione di incapacità che assiste il minore, non fa automaticamente discendere il reato di circonvenzione; l'oggetto dell'abuso non è la minore età di per sé, ma essa deve essere corroborata da una delle condizioni menzionate in cui il soggetto può trovarsi, tanto che il reato *de quo* non sussiste quando le medesime situazioni

---

<sup>10</sup> In questo senso si pongono: D. ANGELOTTI, *Circonvenzione di persone incapaci*, in FLORIAN E. (diretto da), in *Trattato di diritto penale*, Vol. IV, UTET, Torino, 1936; A. DE MARISCO, *Delitti contro il patrimonio*, Jovene, Napoli, 1951.

<sup>11</sup> M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 50 ss.

<sup>12</sup> M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 2; D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 70

sono sfruttate nei confronti di un soggetto maggiorenne. È necessario, ordunque, verificare la sussistenza del rapporto causale tra incapacità del soggetto (la quale può derivare da bisogni, passioni o inesperienza) e compimento dell'atto dannoso e per questo è fondamentale chiarire il significato dei termini utilizzati dal legislatore

Sotto al termine 'bisogni' devono inquadrarsi le esigenze organiche, intellettuali e morali dell'individuo, indipendentemente da quale sia la rilevanza etica, economica o sociale che queste hanno.<sup>13</sup> Si tratta di situazioni cui a volte ci si deve opporre ma a cui non sempre si è in grado di resistere e tale debolezza, nel soggetto minore, può determinare una minore capacità di discernimento offuscando la sua capacità di scelta e generando, di fatto, un'incapacità psichica.<sup>14</sup>

Per quanto riguarda le 'passioni', in psicanalisi questo termine assume un significato preciso che viene riassunto come "complesso dinamismo affettivo capace di determinare durevolmente il soggetto attratto da una tendenza cagionando in esso stati emotivi e sentimentali a cui corrispondono atteggiamenti soggettivi e azioni anormali conseguenti a un'alterazione nei giudizi di valore o a deformazioni nei processi ideativi, razionativi e pratici comprese nelle finalità passionali".<sup>15</sup> In breve, in concomitanza con la minore età, le passioni (siano esse amorose, politiche, religiose, sportive,...) spingerebbero il soggetto ad agire in un certo modo, non avendo la capacità di resistere alle pulsioni e alle sue reazioni emotive<sup>16</sup>; ciò rende l'individuo più facilmente circonvenibile.

Con riferimento all' 'inesperienza' menzionata dalla norma, alcuni consigliano di guardare al significato proprio del termine. Attualmente le definizioni di inesperienza più diffuse sono: "mancanza o difetto di esperienza"<sup>17</sup>; "mancanza di esperienza, di pratica"<sup>18</sup>; "mancanza o difetto di esperienza, condizione di chi è inesperto sia della realtà pratica in genere sia di una determinata sfera della realtà, o di un'attività particolare".<sup>19</sup> Chi abusa dell'inesperienza del

---

<sup>13</sup> G. MARINI, *Incapaci (Circonvenzione di)*, cit., p. 315; C. Certo, *La circonvenzione*, cit., p. 49.

<sup>14</sup> M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., p. 73.

<sup>15</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 51.

<sup>16</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 69.

<sup>17</sup> *Dizionario di Italiano*, HOEPLI, [www.dizionari.repubblica.it/Italiano/I/inesperienza](http://www.dizionari.repubblica.it/Italiano/I/inesperienza).

<sup>18</sup> N. ZINGARELLI, *Inesperienza* (voce), in *Lo Zingarelli. Vocabolario della Lingua Italiana*, Bologna, Zanichelli, 2012.

<sup>19</sup> *Vocabolario online*, Treccani, [www.treccani.it/vocabolario/inesperienza](http://www.treccani.it/vocabolario/inesperienza).



soggetto minore, dunque, approfitta della sua scarsa conoscenza della realtà, della vita di relazione o del modo di regolare i propri interessi economico-patrimoniali; si tratta di un'inesperienza generale, che riguarda tutti i profili della vita sociale e non dell'inesperienza giuridica in particolare. Quest'ultima, intesa quale mancata conoscenza dei criteri normativi<sup>20</sup>, molto spesso si ritrova anche in persone adulte, non potendo pretendere che chiunque sia a conoscenza nel dettaglio del nostro sistema giuridico, che è vastissimo e mosso da meccanismi molto delicati e complessi. La mancanza di esperienza del minore, sia chiaro, non deve essere data in una forma clinicamente rilevante, altrimenti si rientrerebbe in altra autonoma categoria protetta dalla norma in questione; essa deve dipendere proprio alla poca maturità del soggetto, in termini di anni vissuti in relazione con gli altri, e dalla sua scarsa conoscenza su come normalmente si svolgono determinate cose, attività, o situazioni.

Al termine di questa disamina, è possibile affermare che la valutazione dell'atto compiuto dal soggetto minore, non può mai prescindere dall'indagine sulla sua personalità.<sup>21</sup> Ove manchino impulsi determinati da elementi esterni, quali i bisogni, le passioni o la scarsa conoscenza, egli sarebbe capace di autodeterminarsi, valutando attentamente le conseguenze che potrebbero derivare dagli atti da lui compiuti.

## **1.2 Soggetti maggiorenni**

Con riguardo ai soggetti maggiorenni che fossero vittime del reato di circonvenzione, si può osservare un progressivo aggiornamento della fattispecie; si tratta di un'evoluzione avviata inizialmente con la presa di distanza dalla dichiarazione giudiziale di incapacità e proseguita con l'introduzione del concetto di deficienza psichica.

La dottrina concorda nell'affermare che l'accostamento della deficienza psichica all'infermità non deve essere letto come una sottolineatura della medesima

---

<sup>20</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 52.

<sup>21</sup> Come afferma D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 72: "[...] le presunzioni legali d'incapacità civile, una volta che assumono i connotati dei presupposti del reato di circonvenzione, si convertono in mere presunzioni semplici, concretandosi l'azione delittuosa nell'abuso non di una presunzione legale ma di uno stato di minorazione psichica che deve essere effettivo e presente al momento del fatto".

situazione, con il rischio di cadere nel tautologico, ma come il riconoscimento di distinte condizioni che possono investire il soggetto passivo. Lo stesso legislatore del 1930 ritiene, infatti, che una delle mancanze del Codice Zanardelli fosse proprio il vuoto di tutela con riferimento ai soggetti gravati da menomazioni psichiche non sufficientemente gravi da giustificare una sentenza di interdizione o di inabilitazione. Stando alla lettera della norma, l'utilizzo della disgiuntiva 'o' per distinguere i due concetti suffraga l'ipotesi per cui è sufficiente la sussistenza di una sola delle due situazioni.<sup>22</sup>

### 1.2.1 L'infermità

Tra i soggetti protetti dalla norma che si sta esaminando rientrano gli infermi. Tuttavia, non è chiaro se anche al termine 'infermità' sia da attribuire il carattere 'psichica' che compare nella formulazione della norma. In campo scientifico, infatti, l'utilizzo del vocabolo 'infermità psichica' non convince; rimane oscuro quale si debba considerare come 'normalità psichica' e di conseguenza non è possibile dare una definizione certa di sanità mentale o di malattia.<sup>23</sup> Eppure, in quanto trattasi di presupposto del reato, la definizione di 'infermità' da accogliersi deve essere sufficientemente chiara per consentire una tutela penale adeguata a tutte le situazioni a rischio.

Il concetto giuridico di infermità psichica risulta sicuramente di più facile definizione rispetto a quello di deficienza psichica. Per una parte degli autori la nozione ricomprenderebbe sia le malattie mentali (ad esempio, la schizofrenia) sia le anomalie mentali (come il disturbo da personalità psicopatica)<sup>24</sup> che determinino l'incapacità del soggetto di vivere nel contesto sociale. Infermo psichico sarebbe, allora, chi manifesta una diminuzione della sua capacità di intendere e di volere,

---

<sup>22</sup> D. DAWAN, *La circonvensione*, cit., p. 23.

<sup>23</sup> T. BANDINI – M. LAGAZZI, *L'indagine psichiatrico-forense sull'anziano vittima di circonvensione di incapace*, in *Rivista italiana di medicina legale*, fasc. 12, 1990, p. 770: "[...] la definizione di "normalità" psichica è estremamente relativa, poiché fa riferimento alle nozioni di benessere e di buon inserimento sociale, parametri generici e non strettamente adattabili alle diversificate realtà, istanze e problematiche degli individui".

<sup>24</sup> M. MATTIA, *Sull'oggettiva riconoscibilità dello stato di deficienza psichica della vittima come presupposto tacito del fatto di circonvensione di incapaci*, in *Giurisprudenza penale web*, fasc. 11, 2018, p. 4; M. RONCO, *Circonvensione*, cit., p. 3.

cioè una minorazione della sua sfera volitiva e intellettuale, derivante da una situazione morbosa, ossia da una causa patologica.<sup>25</sup>

Per altra parte degli autori che si sono occupati del tema, invece, non sarebbe necessario che lo stato di infermità in cui versa il soggetto sia inquadrabile tra le affezioni morbose indicate dalla scienza psichiatrica, ma sarebbe sufficiente la menomazione della capacità di intendere e di volere; ecco che per infermità debba intendersi anche quella fisica, purché essa si riverberi sull'equilibrio mentale del soggetto e sulle sue funzioni volitive<sup>26</sup> (es. il soggetto affetto da tumore al cervello che gli provochi scarsa lucidità e infarto cerebrale<sup>27</sup>). Chi sostiene tale tesi osserva che il concetto riguarda da vicino anche il tema dell'imputabilità e che, in tale ambito, tra le infermità rientrano anche quelle fisiche, in particolare quelle che incidono sulla psiche, tra cui tossicodipendenze, ipoglicemie, disturbi della circolazione.<sup>28</sup>

L'infermità, sia essa quella fisica o quella psichica, presenta alti indici di variabilità e di intensità che si riverberano di conseguenza in modo maggiore o minore sul soggetto a seconda della fase della stessa in cui esso si trova. Sarebbe scorretto affermare che la presenza della malattia determina genericamente e generalmente il soggetto ad essere circonvvenuto; si ritiene di dover sottolineare, invece, che l'infermità di cui si tratta non deve necessariamente essere una situazione abituale e continua, essendo sufficiente che essa sia presente nel momento cronologico in cui il fatto è commesso, basta che sia una situazione temporanea ma sufficiente a determinare un'incapacità di agire nel momento in cui il reato viene in essere.<sup>29</sup>

Ci si deve chiedere, alla luce di quanto fin qui esposto, se il reato di circonvensione possa essere commesso nei confronti di un totale infermo di mente. La questione sorge dal fatto che la relazione del Guardasigilli al Codice penale ritiene necessaria, per la realizzazione del reato, l'incontro tra due volontà; l'adescamento o l'abbindolamento presuppongono necessariamente che permanga

---

<sup>25</sup> M. SINISCALCO, *Circonvensione*, cit., p. 49; G. PISAPIA, *Circonvensione*, cit., p. 256; D. DAWAN, *La circonvensione*, cit., p. 29; C. CERTO, *La circonvensione*, cit., p. 54.

<sup>26</sup> D. DAWAN, *La circonvensione*, cit., p. 29.

<sup>27</sup> Cassazione civile, sez. II, sent. n. 23277/2013.

<sup>28</sup> D. DAWAN, *La circonvensione*, cit., p. 30.

<sup>29</sup> C. CERTO, *La circonvensione*, cit., p. 55; D. DAWAN, *La circonvensione*, cit., p. 36.

un minimo di capacità psichica su cui agire.<sup>30</sup> La persona totalmente incapace non godrebbe di tale requisito, ed è questo il motivo che spinge taluni a sostenere che il reato non sarebbe configurabile verso questa categoria di soggetti, potendo invece configurarsi un reato di tipo diverso, per esempio il furto. Per altri, invece, la norma non opererebbe alcuna distinzione all'interno della categoria degli infermi, la stessa lettera dell'articolo indica, infatti, “[...] persona, anche se non interdetta o inabilitata”; il che rende evidente il riferimento tanto al vizio totale quanto a quello parziale di mente. Ci si trova concordi con l'indirizzo che sostiene che non sia coerente escludere dalla tutela i totalmente incapaci. Da un lato perché applicando la disciplina del furto sono necessari presupposti differenti, tra cui la dazione di un bene mobile o di un documento, i quali venendo meno escludono l'applicazione della fattispecie; dall'altro perché verrebbe sanzionato con una pena inferiore un comportamento considerato assai più grave e deplorabile in quanto commesso nei confronti di persone maggiormente bisognose di protezione.<sup>31</sup>

### **1.2.2 La deficienza psichica**

Se già la definizione del concetto di infermità aveva generato non pochi problemi, ancor più ne pone quella da attribuire al concetto di deficienza psichica. In particolare è necessario chiedersi quanto essa si discosti dalla nozione di infermità e in che termini; se sia una definizione avulsa da qualsiasi concetto medico; quando e come essa sia riconoscibile in un soggetto.

Si ritiene maggiormente condivisibile la teoria per cui, essendo chiaramente menzionata nell'art. 643 c.p., la deficienza psichica è qualcosa di altro rispetto all'infermità. L'intento del legislatore è quello di utilizzare tale definizione per punire condotte che altrimenti non si potrebbero perseguire, non essendo individuabile un'infermità nel soggetto passivo. Il concetto deve intendersi come puramente giuridico<sup>32</sup>, e vi si devono riferire tutte quelle situazioni di minorazione intellettiva, di limitata intelligenza o di esperienza, di menomazione psichica, le quali, pur non essendo determinate da una patologia o non potendo rientrare nel

---

<sup>30</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 37.

<sup>31</sup> M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 50; G. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 256; M. RONCO, *Circonvenzione*, p. 3.

<sup>32</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 45; M. MATTIA, *Sull'oggettiva riconoscibilità dello stato di deficienza psichica*, cit., p. 7.

concetto di infermità (per il fatto di essere lievi), determinino comunque un indebolimento delle funzioni volitive o affettive che più facilmente rendono il soggetto sensibile all'altrui suggestione. Se il termine non fosse inteso come esclusivamente giuridico, ma si tendesse alla definizione che di esso fornisce la scienza psichiatrica, si dovrebbe avere riguardo esclusivamente a situazioni patologiche, ed è chiaro che si determinerebbe un'esclusione ingiustificata di alcuni soggetti dall'alveo della tutela. La deficienza psichica è, da molti, definita come una zona grigia<sup>33</sup> in cui si collocano coloro che si trovano in bilico tra l'infermità di mente, intesa in senso clinico, e la sanità mentale. L'introduzione di questo termine, avvenuto con il codice del 1930, ha lo scopo di comprendere tra le persone protette quelle che, pur non essendo inferme, vivano in condizioni sociali, personali, culturali o si trovino in stati transitori di attitudini psichiche o psicologiche tali da essere esposte all'opera di suggestione di soggetti terzi.<sup>34</sup> Anche la giurisprudenza si è schierata per l'accoglimento della distinzione tra il concetto di infermità e di deficienza psichica e le pronunce di merito sul punto sono pressoché uniformi<sup>35</sup>: "lo stato di deficienza psichica [...] va inteso in senso ampio, comprensivo di qualsiasi minorazione, anche temporanea, della sfera intellettuale, volitiva o affettiva del soggetto passivo e può quindi derivare dalla fragilità del carattere, dalla vecchiezza e, in genere, da ogni altra analoga situazione che si presti agli abusi, indipendentemente da uno specifico quadro morboso clinicamente identificabile secondo le comuni classificazioni neurologiche e psichiatriche"<sup>36</sup> oppure "la legge distingue l'infermità psichica dalla deficienza psichica per comprendere tutte le forme, anche non morbose, di abbassamento intellettuale, di menomazione del potere di critica, di indebolimento della funzione volitiva o affettiva, che rendono facile la suggestionabilità e diminuiscono i poteri di difesa contro le insidie altrui".<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 3.

<sup>34</sup> *Ibidem*. Così anche: P. PALLADINO, *Sul concetto di deficienza psichica nel delitto di circonvenzione di persone incapaci* (Nota a Tribunale di Bologna, sent. 25 maggio 1995), in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 4, 1995, p. 762; M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., p. 87 ss.; C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 59; M. MATTIA, *Sull'oggettiva riconoscibilità dello stato di deficienza psichica*, cit., p. 7; M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 49-50.

<sup>35</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 46 ss.

<sup>36</sup> Cassazione penale, sez. V, sent. n. 6782/1977.

<sup>37</sup> Cassazione penale, sez. V, sent. n. 2237/1979.

Anche da quanto appena esaminato, è possibile osservare che il concetto di deficienza psichica è abbastanza ampio da comprendere “non solo le condizioni psicopatologiche che risultano sfumate e meno gravi rispetto quelle che caratterizzano l’infermità, ma anche le situazioni cliniche al di fuori della psicopatologia vera e propria”<sup>38</sup>; essa può derivare “anche da cause non patologiche, manifestandosi semplicemente con forme anche non morbose di abbassamento intellettuale, di menomazione della capacità di discernimento critico o della funzione affettiva tali da rendere possibile l’opera di altrui suggestione”.<sup>39</sup> Si ricomprende, così, qualsiasi minorazione delle facoltà intellettive, anche quelle ricollegabili a fattori quali l’ingenuità, l’isolamento, la scarsa cultura, la rozzezza, la *rusticitas*, la vecchiaia e così via.<sup>40</sup> In realtà, nella relazione al Codice penale redatta dal Guardasigilli, tra le cause di minorazione psichica era inserito anche il sesso; il riferimento è chiaramente all’inferiore considerazione della donna al tempo della stesura del codice, discriminazione che, ad oggi, non è più tollerabile e dunque da intendersi decisamente superata. C’è da sottolineare, però, che le situazioni che si sono indicate non sono sufficienti, da sole, a determinare la deficienza psichica; non è possibile che queste situazioni determinino una presunzione legale, ma piuttosto devono essere vagliate a seconda del caso concreto. La minorazione deve essere tale che, se non vi fosse stata, l’atto non sarebbe stato posto in essere.<sup>41</sup> In generale, dunque, la deficienza psichica sarebbe una generica situazione di minorata difesa psichica, derivante dalle situazioni più disparate, tale da determinare nel soggetto l’incapacità di gestire il proprio patrimonio o i propri interessi in modo consapevole.<sup>42</sup>

---

<sup>38</sup> Tribunale di Milano, sent. 20 giugno 1997, “Ambrosiano”.

<sup>39</sup> Tribunale di Ancona, sent. 20 marzo 1996, “Barbaresi e altro”.

<sup>40</sup> P. PALLADINO, *Sul concetto di deficienza psichica*, cit., p. 762; G. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 256.

<sup>41</sup> P. PALLADINO, *Sul concetto di deficienza psichica*, cit., p. 763.

<sup>42</sup> G. AMATO, *Una estensione della tutela penale anche a chi non è infermo di mente* (Nota a Cassazione pen, sez. II, sent. 40383/2006), in *Guida al Diritto*, fasc. 11, 2007, p. 63; S. CORBETTA, *La struttura soggettiva del delitto di circonvenzione di persona incapace*, in *Diritto penale e processo*, fasc. 4, 2007, p. 447; M. MATTIA, *Sull’oggettiva riconoscibilità dello stato di deficienza psichica*, cit. p. 7.

### 1.2.3 L'anzianità

Sebbene l'anziano non venga mai menzionato apertamente in alcuna delle formulazioni che la fattispecie ha assunto nel corso del tempo, la vecchiaia è stata ricompresa da diversi autori all'interno del macro-settore della deficienza psichica.

Nella popolazione nazionale si registra un progressivo aumento dell'invecchiamento, entro il 2050 le persone over 65 nel nostro paese potrebbero assestarsi attorno al 35% del totale<sup>43</sup> e l'Italia starebbe diventando il paese 'più vecchio' del mondo dopo il Giappone. A tale progressivo innalzamento dell'età media, corrisponde anche un mutamento della tipologia di reati commessi nei confronti della popolazione anziana.<sup>44</sup>

Con l'avanzare dell'età, nella persona intervengono dei mutamenti organici, inevitabili, che indeboliscono il corpo ed è facilmente rilevabile l'incremento, nella popolazione anziana, di certe tipologie di patologie quali diabete, osteoporosi, cardiopatie. A questo declino fisico spesso si accompagna anche un decadimento cognitivo, frequentemente relazionato a disturbi del sistema nervoso centrale.<sup>45</sup> Tuttavia, accade pure che ad un'instabilità a livello fisico non corrisponda un'altrettanto marcata perdita di lucidità e proprio il contrasto tra stato fisico e vivida permanenza di bisogni e desideri genera un malessere esistenziale che, allo stesso modo della patologia organica, può degenerare in disturbi da stati depressivi come ansia, angoscia, fobia, insonnia. A questo si aggiunga che la modificazione della vita di relazione è altrettanto capace di determinare nel soggetto anziano una sofferenza. Nella terza età l'affettività diventa un'area particolarmente vulnerabile nell'individuo; anche se non è rinvenibile un decadimento cognitivo importante, essa può portare ad una condizione di vulnerabilità tale da rientrare nell'ipotesi di deficienza psichica. Ecco che, nell'esame della fattispecie, assume particolare rilievo anche la relazione tra vittima del reato e il presunto circonvettore. L'impronta egoistica ed egocentrica in cui l'affettività

---

<sup>43</sup> ISTAT, *Futuro della popolazione: meno residenti, più anziani, famiglie più piccole*, Previsioni della popolazione residente e delle famiglie, 2021.

<sup>44</sup> La Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, in occasione del 63° Congresso Nazionale SIGG, fissa il limite in cui un soggetto può considerarsi anziano a partire dal 75° anno di età. Un posticipo di ben un decennio rispetto a quanto prospettato da Otto Von Bismarck che, invece, riteneva anziano il soggetto che avesse compiuto i 65 anni. Vedi *Quando si diventa anziani?*, in [www.sigg.it](http://www.sigg.it), 2018.

<sup>45</sup> P. CIPOLLA, *L'anziano vittima dei reati patrimoniali*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 12, 2011, p. 3019.

inevitabilmente si evolve con il raggiungimento dell'età senile può degenerare, a causa di un anomalo bisogno di personale gratificazione, in un investimento affettivo tale da non consentire più una percezione realistica della realtà e di conseguenza infondere una fiducia spropositata nei confronti di chi intende utilizzare l'anziano come mezzo per raggiungere i propri scopi e non come persona di cui ci si dovrebbe prendere cura.<sup>46</sup>

Le situazioni cui si è fatto cenno altro non sono che una serie di cause che possono più facilmente condurre la persona anziana verso la vittimizzazione. Il sempre più frequente isolamento di queste persone le pone in una doppia situazione di pericolo: da un lato diventano preda più appetibile dei malfattori, in particolare per i reati contro il patrimonio, e dall'altro favoriscono la rinuncia alla denuncia dei reati subiti, oltre che rendere più difficile l'intervento esterno a loro protezione; motivo per cui in questo ambito la cifra oscura è sempre molto elevata. Per quanto riguarda il reato di circonvenzione di incapace, dunque, diventa fondamentale analizzare le informazioni cliniche suddette e verificare se ricadano o meno in un'ipotesi di infermità o deficienza psichica, posto che l'anzianità non può configurare a priori una condizione tale da rendere l'individuo maggiormente circonvenibile.

## **2. La condotta del soggetto attivo**

I due cardini attorno a cui ruota la condotta tipica della circonvenzione di persone incapaci sono l'induzione e l'abuso; questi due elementi devono sussistere congiuntamente<sup>47</sup>, tanto che se c'è induzione senza abuso, o abuso senza induzione, la fattispecie non è configurabile.<sup>48</sup>

La base su cui si innesta l'abuso, nel reato di circonvenzione di persona incapace, è sicuramente la situazione di incapacità del soggetto passivo; quello è il suo terreno d'azione. Esso non sarebbe semplicemente il modo per ottenere il consenso del soggetto incapace a concludere un negozio giuridico, ma il solo mezzo

---

<sup>46</sup> C. BARBIERI – A. LUZZAGO, *L'affettività dell'anziano nell'ipotesi di circonvenzione di incapace: considerazioni tecnico-valutative*, in *Rivista italiana di medicina legale*, fasc. 3, 2006, p. 563.

<sup>47</sup> A. TENCATI, *Alcune riflessioni sul delitto di circonvenzione di incapaci*, in *Rivista penale*, 1988, p. 431.

<sup>48</sup> G. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 257; M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 4; M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 47.



indicato dalla norma per raggiungere tale obiettivo<sup>49</sup>, ed è per questo motivo che si pone la necessità di sviscerare il significato esatto che questo termine assume all'interno dell'art. 643 c.p..<sup>50</sup> Trattandosi di un problema di teoria generale, l'ordinamento difetta di norme di carattere generale che diano una definizione univoca del concetto di abuso: tendenzialmente esso fa riferimento a situazioni soggettive di potere e di diritto; in particolare, l'abuso consisterebbe in una condotta che esorbita dai limiti previsti per l'esercizio di un diritto o di una facoltà, conferito da un soggetto ad un altro (si pensi all'abuso di potere in ambito civilistico, all'abuso di posizione dominante in ambito commerciale, ad abuso della qualità di pubblico ufficiale nel reato di concussione). In linea con questi esempi, si dovrebbe classificare l'abuso come un 'uso illecito' e affermare che la norma punisce la violazione del dovere di non instaurare rapporti con persone incapaci<sup>51</sup>; tuttavia, l'articolo in esame non richiama il profilo normativo di questo concetto. In questo caso, piuttosto, l'abuso consisterebbe nell'approfitto di una posizione psichica che si trovi in posizione di superiorità rispetto ad un'altra; sarebbe la violazione dell'obbligo, che dovrebbe sorgere spontaneo in ogni soggetto all'interno di ogni società civile, di non instaurare rapporti economico-patrimoniali con persone che, in quanto prive del tutto o in parte della capacità o maturità psichica per gestire i loro beni, non sarebbero in grado di ponderare e comprendere le conseguenze, spesso e volentieri dannose, derivanti dai loro negozi.<sup>52</sup>

Se l'abuso è il mezzo che il circonventore utilizza affinché il soggetto passivo giunga al compimento dell'atto, è proprio tra abuso e atto che si colloca l'induzione. Per induzione si intende quel fatto psicologico che si esplica nell'influenza della volontà di un soggetto sulla volontà di un altro, attraverso qualsiasi forma di persuasione, suggestione o pressione morale.<sup>53</sup> Il processo di formazione della volontà del soggetto passivo è alterato attraverso la strumentalizzazione della sua situazione personale, la quale si declina in modo diverso a seconda che si tratti di un minore (abuso dei bisogni, delle passioni o

---

<sup>49</sup> D. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 489.

<sup>50</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 21-22.

<sup>51</sup> M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 4.

<sup>52</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 25; M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., p. 127.

<sup>53</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 27; M. MATTIA, *Sull'oggettiva riconoscibilità dello stato di deficienza psichica*, cit., p. 9.

dell'inesperienza) o di un minorato psichico (abuso dell'infermità o della deficienza psichica).<sup>54</sup> L'attività induttiva si concreta nella somministrazione di dati da elaborare e valutare che possono far insorgere nel soggetto passivo una decisione oppure rafforzare un'intenzione che era già presente in lui<sup>55</sup>; in ogni caso, la funzione è di ottenere da costui il consenso a compiere un atto pregiudizievole per il suo patrimonio, che altrimenti non avrebbe mai dato.<sup>56</sup> Il fatto che si tratti di un reato a forma libera consente di far ricadere sotto il fenomeno dell'induzione le attività più diverse ma, per aversi chiarezza, la formula legislativa deve comunque essere delimitata. L'attività di induzione può consistere in qualsiasi forma di seduzione, suggestione, lusinga, impressione o eccitazione; tuttavia, nonostante la formulazione possa sembrare comprensiva di qualsiasi tipo di attività, un limite proviene non tanto dall'articolo 643 c.p., ma da altri articoli riguardanti altre fattispecie più gravi. È il caso dell'utilizzo di metodi coercitivi che fanno sì che la condotta posta in essere ricada non tanto nel delitto di circonvenzione, quanto piuttosto nella più grave ipotesi criminosa di estorsione regolata all'articolo 629 c.p..<sup>57</sup> Si deve specificare che non è necessario né che l'attività del soggetto attivo si protragga per diverso tempo<sup>58</sup>, né che essa si manifesti tramite artifici o raggiri tali da far cadere in errore il soggetto passivo.<sup>59</sup> L'incapace, infatti, può agire in quanto si prospetta di conseguire un profitto che egli può ritenere aleatorio oppure "consapevole di modificare un determinato rapporto tra gli interessi o le aspettative di terze persone".<sup>60</sup> Quanto appena rilevato consente ad alcuni autori di affermare che, nel caso in cui il soggetto attivo dovesse porre in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore chiunque, non sussisterebbe il reato di circonvenzione ma piuttosto quello di truffa; se anche un soggetto dotato di normale capacità psichica sarebbe caduto nella trappola, non avrebbe rilievo lo stato di deficienza o di incapacità in

---

<sup>54</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 75.

<sup>55</sup> M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 47.

<sup>56</sup> C. COLOMBO, *Il condizionamento psichico: dal plagio alla circonvenzione d'incapace attraverso nuove proposte di tipizzazione*, in *Rivista penale*, fasc. 12, 2014, p. 220; G. AMATO, *Una estensione della tutela penale anche a chi non è infermo di mente*, cit., p. 64.

<sup>57</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 28; D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 77; M. MATTIA, *Sull'oggettiva riconoscibilità dello stato di deficienza psichica*, cit., p. 10.

<sup>58</sup> C. COLOMBO, *La «capacità» della vittima e la modalità di condotta*, cit., p. 220.

<sup>59</sup> Cassazione penale, sez. II, sent. n. 1195/1993; D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 77; G. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 257.

<sup>60</sup> M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 4.

cui dovesse trovarsi il soggetto passivo.<sup>61</sup> A differenza di quanto avviene nel reato di truffa, però, l'articolo 643 c.p. non richiede quale elemento costitutivo della fattispecie l'errore, ma lo sfruttamento della persona altrui nella sua intelligenza; l'elemento fondamentale a cui si deve guardare non è il mezzo utilizzato dal soggetto attivo ma il suo modo di agire. È lo sfruttamento della condizione di inferiorità psichica, già di per sé non eticamente condivisibile, che ha portato il legislatore a non richiedere l'ulteriore requisito dell'utilizzo di artifici e raggiri; sicché non mancano autori che sostengono che ove c'è abuso c'è, di conseguenza, circonvenzione, indipendentemente dalla possibilità o meno che anche un soggetto normale avrebbe potuto cadere in errore.<sup>62</sup>

È pacifico che la prova dell'induzione possa essere indiretta e di tipo indiziario<sup>63</sup>; essa può risultare da elementi gravi, precisi e concordanti, non essendo necessario portare alla luce degli episodi specifici, e ciò determina sicuramente un alleggerimento dell'onere probatorio in capo all'autorità procedente.<sup>64</sup>

### **3. L'elemento soggettivo**

Avuto riguardo a quanto emerso dall'analisi appena conclusa su alcuni degli elementi oggettivi della fattispecie, emerge chiaramente l'impronta che deve assumere la volontà del soggetto attivo. Le modalità oggettive di questo reato portano ad affermare che alla sua base debba trovarsi una logica fraudolenta che altro non può che essere dolosa.<sup>65</sup>

#### **3.1 Il dolo generico**

Al fine di essere coerenti con quanto affermato tra i principi generali sul dolo, deve emergere la consapevolezza dell'agente verso tutti gli elementi che fanno rientrare il fatto commesso tra le ipotesi di reato. In questo caso, scendendo nel particolare, per integrare il dolo generico, il soggetto attivo deve avere contezza: a) della minore età o della debolezza psichica del soggetto passivo; b) che l'atto che

---

<sup>61</sup> *Ivi*, p. 5.

<sup>62</sup> M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 47.

<sup>63</sup> M. RONCO, *Circonvenzione di persone incapaci (postilla di aggiornamento)*, in *Enciclopedia giuridica*, Vol. VI, Treccani, Roma, 2007, p. 2.

<sup>64</sup> M. MATTIA, *Sull'oggettiva riconoscibilità dello stato di deficienza psichica*, cit., p. 10-11.

<sup>65</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 122.

sta inducendo il soggetto a compiere comporterà per questo o per altri degli effetti dannosi.<sup>66</sup> Il presunto colpevole deve essere conscio che sta strumentalizzando le condizioni personali o psichiche della sua vittima<sup>67</sup>; egli deve prospettarsi che queste condizioni sono lo strumento che sta utilizzando per indurre il soggetto a compiere l'atto e a nulla vale, per l'autore del fatto, l'affermare di essere stato in dubbio con riferimento alle capacità di resistenza alla suggestione della vittima<sup>68</sup>, posto che spesso è proprio su tale dubbio che trova spazio d'azione la condotta abusiva.<sup>69</sup>

Per quanto attiene ai soggetti minorenni, si ritiene di doversi rifare alla disciplina civilistica e in particolare all'art. 1426 c.c.<sup>70</sup> per cui la mera dichiarazione del soggetto passivo di essere maggiorenne non impedisce l'impugnazione del contratto, a meno che questi non abbia celato la propria reale età attraverso artifici o raggiri; l'affermazione di maggiore età da parte del soggetto passivo, allora, non può, da sola, escludere la commissione del reato.<sup>71</sup>

In riferimento all'incapacità, invece, la situazione si fa più complessa. Diverse sentenze della giurisprudenza affermano, infatti, che “per la sussistenza del reato di circonvenzione di incapaci è necessario che la situazione di deficienza psichica della vittima sia oggettiva e riconoscibile da parte di tutti, in modo che chiunque possa abusarne per i propri fini illeciti”. In questo modo si è orientata anche parte della dottrina<sup>72</sup> ma tale orientamento non sembra essere del tutto condivisibile.

Adottare un criterio generico e ampio, qual è quello della “riconoscibilità da parte di tutti”, appare inutile in questo ambito, oltre che pericoloso. L'oggetto del dolo deve riguardare tutti gli elementi presenti al momento della commissione del fatto che possono ricadere tra gli elementi necessari per l'integrazione della fattispecie; l'agente, come detto, deve rappresentarsi le situazioni psichiche del

---

<sup>66</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 87.

<sup>67</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 122; G. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 259; A. TENCATI, *Alcune riflessioni sul delitto di circonvenzione di persona incapace*, cit., p. 433.

<sup>68</sup> M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., 1988, p. 6.

<sup>69</sup> *Ibidem*.

<sup>70</sup> Art. 1426 Codice civile: “Il contratto non è annullabile, se il minore ha con raggiri occultato la sua minore età; ma la semplice dichiarazione da lui fatta di essere maggiorenne non è di ostacolo all'impugnazione del contratto”.

<sup>71</sup> A. TENCATI, *Alcune riflessioni sul delitto di circonvenzione di persona incapace*, cit., p. 433.

<sup>72</sup> *Ibidem*.

soggetto passivo, tanto che la mancata conoscenza di tali situazioni determinerebbe mancanza di dolo con riferimento a quell'elemento. Richiedere che questo importante elemento debba essere riconoscibile da parte di tutti finirebbe per eliminare il momento rappresentativo del dolo di circonvenzione<sup>73</sup>; l'imputato potrebbe affermare che l'incapacità non era da tutti riconoscibile ed escludere così il dolo con riferimento all'elemento dell'incapacità della vittima. Questa ipotesi lascerebbe prive di tutela delle persone che, essendo affette da una minorazione psichica non rilevabile da tutti, finirebbero per vedere assolto il loro "aggressore".<sup>74</sup> Si ritiene di affermare invece che la rappresentatività del dolo, in questa situazione, è un fattore altamente soggettivo; è necessario che la minorazione psichica del soggetto passivo sia riconoscibile anche solamente dall'agente<sup>75</sup> e senza che egli sia dotato di particolari competenze in ambito medico, psichiatrico o psicologico. In questo frangente ciò che rileva è quel *minimum* di relazione che inevitabilmente intercorre tra l'agente e il soggetto passivo; deve trattarsi di un minimo rapporto umano e comunicativo sufficiente perché il primo si renda conto che un seppur lieve stato di minorazione psichica sia presente nel secondo. Se si considera che tale stato si può manifestare anche in una scarsa resistenza alle doti persuasive di quel particolare soggetto agente da parte di quella particolare vittima, si comprende come la valutazione di questo *status* dovrà avvenire sempre in termini interindividuali; si dovranno mettere confronto la parte succube e quella incube, e si dovrà esaminare la relazione che si instaura tra questi due soggetti ed è per questo che, come si vedrà in seguito, buona parte degli autori ritiene necessaria la disposizione della perizia anche nei confronti del soggetto attivo.

### 3.2 Il profitto

Il delitto di circonvenzione di persona incapace è un delitto a dolo specifico: il soggetto deve porre in essere la sua attività con il fine di perseguire un profitto per sé o per altri.<sup>76</sup> La nozione di profitto della comune dottrina e della giurisprudenza comprende qualsiasi utilità, vantaggio, soddisfazione, piacere cui

---

<sup>73</sup> M. MATTIA, *Sull'oggettiva riconoscibilità dello stato di deficienza psichica*, cit., p. 15.

<sup>74</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>75</sup> Cassazione penale, sez. V, sent. n. 6782/1978.

<sup>76</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 123.

l'agente punta, sia esso di natura patrimoniale o non patrimoniale.<sup>77</sup> Tuttavia, per alcuni autori<sup>78</sup>, tale nozione sarebbe esageratamente ampia e non coincidente con gli scopi previsti dall'art. 643 c.p. Per questi autori nel delitto di circonvensione il profitto deve essere inteso in senso patrimoniale; innanzitutto perché in tutti i delitti contro il patrimonio il vantaggio che l'agente trae è definito profitto (dove in altre fattispecie il legislatore utilizza terminologie diverse) e poi perché sarebbe speculare agli effetti giuridici dannosi nei confronti del soggetto passivo, i quali non potrebbero che avere natura patrimoniale.<sup>79</sup> Altri autori<sup>80</sup> – la cui opinione è forse da preferire – ritengono che il termine potrebbe connotarsi di una tale ampiezza perché, anche se la norma menziona “altri” tra i destinatari del profitto, siccome il vantaggio dell'agente – quantomeno in termini di soddisfazione psicologica<sup>81</sup> – sarebbe già ricompreso, non sarebbe corretto derogare al significato che negli altri reati contro il patrimonio viene conferito proprio al termine ‘profitto’. La giurisprudenza concorda sul punto e afferma che, nel reato in oggetto, è necessario “il dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto di carattere non necessariamente patrimoniale [...]”.<sup>82</sup> Del carattere della giustizia o dell'ingiustizia del profitto perseguito si tratterà successivamente. I sostenitori delle due correnti, tuttavia, concordano sul punto che il profitto non deve necessariamente derivare dal comportamento criminoso, ben potendo essere raggiunto diversamente, anche in via mediata.<sup>83</sup> Per l'integrazione del delitto non è necessario nemmeno che il profitto sia effettivamente conseguito, essendo sufficiente che esso sia il fine cui mira il soggetto agente.<sup>84</sup>

Diversamente da quanto accade in altri articoli del codice rientranti tra i reati contro il patrimonio, per il delitto di circonvensione di persona incapace il legislatore non specifica che tipo di profitto debba avere in mente l'autore; l'ingiustizia non è un requisito espressamente richiesto. Si ritiene di dover

---

<sup>77</sup> F. SGUBBI, *Patrimonio (reati)*, in *Enciclopedia giuridica*, Vol. XXXII, Treccani, Roma, 1982, p. 384, p. 55.

<sup>78</sup> C. CERTO, *La circonvensione*, cit., p. 90; D. DAWAN, *La circonvensione*, cit., p. 125.

<sup>79</sup> *Ibidem*.

<sup>80</sup> M. SINISCALCO, *Circonvensione*, cit., p. 55.

<sup>81</sup> M. RONCO, *Circonvensione*, cit., p. 6.

<sup>82</sup> Cassazione penale, sez. III, sent. n. 48537/2004.

<sup>83</sup> M. SINISCALCO, *Circonvensione*, cit., p. 55; C. CERTO, *La circonvensione*, cit., p. 91; D. DAWAN, *La circonvensione*, cit., p. 125.

<sup>84</sup> C. CERTO, *La circonvensione*, cit., p. 90.

preliminarmente ricordare che per ‘giusta’ non si intende necessariamente una pretesa che può essere fatta valere in via giudiziale; è frequente, nel nostro ordinamento, imbattersi in situazioni che pur non essendo protette da un’azione in via diretta trovano comunque tutela da parte del diritto e, per questo, non possono ritenersi ingiuste.<sup>85</sup> Il profitto ingiusto è, di conseguenza, quello che non trova alcun tipo di tutela da parte dell’ordinamento, né in via diretta, né in via indiretta<sup>86</sup>.

Ciò premesso, tra gli autori si è aperto un dibattito con riferimento al carattere che ai fini dell’integrazione della fattispecie debba assumere il profitto mirato. Una parte di questi è del parere che la questione non assuma particolare rilievo, in quanto il profitto ottenuto tramite circonvenzione sarebbe ingiusto a priori, in quanto tale ingiustizia deriverebbe dallo stesso abuso e perché altrimenti non sarebbe possibile ravvisare la frode.<sup>87</sup> Alcuni autori affermano, però, che non è possibile pensare ad una circonvenzione per fine lecito, in quanto l’ingiustizia del profitto può essere ricavata dalla stessa struttura del delitto, e ritengono addirittura che, ad esempio, un mutuo concesso ad un soggetto incapace senza un lucro maggiore dell’onesto potrebbe, al più, configurare illecito civile. Per altra parte della dottrina, invece, se la norma richiedesse l’ingiustizia del profitto, nel caso appena descritto il soggetto agente andrebbe libero da sanzione, non potendo rientrare sotto un diverso schema di reato<sup>88</sup> la situazione concreta di colui che dovesse approfittare della minorata posizione personale o psichica del soggetto passivo al fine di ottenere la soddisfazione di un diritto o di una pretesa giuridicamente tutelata.<sup>89</sup> Inoltre, se si ritenesse possibile per un soggetto circonvenire un altro soggetto, oltretutto incapace, al fine di ottenere la soddisfazione di una pretesa ‘giusta’, si creerebbe uno squilibrio con la norma che punisce il furto, indipendentemente dal tipo di profitto, in quanto la norma è così formulata dal legislatore per impedire che chi vanta una pretesa su una cosa, ancorché legittimamente, si faccia giustizia da sé.<sup>90</sup> Si deve ritenere, dunque, anche

---

<sup>85</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 126.

<sup>86</sup> *Ivi*, p. 127

<sup>87</sup> V. MANZINI, *Delitti contro il patrimonio*, in NUVOLONE P. – PISAPIA G. D. (a cura di), *Trattato di diritto penale italiano*, Vol. IX, UTET, Torino, 1984, pp. 866-867.

<sup>88</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 92; M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 55.

<sup>89</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 128; M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 6; G. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 259.

<sup>90</sup> M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, p. 55.

contrariamente alla giurisprudenza, che per la maggior parte è orientata nel senso della necessaria ingiustizia del profitto, che il soggetto attivo non potrebbe essere scriminato solo in forza della ‘giustizia’ del profitto: l’obiettivo del legislatore, con la stesura dell’art. 643 c.p., è quello di tutelare i soggetti deboli colpiti da una situazione di minorità di cui potrebbero approfittare altre persone.<sup>91</sup>

#### **4. L’atto giuridico quale elemento materiale del reato**

L’attuale formulazione dell’articolo che punisce il delitto di circonvenzione di persone incapaci richiede, per l’integrazione della fattispecie, che, attraverso l’abuso e l’induzione, il soggetto agente convinca la persona circonvenuta a “compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso”.<sup>92</sup> Oltre a considerare che la fattispecie in esame rientra tra le ipotesi di reato con necessaria cooperazione della vittima<sup>93</sup>; è possibile notare immediatamente quanto già si accennava nel primo capitolo, ossia come la formulazione abbia subito una profonda evoluzione nella successione delle codificazioni.<sup>94</sup> Prima dell’entrata in vigore del codice del 1930, per l’integrazione del delitto, era necessaria la sottoscrizione di un atto, trattasi inizialmente di confessione di un debito, una quietanza o altra obbligazione<sup>95</sup>, e successivamente, sotto la vigenza del Codice Zanardelli<sup>96</sup>, di un atto che importasse un qualsiasi effetto giuridico dannoso. Ciò rimandava chiaramente alla conclusione di un atto che richiedesse forma scritta, quantomeno *ad probationem*, e di conseguenza che fosse trascritto su un documento. Nella norma contenuta nel Codice Rocco, riportata poche righe sopra, il legislatore sceglie di non specificare nulla in merito alla tipologia di atto che deve essere compiuto, concentrandosi piuttosto sull’idoneità dello stesso a generare uno o più effetti dannosi.<sup>97</sup> L’atto necessario ai fini del perfezionamento del delitto in esame può essere un qualsiasi

---

<sup>91</sup> A. TENCATI, *Alcune riflessioni sul delitto di circonvenzione di persona incapace*, cit., p. 433.

<sup>92</sup> Art. 643 Codice penale.

<sup>93</sup> Per ulteriori approfondimenti sul tema vedi C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 64-67.

<sup>94</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 64; G. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 258; M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 5; M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 50-51; A. TENCATI, *Alcune riflessioni sul delitto di circonvenzione di persona incapace*, cit., p. 431.

<sup>95</sup> M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 51.

<sup>96</sup> Art. 415 Codice Zanardelli: “Chiunque, abusando [...], gli fa sottoscrivere un atto”.

<sup>97</sup> G. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 258; M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 5.



comportamento umano che porti con sé una manifestazione di volontà produttiva di effetti giuridici<sup>98</sup>, come ricavabile dalle nozioni di teoria generale. Ricadono sotto questa definizione, allora, non solo gli atti scritti, ma anche le dichiarazioni verbali e i fatti materiali. Basti pensare a come non tutte le obbligazioni necessitano di forma scritta, tanto che in alcuni ambienti le promesse d'onore sono adempiute quasi più scrupolosamente di quelle giuridiche, e a come la dazione di un oggetto o di una cambiale possa comportare un danno più immediato e incisivo rispetto all'assunzione di un'obbligazione.<sup>99</sup> Il dubbio sorto in relazione all'atto riguarda la possibilità di ricomprendere sotto questa definizione anche il *non facere*. Nonostante qualche indirizzo contrario presente in dottrina<sup>100</sup>, la soluzione maggiormente accolta è affermativa; stante l'equiparazione sul piano degli effetti giuridici tra azione ed omissione, non può escludersi che anche un comportamento negativo valga ai fini del perfezionamento del reato.<sup>101</sup>

Con riferimento al carattere di 'dannosità' che devono assumere gli effetti giuridici scaturenti dall'atto posto in essere dal circonvvenuto, in dottrina si sono registrate diverse opinioni. Qualcuno ha sostenuto che la dannosità dovesse essere intrinseca all'atto compiuto<sup>102</sup>, dovendo necessariamente scaturire da esso e non potendo sorgere per via mediata. Se per danno, però, si intende la variazione che può derivare a valori, cose e rapporti giuridici economicamente valutabili che compongono il patrimonio del soggetto incapace<sup>103</sup>, si comprende come essa sia una caratteristica propria dell'atto stesso, indipendentemente dalla realizzazione del pregiudizio materiale, che ne costituirebbe solamente una conseguenza economico-sociale. Questo potrebbe dedursi anche dalle parole utilizzate dal legislatore: l'utilizzo del congiuntivo "atto che importi qualsiasi effetto giuridico dannoso", anziché della diversa formula "atto produttivo di effetti dannosi", sottintenderebbe la non necessaria contestualità tra atto ed effetto dannoso, oltre che la non necessaria verifica di un danno concreto ed effettivo.<sup>104</sup> L'esempio che può qui

---

<sup>98</sup> D. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 491.

<sup>99</sup> M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 5.

<sup>100</sup> *Ibidem*.

<sup>101</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 67; D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 89-90.

<sup>102</sup> D. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 491.

<sup>103</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit. p. 85.

<sup>104</sup> *Ivi*, p. 84-85.

richiamarsi è quello del conferimento di una procura: si tratta di un atto avente natura accessoria, in quanto il suo scopo è quello di fornire (o meglio, nel nostro caso, ottenere) l'autorizzazione a compiere atti successivi in nome e per conto del soggetto sottoscrittore, in particolare sotto il profilo patrimoniale. La sottoscrizione della procura, in sé, non è idonea a danneggiare il soggetto passivo; il danno però potrebbe derivare dagli atti che successivamente potrebbero essere posti in essere dal soggetto destinatario della procura stessa. Si comprende, allora, come richiedere la contestualità degli effetti dannosi rispetto al compimento dell'atto comporterebbe l'esclusione dall'incriminazione di alcune situazioni comunque connotate da una profonda gravità e da un forte disvalore sociale. Ciò ci fa ritenere di dover considerare sotto la nozione di "atto" anche quello solo potenzialmente produttivo di effetti dannosi, considerando il venire in essere di questi ultimi una conseguenza successiva puramente eventuale.

#### **4.1 L'invalidità dell'atto**

Per importare un qualsiasi effetto giuridico dannoso, l'atto deve possedere i requisiti minimi tali per cui l'ordinamento gli attribuisce tale idoneità; in mancanza di questi, infatti, non si avrebbe l'atto e non ci sarebbe nemmeno integrazione del reato per mancanza dell'oggetto: si tratterebbe, quindi, di reato impossibile ai sensi dell'art. 49 c. 2 c.p..<sup>105</sup>

È necessario concentrarsi sul regime di invalidità degli atti per comprendere se vi siano dei casi in cui il reato non è integrato per vizi riguardanti l'atto posto in essere.

L'inciso dell'art. 415 del Codice Zanardelli, in cui si specificava di non doversi considerare la nullità derivante da incapacità personale, è stato soppresso nella successiva formulazione perché ritenuto superfluo; appariva intuitiva, infatti, l'irrelevanza dei vizi derivanti dalla condizione personale della vittima, considerato che, altrimenti, il delitto non si potrebbe mai perfezionare.<sup>106</sup> Lo stesso potrebbe dirsi con l'atto inesistente, da cui non può scaturire alcun effetto: esso non sarebbe idoneo a concretizzare l'atto necessario per l'applicazione dell'art. 643 c.p.

---

<sup>105</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 106; M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 5.

<sup>106</sup> M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, p. 51.

Nonostante la presenza di qualche voce che ha sostenuto che l'inesistenza e la nullità non avrebbero alcun rilievo<sup>107</sup>, la maggior parte della dottrina si è concentrata sui caratteri di nullità e di annullabilità. Parte degli autori hanno affermato che, parimenti a quanto accade per l'atto inesistente, in presenza di una causa di nullità che sia diversa da quella dell'incapacità del soggetto, il reato non si realizzerebbe.<sup>108</sup> Per nullità si intende quel vizio dell'atto che gli impedisce di produrre effetti tipici, nonostante apparentemente possa sembrare un atto valido. Alcuni studiosi, partendo da tale definizione, si sono chiesti se tra gli effetti dannosi potessero annoverarsi anche quelli atipici, negativi o aberranti<sup>109</sup>, che potrebbero conseguire all'atto nullo<sup>110</sup>, posto che la norma richiede solamente il verificarsi di "qualsiasi effetto giuridico dannoso". L'ampiezza di questo termine non può che riferirsi ad una varietà di effetti dannosi, indipendentemente dal fatto che siano quelli tipici dell'atto valido o quelli residuali legati all'atto invalido<sup>111</sup>; solamente l'atto inesistente, infatti, non produce effetti, né di tipo legale, con riferimento alla funzione economico-giuridica che l'ordinamento gli attribuisce, né di carattere negativo, secondario o aberrante. Tuttavia, la questione ha interessato la Suprema Corte, la quale ha concluso che il negozio nullo non è capace di produrre effetti giuridici e che, dunque, non sarebbe idoneo ad essere oggetto del delitto di circonvenzione. Qualche autore osserva che, stante la difficoltà di rinvenire in dottrina un univoco significato dei termini di inefficacia, annullabilità e nullità, potrebbe essere più agevole identificare gli atti ai sensi dell'art. 643 c.p. utilizzando le categorie di atti irrilevanti e atti sanabili. Infatti, sarebbero eccezione a quanto affermato dalla giurisprudenza, da un lato i casi di conversione del negozio nullo<sup>112</sup> – ossia il caso in cui un atto che non possieda i requisiti per realizzare un tipo di negozio, integri quelli per un negozio diverso – e il caso di nullità sanabile.<sup>113</sup>

---

<sup>107</sup> D. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 492.

<sup>108</sup> G. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 258.

<sup>109</sup> Sono i c.d. "effetti minori" considerati anche da Tencati. A. TENCATI, *Alcune osservazioni sul delitto di circonvenzione di persona incapace*, cit., p. 432.

<sup>110</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 75; D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 108.

<sup>111</sup> M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 5.

<sup>112</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 110; A. TENCATI, *Alcune osservazioni sul delitto di circonvenzione di persona incapace*, cit., p. 432.

<sup>113</sup> M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 52.

Per quanto concerne l'annullabilità, si è affermato che nell'atto annullabile la dannosità si verifica sempre; si realizza la situazione di pericolo necessaria all'incriminazione perché trattasi di atti produttivi di effetti, i quali si protraggono fino a che non interviene l'annullamento da parte del giudice. E, anche in questo caso, gli effetti si sarebbero comunque già prodotti causando dei danni al circonvenuto o a terzi, il che li renderebbe più che meritevoli di tutela.

#### **4.2 La patrimonialità del danno derivante dal compimento dell'atto**

Una volta accertato che gli atti rilevanti ai fini dell'integrazione della circonvenzione sono quelli che potenzialmente possono produrre effetti giuridici dannosi, si è ritenuto di dover includere tra questi anche l'adozione, l'affiliazione, il matrimonio o la legittimazione di figlio naturale<sup>114</sup>; e ciò in forza del fatto che la formula legislativa non specifica con riferimento alla tipologia di effetti dannosi che devono derivare dall'atto compiuto.<sup>115</sup> Sul punto la dottrina, però, si è divisa, tra chi sostiene la patrimonialità del danno derivante dal compimento dell'atto e chi sostiene la sua non patrimonialità.

Chi aderisce alla prima tesi, fa forza sulla collocazione sistematica dell'articolo<sup>116</sup>: poiché il delitto è annoverato tra i reati contro il patrimonio, l'oggetto giuridico dello stesso è l'interesse patrimoniale e il pregiudizio possibile deve essere – necessariamente – di tipo patrimoniale. Qualcuno addirittura afferma che ove non sia rilevabile tale danno si cadrebbe in altra figura di reato, precisamente quella prevista all'art. 610 c.p.<sup>117</sup>, perché “la induzione di un incapace a compiere un atto, si risolve sempre in una violenza morale, [...]”.<sup>118</sup> Si è però obiettato che i sostenitori di questa tesi commettono un errore concettuale: partono dalla norma per determinare il bene giuridico tutelato, quando invece il bene giuridico da tutelare deve essere individuato ancora prima della stesura della norma.

---

<sup>114</sup> G. D. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 258; M. RONCO, *Circonvenzione*, p. 5; M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 51.

<sup>115</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 68; M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 5.

<sup>116</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 69.

<sup>117</sup> Art. 610 Codice penale: “Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339”.

<sup>118</sup> D. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 491.

Altri autori, basandosi sul dettato normativo che non specifica nulla con riferimento alla tipologia di danno, affermano che il nocumento derivante dall'atto può essere di qualunque tipo.<sup>119</sup> In particolare questi osservano come il comportamento di chi induce l'incapace ad elargire una somma di denaro e il comportamento di chi gli fa rilasciare una dichiarazione che attesti dei meriti o dei legami di amicizia in realtà inesistenti siano condotte connotate dal medesimo grado di disvalore.<sup>120</sup>

A ben vedere, entrambe le tesi tendono a raggiungere i medesimi risultati, in quanto sia i sostenitori dell'una che dell'altra fanno rientrare tra gli atti integranti la circonvenzione anche il matrimonio, la legittimazione di figlio naturale, l'adozione e l'affiliazione. Questo, da un lato perché gli effetti dannosi possono incidere indifferentemente sul patrimonio o sulle aspettative patrimoniali del circonvvenuto o di altre persone; dall'altro perché per patrimonio potrebbero intendersi tutte quelle posizioni, attive o passive, che possono essere rivestite da un soggetto nell'ambito dei propri rapporti sociali. Se manca il riflesso economico di un determinato atto, è comunque violato il diritto del soggetto a determinarsi liberamente con riferimento alle proprie situazioni personali, economiche o meno.<sup>121</sup> Quest'ultima considerazione ha spinto diversi autori a ritenere che, forse, la circonvenzione andrebbe meglio ricondotta tra i delitti contro la persona.

## **5. Il momento consumativo del reato**

La questione dell'individuazione del momento consumativo del reato, e la conseguente determinazione della circonvenzione come reato di pericolo o reato di danno, è strettamente collegata all'argomento di cui si è discusso al paragrafo precedente: il compimento dell'atto.

Sebbene la dottrina e la giurisprudenza maggioritarie affermino largamente che il momento consumativo del reato si ha con il venire in essere dell'atto, ci sono correnti che, facendo leva su altri elementi, tentano di anticipare o di posticipare il momento in cui il reato si realizza a tutti gli effetti.<sup>122</sup> È possibile

---

<sup>119</sup> M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 51; M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 5.

<sup>120</sup> M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 5.

<sup>121</sup> A. TENCATI, *Alcune riflessioni sul delitto di circonvenzione di persona incapace*, cit., p. 432.

<sup>122</sup> M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 6.

individuare almeno tre: la circonvenzione come reato di pericolo, la circonvenzione come reato di danno e la circonvenzione come reato di pericolo e, eventualmente, di danno.

Un primo orientamento afferma che la consumazione del delitto coinciderebbe con il concreto verificarsi del danno.<sup>123</sup> Questa tesi non sembra sostenibile in quanto, come si è visto, il danno è un avvenimento eventuale una conseguenza dell'atto posto in essere; esso può esserci o non esserci, essendo sufficiente l'idoneità astratta dell'atto a produrre degli effetti giuridici dannosi, siano essi anche secondari, negativi o aberranti. L'accoglimento di questa teoria condurrebbe ad escludere i casi in cui la conclusione dell'atto e la produzione degli effetti sono sfasati. Può essere d'esempio l'assunzione di obbligazione alla dazione di una cosa materiale: l'atto si realizza con l'assunzione dell'obbligazione, ma il danno, il pregiudizio materiale, si verifica solamente nel momento in cui il bene oggetto di obbligazione esce dalla sfera patrimoniale dell'obbligato<sup>124</sup>, nel nostro caso dell'incapace. Qualche autore sostiene, tuttavia, che il concetto di danno si dovrebbe intendere come diminuzione dei valori e rapporti giuridici economicamente valutabili componenti il patrimonio di un soggetto e non il pregiudizio materialmente verificabile; in conseguenza di ciò non si può negare che la circonvenzione di incapace sia un reato di danno e che il suo momento consumativo possa essere identificato con la produzione degli effetti giuridici dannosi che discendono, allora, dalla conclusione dell'atto stesso.<sup>125</sup>

Un secondo orientamento afferma che la fattispecie in esame costituirebbe reato di pericolo. Una parte degli autori che si collocano in questa corrente ritiene che il momento consumativo coincida con l'attività di abuso della situazione personale del soggetto passivo da parte del soggetto attivo ai fini di indurlo a compiere l'atto; sicché, la persona offesa dal reato sarebbe solamente il soggetto circonvenuto e non anche l'eventuale terzo che subisca un pregiudizio dalla commissione dell'atto. In questo modo però si va contro quanto previsto dalla legge: innanzitutto perché l'atto compiuto dal soggetto costituisce elemento integrante il fatto tipico, tanto che il reato non c'è se questo viene a mancare, e poi

---

<sup>123</sup> D. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 491.

<sup>124</sup> M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 6.

<sup>125</sup> G. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 58; M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 7.

perché l'opera di induzione a fare qualcosa si può ritenere compiuta solamente se questo 'qualcosa' viene posto in essere.<sup>126</sup> Il comportamento del soggetto incapace, secondo la teoria qui prospettata, sarebbe un mero accadimento irrilevante, ma si è già considerato il caso in cui l'atto manchi e si è rilevato che, in tale circostanza, il delitto non viene in essere per mancanza di uno dei suoi elementi essenziali.

All'interno dello stesso orientamento vi è chi considera la circonvenzione un delitto a consumazione anticipata e sostiene che il momento consumativo debba essere riconosciuto nel momento del compimento dell'atto da parte dell'incapace.<sup>127</sup> È in questo avvenimento che deve individuarsi il sorgere del pericolo per il soggetto passivo: nella dannosità o possibile dannosità che l'atto compiuto potrebbe importare per il suo patrimonio, senza la necessità che si verifichi un reale pregiudizio materiale.<sup>128</sup> In questo senso si è espressa anche la Suprema Corte in tempi relativamente recenti.<sup>129</sup>

Vi è poi una terza corrente, che si colloca a metà strada tra le due appena esaminate e che sostiene che la circonvenzione di incapace integri una fattispecie di pericolo e, eventualmente, di danno. Avendo riguardo alla relazione del Guardasigilli sul progetto al Codice penale, emergerebbe la volontà del legislatore di lasciare da parte la realizzazione effettiva del danno per concentrarsi sulla conclusione dell'atto e sulla sua potenziale capacità di produrre effetti dannosi. Il pericolo sarebbe una costante di tutte le ipotesi di circonvenzione mentre il danno non lo sarebbe, sicché non sarebbe adatto ad integrare il momento consumativo del reato.<sup>130</sup>

## 5.1 La configurabilità del tentativo

La questione della configurabilità del tentativo è strettamente connessa al tema del momento consumativo del reato. Posto che, per chi classifica il reato come reato di danno non si pone alcun dubbio circa l'ammissibilità del tentativo<sup>131</sup>, il

---

<sup>126</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 94; M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 54.

<sup>127</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 97; M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 54.

<sup>128</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 97-98.

<sup>129</sup> Cassazione penale, sez. II, sent. n. 2063/2000; Cassazione penale, sez. III, sent. n. 48537/2004.

<sup>130</sup> M. A. COLACCI, *Circonvenzione di persona incapace e tentativo*, in *Archivio penale*, 1965, p. 500.

<sup>131</sup> D. ANGELOTTI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 493; D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit. p. 132-133.

problema si pone se si segue l'orientamento per cui la circonvenzione sarebbe un reato di pericolo, perché, come molti sostengono, non potrebbe aversi pericolo di pericolo. Si parlerebbe, infatti, di eventualità dell'eventualità di un danno e, dunque, tutto quanto posto in essere al fine di indurre qualcuno a compiere un atto non configurerebbero un tentativo punibile. Facendo poi riferimento all'art. 115 c.p.<sup>132</sup>, che esclude la punibilità per l'istigazione se poi il reato non è realizzato, sarebbe possibile affermare che non è possibile punire la mera induzione, considerata alla stregua di attività di preparazione, se poi l'atto non viene posto in essere.<sup>133</sup> Questo anche alla luce del fatto che, come si nega ogni profilo di illiceità penale se l'atto di disposizione è giuridicamente inesistente, lo stesso dovrebbe valere nel caso in cui l'atto oltre ad essere giuridicamente inesistente, lo è anche materialmente.<sup>134</sup>

Andando ad esaminare precisamente la fattispecie oggetto di studio, però, la tesi ora esposta è passibile di obiezione. Innanzitutto, al di là della classificazione del reato tra quelli di pericolo o quelli di danno, è la stessa struttura della fattispecie a far propendere per l'ammissibilità del tentativo: si tratta di un reato ad evento naturalistico, che dunque lascia spazio ad una serie di atti che siano diretti in modo non equivoco a far compiere all'incapace un atto dannoso.<sup>135</sup> L'articolo 115 c.p. in questo caso non sarebbe applicabile; esso si riferisce al caso di istigazione, ossia di persuasione perpetrata nei confronti di un soggetto che è estraneo al rapporto oggetto di tutela, al fine di fargli commettere un delitto. Nel caso della circonvenzione, l'attività di induzione è rivolta verso il soggetto passivo, titolare della situazione oggetto di tutela: in questo caso l'attività induttiva intacca direttamente la sfera di libertà del soggetto succube.<sup>136</sup> Si consideri poi che, spesso, l'opera di induzione può giungere a coprire un ampio lasso di tempo, potendo essere molte le motivazioni per cui l'atto non è poi venuto ad esistenza; si comprende,

---

<sup>132</sup> Art. 115 del Codice penale: "Salvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia commesso, nessuna di esse è punibile per il solo fatto dell'accordo. Nondimeno, nel caso di accordo per commettere un delitto, il giudice può applicare una misura di sicurezza. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di istigazione a commettere un reato, se la istigazione è stata accolta, ma il reato non è stato commesso. Qualora la istigazione non sia stata accolta, e si sia trattato d'istigazione a un delitto, l'istigatore può essere sottoposto a misura di sicurezza".

<sup>133</sup> V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano, Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 864.

<sup>134</sup> M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., p. 172-173; D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 132.

<sup>135</sup> M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 7; M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 55-57.

<sup>136</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 136; M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 55-56.



dunque, che l'ambito di estensione del tentativo è addirittura maggiore di quanto potrebbe esserlo in altri reati e, per questo motivo, esso deve ritenersi pienamente configurabile.<sup>137</sup>

## 6. Circostanze aggravanti e attenuanti

L'adesione all'una o all'altra delle teorie riguardanti il momento consumativo del reato ha delle conseguenze anche sul piano delle circostanze applicabili, siano esse aggravanti o attenuanti: il riferimento è agli articoli 61, n. 7 c.p. e 62, n. 4 c.p.

Il primo di questi articoli prevede un aggravamento del reato nel caso in cui, trattandosi di delitto contro il patrimonio, sia stato cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità<sup>138</sup>; il secondo articolo, invece, prevede un'attenuazione del reato nel caso in cui il danno cagionato sia stato di particolare tenuità.<sup>139</sup> Se si considera che, per la maggior parte della dottrina, il reato si consuma anche laddove il danno rimanga solo potenziale e non venga effettivamente ad esistenza, dovrebbe escludersi l'applicazione di tale circostanza.<sup>140</sup> Proprio per questo, vi è chi afferma che il danno considerato da tali circostanze sia quello effettivamente valutabile in termini economici e non, invece, il danno quale diminuzione del patrimonio, comprensivo anche dei rapporti giuridici in capo al soggetto. Diversamente, il rischio sarebbe quello di applicare la circostanza attenuante laddove il danno sia di particolare tenuità e di non applicarlo quando vi sia una mera modificazione della situazione giuridica<sup>141</sup> e, dunque, danno inesistente. Tuttavia, qualcuno ritiene anche che sarebbe poco corretto non prendere in considerazione le circostanze nel momento in cui un danno effettivamente si

---

<sup>137</sup> M. RONCO, *Circonvensione*, cit., p. 7.

<sup>138</sup> Art. 61 del Codice penale: "Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:[...] 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; [...]".

<sup>139</sup> Art. 64 del Codice penale: "Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:[...]4) l'avere nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l'avere agito per conseguire o l'avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità; [...]".

<sup>140</sup> M. L. FERRANTE, *La circonvensione*, cit., p. 189-190; D. DAWAN, *La circonvensione*, cit. p. 161-162.

<sup>141</sup> M. RONCO, *Circonvensione*, cit., p. 7.

verifichi<sup>142</sup>, anche considerando la lettera della norma che ritiene l'aggravante applicabile ai delitti determinati da motivi di lucro: l'ipotesi del soggetto che abusa dell'incapacità di un altro per fini di lucro è assolutamente configurabile.<sup>143</sup> Una differenza fondamentale da tener presente nell'eventuale applicazione dei due articoli menzionati riguarda il soggetto cui è cagionato il danno: mentre l'aggravante è limitata al solo danno patrimoniale "cagionato alla persona offesa dal reato", tale limitazione non è presente nella norma che prevede l'attenuante. Rispondendo a coloro che ritengono ingiusta l'applicazione dell'attenuante, in quanto comportante uno squilibrio verso coloro i quali non godrebbero di alcuna variazione del trattamento sanzionatorio nel caso di danno non verificatosi, si può affermare che, in questi casi, è sempre applicabile la più lieve pena prevista per il tentativo circostanziato.<sup>144</sup>

Sembra doversi considerare anche l'ipotesi prevista dall'art. 61, n. 5, ossia la circostanza aggravante della minorata difesa.<sup>145</sup> La dottrina non sembra essere uniforme sul punto. Da un lato vi è chi ritiene la minorata difesa un elemento graduabile, che può assumere valore diverso a seconda dei rapporti tra soggetto attivo e soggetto passivo, e che, dunque, potrebbe eventualmente essere valutata ai fini di applicazione della circostanza aggravante.<sup>146</sup> Anche secondo la Corte di cassazione la circostanza non troverebbe ostacoli alla sua applicazione, in quanto per minorata difesa deve intendersi un limite alla difesa stessa che sia determinato da circostanze di tempo, di luogo o di condizioni psico-fisiche del soggetto passivo.<sup>147</sup> Dall'altro lato, però, si trova chi esclude categoricamente la possibilità di applicazione di tale circostanza in forza del principio del *ne bis in idem*: considerato che il delitto di circonvenzione si fonda sul presupposto dello sfruttamento delle condizioni di inferiorità psichica dell'incapace, applicare la

---

<sup>142</sup> *Ivi*, p. 2-3.

<sup>143</sup> M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., p. 278.

<sup>144</sup> *Ivi*, p. 280.

<sup>145</sup> Art. 61, n. 5 del Codice penale: "Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:[...] 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;[...]"

<sup>146</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 162.

<sup>147</sup> Cassazione penale, sez. II, sent. n. 2231/1991.

circostanza significherebbe far gravare doppiamente sul soggetto incriminato l'aver approfittato di tali condizioni.<sup>148</sup>

## **7. La circonvenzione e altre ipotesi delittuose**

Considerata la collocazione all'interno del codice e la costruzione del delitto di circonvenzione di persona incapace ci si è spesso chiesti in che rapporti esso si trovi con altre ipotesi di reato previste nel nostro ordinamento.

### **7.1 La truffa**

Il primo caso di somiglianza è quello con l'ipotesi di truffa. I punti di contatto tra le due norme sono diversi, per questo si ravvisa la necessità di metterle a confronto nella loro integralità al fine di verificare se riguardino entrambe uno stesso fatto e se, ed in che misura, si possa parlare di un rapporto di specialità reciproca.<sup>149</sup>

L'attività di induzione ricorre in diverse ipotesi del nostro codice, e viene definita come un'intromissione da parte di un soggetto nella formazione della volontà di un altro.<sup>150</sup> Essa si caratterizza, però, in modo differente a seconda della norma presa in considerazione: nella truffa si tratta di un'induzione in errore, nel senso che il soggetto passivo forma e manifesta in modo autonomo la propria volontà anche se basata su dei presupposti o delle rappresentazioni della realtà errate; nella circonvenzione, invece, tale induzione si comporta più come una suggestione, ed è il soggetto attivo a condurre completamente la formazione della volontà, sfruttando la debolezza psichica e l'incapacità di ragionamento e discernimento del soggetto passivo.<sup>151</sup> È proprio sulla diversità dei soggetti passivi considerati, e nel diverso piano in cui essi si collocano rispetto al soggetto attivo, che può rinvenirsi la prima distinzione tra le due ipotesi di reato.<sup>152</sup> Nella circonvenzione il *deficit* del circonvenuto rispetto all'agente fa sì che il rapporto tra i due non sia di tipo paritario e che il soggetto attivo sfrutti la propria posizione di

---

<sup>148</sup> M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 2-3; M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., p. 281.

<sup>149</sup> P. MANNINI, *Osservazioni sui rapporti tra circonvenzione di persone incapaci e truffa*, in *Archivio Penale*, 1985, p. 353.

<sup>150</sup> *Ivi*, p. 351.

<sup>151</sup> *Ivi*, p. 352.

<sup>152</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 167.

superiorità psichica.<sup>153</sup> Ciò non avviene invece nella truffa nella quale, mancando una disparità a livello psico-fisico tra soggetto agente e soggetto passivo, il primo interferisce con l'inganno sulla rappresentazione della realtà presupposto per la formazione della volontà del secondo. La condotta induttiva si differenzia anche per quanto riguarda le modalità con cui essa è posta in essere: mentre l'art. 643 c.p. non richiede alcun mezzo specifico per l'induzione, nell'art. 640 c.p. il legislatore sottolinea la necessità dell'utilizzo di artifici o raggiri; tuttavia, la mancanza di un'indicazione sui mezzi utilizzabili a fini di induzione da parte dell'art. 643 c.p. non consente di escludere i mezzi tipici integranti il reato di truffa. Ben potrebbe capitare di dover affrontare il caso in cui un soggetto, abusando delle condizioni di una persona incapace, la induce, mediante artifici o raggiri, a compiere un atto da cui derivi un immediato profitto, proprio o di altri, con contestuale danno altrui e di doversi chiedere quale delle due norme debba essere in concreto applicata. Invero, l'utilizzo di mezzi artificiosi o di raggiri non si atteggia sempre allo stesso modo; le ipotesi prospettabili sono almeno due: l'utilizzo di artifici o raggiri in aggiunta allo sfruttamento della situazione di incapacità del soggetto, oppure l'induzione operata solamente attraverso di essi. Nel primo caso, si comprende come la situazione sia di tipo complesso, dove l'errore generato dagli artifici è solamente un fattore agevolante l'induzione, avviata già in precedenza; in questo caso l'abuso sussiste già e l'azione avrebbe potuto essere portata a compimento anche senza l'utilizzo degli artifici o dei raggiri. Nel secondo caso, invece, gli artifici e raggiri sono l'unico mezzo utilizzato dall'autore del reato e sull'applicazione della disciplina penale la dottrina si trova divisa. Da un lato si colloca chi ritiene che, se l'induzione si rivolge verso un soggetto incapace, si deve sempre ravvisare la circonvenzione; dall'altro, invece, c'è chi afferma che, laddove gli artifici e raggiri utilizzati sarebbero stati in grado di trarre in inganno anche un soggetto 'normale' la fattispecie di riferimento sarebbe quella prevista dall'art. 640 c.p., ovvero la truffa.<sup>154</sup> Si apre poi anche un terzo orientamento, il quale ritiene che, ai fini dell'applicazione della disciplina, debba considerarsi l'effettivo abuso delle condizioni di minorazione psichica del soggetto passivo.<sup>155</sup> Questa terza via – che

---

<sup>153</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., p. 31.

<sup>154</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 168-170.

<sup>155</sup> P. MANNINI, *Osservazioni sul rapporto tra circonvenzione e truffa*, cit., p. 357.

ci sentiamo di poter adottare – consente di affermare che nella fase di accertamento da parte del giudice, questi è tenuto ad osservare non solo l'impiego dei mezzi, ma anche analizzare il livello di *deficit* presente nel soggetto passivo. Laddove le prospettazioni ingannatorie, le quali avrebbero potuto ingannare anche un soggetto di condizioni psichiche normali, costituiscano l'unico mezzo idoneo ad indurre il soggetto minorato a compiere l'atto giuridico non è riscontrabile l'abuso e, dunque, mancando un elemento essenziale della fattispecie della circonvenzione, la norma non può essere considerata. In questo caso si dovrà procedere con l'applicazione della disposizione sulla truffa; da ciò si deduce che non è possibile sostenere in ogni caso l'applicazione della norma sulla circonvenzione quando si è in presenza di una minorazione psichica. Se la situazione ingannevole creata dal soggetto attivo rientra tra una serie di mezzi diversi che egli avrebbe potuto impiegare, ma il cui risultato avrebbe potuto essere raggiunto anche senza che venissero messi in atto, si riscontra indubbiamente un abuso della situazione di partenza del soggetto passivo.<sup>156</sup> In questa seconda ipotesi, allora, deve applicarsi la norma sulla circonvenzione, anche perché si tratta di una situazione caratterizzata da maggior disvalore sociale, considerato che sono stati messi in atto dei raggiri nei confronti di una persona psichicamente debole.

Un altro elemento che rappresenta punto di contatto tra le due norme è il profitto. Nell'ipotesi di circonvenzione questo non viene classificato dal legislatore come ingiusto, come avviene invece nel caso di truffa, e non rileva che si verifichi nel concreto, mentre nella truffa rappresenta uno dei due eventi consumativi del reato.<sup>157</sup> Se nella truffa dovesse venire a mancare l'ingiustizia del profitto dovrebbe escludersi la consumazione del reato e forse, addirittura, l'illiceità del fatto. Da queste considerazioni emerge una specialità della truffa che è ulteriormente sottolineata dalla diversa considerazione che il danno assume nelle due fattispecie: nella circonvenzione esso è meramente eventuale, è un danno in senso giuridico, considerato alla stregua di un pericolo di danno economico che può verificarsi oppure no<sup>158</sup>; diversamente, nella truffa, la realizzazione di un danno rientra tra gli

---

<sup>156</sup> Ciò è confermato anche in Cassazione penale, sez. III, sent. n. 113308/1969.

<sup>157</sup> P. MANNINI, *Osservazioni sul rapporto tra circonvenzione e truffa*, cit., p. 59; D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 171.

<sup>158</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 171.

elementi tipici della fattispecie che devono necessariamente verificarsi. Se nella truffa tale danno non si dovesse verificare, si potrebbe parlare al più di tentativo di truffa.<sup>159</sup>

A questo punto si ritiene possibile affermare che il legislatore ha differenziato le due condotte stabilendo delle modalità ben precise. La circonvenzione ricomprende qualsiasi modalità induttiva purché parte di una condotta abusiva nei confronti di soggetti psichicamente minorati, mentre la truffa è ravvisabile in tutti quei casi in cui l'induzione operata tramite artifici o raggiri non sia rivolta verso un soggetto ritenuto incapace e che se anche fosse rivolta verso questa categoria di soggetti non abbia sfruttato la loro debolezza, essendo la condotta artificiosa diretta a manipolare delle zone della psiche non intaccate dall'incapacità.

## **7.2 L'estorsione**

Alcuni autori hanno effettuato un accostamento tra il reato di circonvenzione e quello di estorsione, regolato all'art. 629 c.p.<sup>160</sup> Come peraltro ritiene la dottrina maggioritaria, però, lo spartiacque tra le due fattispecie deve essere individuato nel mezzo utilizzato per il raggiungimento del profitto. Nel caso in cui sia ravvisabile l'impiego di violenza o minaccia al fine di indurre qualcuno a fare od omettere qualcosa, con il fine di trarne un profitto per sé o per altri, deve applicarsi la disciplina dell'estorsione. Di questo avviso è anche la giurisprudenza<sup>161</sup>; in particolare, con una sentenza del Tribunale di Milano, il giudice ha condannato per estorsione lo psicanalista che aveva prospettato al paziente l'interruzione del percorso analitico se questi non avesse acconsentito ad assumere un certo impegno finanziario. A nulla è servito che la difesa abbia affermato che l'interruzione del percorso di analisi sarebbe facoltà compresa nel più generale diritto di libertà contrattuale. Il giudice ha ravvisato nella condotta dello psicanalista una vera e propria minaccia: la prospettazione al paziente dell'immediata interruzione del percorso di cura sarebbe stata direttamente

---

<sup>159</sup> P. MANNINI, *Osservazioni sul rapporto tra circonvenzione e truffa*, cit., p. 359.

<sup>160</sup> Art. 429 del Codice penale: "Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000".

<sup>161</sup> Cassazione penale, sez. II, sent. n. 231158/2005.

collegata alla mancata assunzione dell'impegno finanziario da parte di questi (assunzione che, oltretutto, avrebbe comportato allo psicanalista un vantaggio ulteriore e diverso da quello previsto dal contratto di analisi) e sarebbe stata idonea ad incidere sulla di lui libera volontà<sup>162</sup>; egli si sarebbe visto costretto ad agire nel senso a lui richiesto da parte dello specialista<sup>163</sup>.

Diversamente, la Cassazione ha ritenuto sussistente il reato di circonvenzione, e non quello di estorsione, nel caso di un agente che, dietro la promessa di una bustina di droga, si fosse fatto firmare delle cambiali da un soggetto in crisi d'astinenza.<sup>164</sup>

Permangono alcuni dubbi circa la possibilità di commissione del reato di circonvenzione attraverso l'uso della violenza morale. La questione ha interrogato dottrina e giurisprudenza e sarà approfondita nel prossimo capitolo nel trattare dell'applicazione alla circonvenzione del terzo comma dell'art. 649 c.p., il quale prevede l'esclusione della non punibilità per il reato perpetrato in danno di congiunti nel caso di delitti contro il patrimonio commessi mediante violenza.

### **7.3 L'usura**

Il rapporto tra circonvenzione ed usura è direttamente regolato dal Codice penale, sicché poco è stato scritto dalla dottrina. L'art. 644 c.p. prevede espressamente che la disposizione debba essere applicata ai casi che non rientrano nel precedente art. 643 c.p..<sup>165</sup> L'usura costituirebbe una fattispecie sussidiaria rispetto alla circonvenzione<sup>166</sup>: nei casi in cui una medesima situazione di fatto sia riconducibile sia sotto l'una o che sotto l'altra norma non si avrebbe concorso di reati ma solamente concorso apparente di norme e quella che deve prevalere è quella sulla circonvenzione.

---

<sup>162</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 174.

<sup>163</sup> Tribunale di Milano, sent. 17 luglio 1986, "Verdiglione".

<sup>164</sup> Cassazione penale, sez. I, sent. n. 8069/1986.

<sup>165</sup> Art. 644 del Codice penale: "Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con la reclusione da due a dieci anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000".

<sup>166</sup> M. RONCO, *La circonvenzione*, cit., p. 7.

## **8. Note di procedura**

Il reato di circonvenzione di persone incapaci è un reato procedibile d'ufficio; tuttavia, a tutti i reati contro il patrimonio deve applicarsi il disposto dell'art. 649 c.p.. Tale articolo stabilisce la non punibilità di coloro che si sono resi autori dei reati previsti dal Titolo XIII del Libro II del Codice penale a danno di alcuni soggetti espressamente elencati, che potrebbero essere riassunti come coloro che fanno parte della rete di relazioni familiari che si considerano particolarmente strette, i c.d. "prossimi congiunti" (coniuge non legalmente separato, ascendente o discendente o affine il linea retta, adottante e adottato, fratello e sorella conviventi con il reo). Se il reato è commesso nei confronti di un'altra serie di persone, pur legate al soggetto attivo da un vincolo di parentela ma considerato meno stretto, è invece prevista la procedibilità a querela da parte della persona offesa dal reato (coniuge legalmente separato, fratello e sorella non conviventi con l'autore del fatto, zio, nipote o affine di secondo grado conviventi con il reo).

La clausola non opera nei confronti dei delitti di rapina, estorsione, sequestro a scopo di estorsione o comunque di ogni altro delitto contro il patrimonio commesso mediante violenza.

Questa clausola, di cui non è da tutti condivisa la natura (esenzione da pena, esclusione del reato), ha generato grande diversità di opinioni, per questo si dedicherà all'argomento l'intero capitolo terzo di questo elaborato.

### **8.1 La perizia nel reato di circonvenzione di persone incapaci**

In sede giudiziaria è necessario accertare che nel soggetto passivo siano effettivamente presenti le condizioni di minorata difesa che si sono elencate nei paragrafi precedenti. Se nel caso del soggetto minore i problemi che si pongono sono abbastanza irrilevanti, considerato che l'età difficilmente può essere messa in dubbio e che l'indagine deve concentrarsi sull'abuso dei bisogni, delle passioni o dell'inesperienza; diversi sono i casi dell'infermo e del deficiente psichico.<sup>167</sup>

Lo strumento più utile ma anche più controverso che il giudice si trova ad avere a disposizione è la perizia. Dottrina e giurisprudenza ritengono che il giudice

---

<sup>167</sup> M. L. FERRANTE, *La circonvenzione*, cit., p. 112.



possa tranquillamente verificare da sé la presenza della deficienza psichica<sup>168</sup>, anche senza ricorrere alla perizia, essendo sufficiente la logica comune e l'esperienza del magistrato.<sup>169</sup> Questo perché si teme che il perito, in qualche modo, si sostituisca al giudice fornendo una valutazione di tipo estremamente soggettivo, che prescinde dalle indagini cliniche e che potrebbe condurre ad elaborare conclusioni assimilabili a delle sentenze.

Parte della dottrina, tuttavia, ritiene fondamentale il ruolo del perito per accertare l'incapacità del soggetto. Molti autori propendono addirittura per una perizia 'bilaterale' ovvero che riguardi, oltre alla vittima del reato, anche il presunto reo. Anziché valutare la circonvenibilità in termini assoluti, dando un giudizio che di fatto rimane astratto, sarebbe più corretto valutare il rapporto tra circonvenuto e circonventore, tra incube e succube.<sup>170</sup> Ciò che dovrebbe essere preso in considerazione è la relazione che si instaura tra i due soggetti, tra le loro personalità, e non prendendo a termine di paragone la persona normale, come qualcuno sostiene.<sup>171</sup> La giurisprudenza si è trovata concorde su questo punto, e in particolare si ricorda quanto avvenuto presso il Tribunale di Padova<sup>172</sup>, dove il giudice, accertata l'insufficienza della perizia svolta solo nei confronti della vittima, aveva disposto in dibattimento che questa venisse effettuata anche nei confronti dell'imputata.<sup>173</sup> Lo scopo non è tracciare il carattere e la personalità dell'imputato, cosa che oltretutto sarebbe illecita, ma ricercare elementi che possano essere segnali della sua responsabilità.

Deve considerarsi anche che, spesso, la perizia viene svolta dopo che il soggetto passivo è deceduto; l'interlocutore del perito, a quel punto, non è più una persona, ma lo diventano testimonianze, certificazioni e referti medici i quali non sempre sono oggettivi ma si pongono a metà strada tra la realtà e l'interpretazione

---

<sup>168</sup> A. TENCATI, *Alcune riflessioni sul delitto di circonvenzione di persona incapace*, cit., p. 431; M. RONCO, *Circonvenzione*, cit., p. 3.

<sup>169</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 134.

<sup>170</sup> F. DE FAZIO, *Sul rapporto interpersonale tra autore e vittima nel reato di circonvenzione di incapace*, in *Atti del XXII congresso della società italiana di medicina legale (Roma, 14-18 ottobre 1971)*, Milano, 1973, p. 708; P. PALLADINO, *Sul concetto di deficienza psichica*, cit., p. 763.

<sup>171</sup> M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., p. 49-50.

<sup>172</sup> Tribunale di Padova, 17 novembre 1983, "Palmieri".

<sup>173</sup> F. INTRONA – M. TANTALO, *La perizia in tema di circonvenzione di incapace e l'art. 314 c.p.* (Nota a sentenza del Tribunale di Padova, 17 novembre 1983), in *Rivista italiana di medicina legale*, 1984, 6, p. 853.

che di questa viene fatta dallo psichiatra.<sup>174</sup> Per questo motivo, anche tra i sostenitori della necessità, o quanto meno dell'utilità, dell'esame peritale, c'è chi afferma che non sempre i risultati della perizia sarebbero esatti e appaganti ai fini dell'accertamento della circonvenibilità. Nell'ambito del diritto penale le valutazioni psicologiche sono sempre molto soggettive, sarebbe impossibile determinare delle regole generali valevoli per tutti; ci si potrebbe orientare, piuttosto, verso un metodo che si basi sui modelli già proposti dalla psicoanalisi e dall'antropologia criminale. Sarebbe auspicabile una modifica in questo senso della norma penale, che sposti l'attenzione sui motivi per cui una persona è stata spinta a compiere un certo delitto; in questo modo, il criterio per valutare l'incapacità del soggetto diverrebbe lo stesso che viene adottato per verificarne la punibilità, ossia la motivazione della scelta.<sup>175</sup>

## 9. Risvolti civilistici

A margine della trattazione finora effettuata, è interessante occuparsi, seppur brevemente, di quali siano le sorti del contratto concluso a seguito di circonvenzione di incapace. Sul punto la giurisprudenza è sembrata particolarmente ferma, ma le critiche da parte della dottrina sono state consistenti.

Con una sentenza del 2016<sup>176</sup> la Corte di Cassazione ha confermato la nullità virtuale del contratto concluso a seguito di circonvenzione ai sensi dell'art. 1418 c. 1 c.c..<sup>177</sup> La norma in questione prevede la nullità del contratto concluso in violazione di norme imperative, ed è proprio in questo senso che la Corte classifica la norma dell'art. 643 c.p.: l'articolo non tutelerebbe il patrimonio del soggetto passivo ma – come sostengono i più recenti orientamenti – la libertà negoziale e la libertà di autodeterminazione nella disposizione del proprio patrimonio (bene

---

<sup>174</sup> T. BANDINI – M. LAGAZZI, *L'indagine psichiatrico-forense sull'anziano vittima di circonvenzione*, cit., p. 771-772.

<sup>175</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 149.

<sup>176</sup> Cassazione penale, sez. III, sent. n. 7785/2016.

<sup>177</sup> Art. 1418 del Codice civile: "Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'articolo 1325, l'illiceità della causa, l'illiceità dei motivi nel caso indicato all'articolo 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'articolo 1346. Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge".

giuridico tutelato dall'art. 2 Cost.) e ciò consentirebbe di far rientrare l'articolo tra le norme imperative.<sup>178</sup>

La dottrina si è mostrata parecchio critica verso questo orientamento; in particolare, essa ha osservato che non vi sarebbe alcuna differenza tra reato di circonvenzione e reato di truffa. Quest'ultimo comporterebbe annullabilità del contratto in forza del principio per cui gli artifici e i raggiri posti in essere dal soggetto attivo nel reato di truffa sarebbero riconducibili al dolo contrattuale: entrambi hanno come obiettivo quello di ottenere il consenso della controparte, inducendola in errore.

La Corte è, però, rimasta ferma sulle proprie posizioni, affermando che sussiste una differenza ontologica tra l'incapacità naturale considerata dal predetto articolo e quella presupposto del delitto di circonvenzione. L'incapacità di intendere e di volere rilevante ai sensi dell'art. 428 c.c. sarebbe quella che “se determinata da una causa duratura e accertata giudizialmente, conduce all'inabilitazione o all'interdizione [...] e rileva allorché sia contestuale al compimento del negozio che si impugna”<sup>179</sup>; la circonvenzione, invece, riguarda una categoria di incapacità molto più ampia, il concetto è così esteso da ricomprendere “qualsiasi menomazione del potere di critica, qualsiasi indebolimento della funzione volitiva o affettiva che agevolino la suggestionabilità e diminuiscano i poteri di difesa del soggetto passivo”. Come già si è detto, la situazione di inferiorità psichica del soggetto passivo rispetto al soggetto attivo deve essere considerata all'interno del rapporto che si instaura tra i due soggetti, perché spesso essa è sintomo di un'anomala dinamica relazionale tra i due soggetti. Non sarebbe sufficiente la previsione dell'art. 428 c.c. perché laddove non sia possibile individuare uno dei vizi del consenso, necessario per applicare la norma menzionata, ci sarebbe un vuoto di tutela; salvo eventualmente poter agire per il risarcimento del danno. È questo, sostanzialmente, il motivo che spinge la giurisprudenza a preferire la soluzione della nullità del contratto concluso a seguito di circonvenzione, oltre a

---

<sup>178</sup> Per norme imperative devono intendersi quelle norme che sono dirette alla tutela di un interesse pubblico generale.

<sup>179</sup> I. RIVA, *Sulla sorte del contratto concluso per effetto di circonvenzione di incapace*, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 1, 2017, p. 51.

ritenere paradossale la permanenza nell'ordinamento di un contratto frutto di una condotta criminosa.<sup>180</sup>

La dottrina prevalente muove una critica a questo orientamento e afferma che, in questo modo, sarebbe tutelato in maniera più blanda un soggetto incapace di intendere e di volere rispetto ad un soggetto meramente manipolabile; a tale critica la giurisprudenza risponde che la differenza di trattamento sarebbe fondata sulla maggiore riprovevolezza insita nello sfruttamento della situazione di inferiorità psichica rispetto alla mera conoscenza di questa. A questa affermazione è possibile obiettare che, se si dovesse basare l'applicabilità dell'uno o dell'altro articolo del Codice civile sulla maggiore potenzialità offensiva, non sarebbe spiegabile l'applicazione alla truffa della disciplina dell'annullabilità, invece che quella della nullità.<sup>181</sup>

In realtà, potendo muovere delle critiche sia all'uno che all'altro orientamento, emerge un inevitabile vuoto di tutela civilistica che lascia aperta la questione sulla sorte del contratto concluso per effetto di circonvenzione di incapace.<sup>182</sup>

---

<sup>180</sup> *Ibidem.*

<sup>181</sup> *Ivi*, p. 53.

<sup>182</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 120.

### CAPITOLO III

## L'ART. 649 C.P. E LA CIRCONVENZIONE DI INCAPACE

### 1. La causa di non punibilità prevista all'art. 649 c.p.

Come si è accennato nel capitolo precedente, trattandosi di un reato contro il patrimonio, al reato di circonvenzione di persona incapace deve applicarsi quanto previsto al Capo III del Titolo XVIII del Libro II, ossia le disposizioni comuni sulla procedibilità: due articoli, l'art. 649 c.p. e l'art. 649-bis c.p. Il primo di questi è quello dei due che maggiormente interessa la presente trattazione.

L'art. 649 c.p. recita: “Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno: 1) del coniuge non legalmente separato; 1-bis) della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso; 2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta ovvero dell'adottante o dell'adottato; 3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano. I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato o della parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, nel caso in cui sia stata manifestata la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile e non sia intervenuto lo scioglimento della stessa, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi. Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630<sup>1</sup> e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone”.

Come si può osservare, si tratta di un regime graduato a seconda del rapporto di parentela corrente tra l'autore del fatto e l'offeso al momento della consumazione del reato. I destinatari della norma di favore, dunque, sono individuabili secondo due criteri: il rapporto familiare che li lega al soggetto passivo del reato e la convivenza con quest'ultimo. È tale ultima condizione a determinare la non punibilità o la procedibilità a querela nel caso di fratello o sorella, oppure della perseguibilità a querela o d'ufficio nel caso di zio, nipote o affine in secondo

---

<sup>1</sup> I reati sono rapina, estorsione e sequestro a scopo di estorsione.

grado; la convivenza è esclusa in via presuntiva per il caso di coniuge legalmente separato.<sup>2</sup> Secondo l'opinione prevalente, per convivenza si deve intendere una situazione di vita comune, che sia caratterizzata da comunanza di interessi o abitudini di vita. È sufficiente che il soggetto attivo e quello passivo del reato partecipino alla stessa vita domestica, mentre la coabitazione non è considerata un requisito necessario.<sup>3</sup>

Per quanto riguarda il coniuge che si sia reso autore del reato nei confronti dell'altro coniuge, perché la clausola trovi applicazione è necessario che il vincolo tra i due trovi fondamento in un matrimonio civile o religioso regolarmente trascritto. Il matrimonio fa venire meno la punibilità fino al momento in cui non sia intervenuta tra gli sposi la separazione legale, in questo caso il reato è punibile solo a querela della persona offesa. È indifferente che la separazione sia stata dichiarata dal tribunale con sentenza o sia intervenuta per mutuo consenso dei coniugi: nel caso di separazione giudiziale la clausola opererà dal momento del passaggio in giudicato della sentenza; nel caso della separazione consensuale l'effetto si avrà a partire dal momento in cui il tribunale pronuncerà l'omologazione, per effetto della quale l'accordo raggiunto dai coniugi in sede stragiudiziale acquista forza giuridica. In ogni caso, non sono considerati dalla clausola né la separazione di fatto né il divorzio.<sup>4</sup> A seguito dello scioglimento o della dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio il coniuge divorziato diventa un 'non coniuge' ed è questo che ha condotto la Corte costituzionale<sup>5</sup> a dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità sollevata circa la disparità di trattamento tra coniuge legalmente separato e coniuge divorziato.<sup>6</sup>

Con la legge n. 76 del 2016 si è riconosciuto alle coppie omosessuali il diritto di contrarre unione civile al fine di vedersi riconosciuto ufficialmente il loro *status*<sup>7</sup> e ciò ha reso impellente anche un intervento dal punto di vista penale. Al

---

<sup>2</sup> A. GIUNTI, *Non punibilità e querela nei delitti contro il patrimonio commessi a danno di congiunti*, in ZATTI P. (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, Vol. IV, Giuffrè, Milano, 2002, p. 1107.

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> M. FINZI, *Delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti (art. 649 Codice penale)*, in *Scritti giuridici in memoria di Eduardo Massari*, Jovene, Napoli, 1939, pp. 457-461.

<sup>5</sup> Corte costituzionale, ord. n. 299/1988.

<sup>6</sup> F. GIANELLI – M. G. MAGLIO, *I problemi posti dall'articolo 649 c.p.*, in *Rivista penale*, fasc. 11, 2013, p. 1093.

<sup>7</sup> S. CLINCA, *La fisionomia della "famiglia" penalisticamente rilevante all'indomani della Legge Cirinnà*, in *La legislazione penale*, fasc. 1, 2018, p. 2.

numero 1-bis dell'art. 649 si è prevista la non punibilità anche per i delitti commessi da una parte dell'unione civile dello stesso sesso in danno dell'altra e la punibilità a querela per il delitto commesso quando si sia manifestata tra le due parti la volontà di scioglimento dell'unione civile ma questo non sia ancora intervenuto. Considerato che, a differenza di quanto accade per il matrimonio, per le unioni civili la separazione legale non è prevista, la medesima fase transitoria tra tale unione e il suo scioglimento si identifica nella volontà di porvi fine.<sup>8</sup>

La giurisprudenza e la dottrina sono divise sull'applicabilità della disciplina al convivente '*more uxorio*'. Ci sono autori che ritengono la disciplina ingiusta, considerato che in altri settori del diritto il convivente è già stato equiparato al coniuge legalmente separato<sup>9</sup>, oltre che incostituzionale, per contrasto all'art. 3 Cost. La Corte costituzionale, investita della questione, l'ha ritenuta non fondata perché, mentre si presume che tra coniugi legalmente separati sussista una comunanza di interessi che assorbe il fatto delittuoso, nell'ipotesi della convivenza '*more uxorio*' l'*affectio* delle parti può essere revocata in ogni momento.<sup>10</sup> Nonostante questo indirizzo della Corte costituzionale, la Cassazione ha affermato che "la prevalenza dell'interesse alla riconciliazione rispetto a quello alla punizione del colpevole, posto a fondamento della causa soggettiva di esclusione della punibilità di cui all'art. 649 c.p., ricorre anche con riguardo ai soggetti che siano, o siano stati, legati da un vincolo non matrimoniale, ma ugualmente caratterizzato da convivenza tendenzialmente duratura".<sup>11</sup> Contro questo orientamento della Suprema Corte si schierano quegli autori che sostengono, invece, che se si estendessero le cause di non punibilità che derogano a delle norme penali generali, sarebbe necessario effettuare un bilanciamento tra interessi in conflitto che spetta preminentemente al legislatore.<sup>12</sup> Inoltre, anche in linea con quanto affermato dalla Corte EDU, non è necessario che alle coppie di fatto sia garantito lo stesso trattamento giuridico di cui gode una coppia sposata o registrata; sono situazioni

---

<sup>8</sup> *Ivi*, pp. 13-14.

<sup>9</sup> È il caso dell'art. 199 del Codice di procedura penale sulla facoltà di astensione dalla testimonianza per i prossimi congiunti. Cassazione penale, sez. II, sent. n. 6726/1995 e Cassazione penale, sez. I, sent. n. 9693/2003.

<sup>10</sup> Corte costituzionale, sent. n. 423/1988.

<sup>11</sup> Cassazione penale, sez. V, sent. n. 32190/2009.

<sup>12</sup> G. COCCO, *Il fondamento e i limiti dei rapporti familiari come causa di non punibilità o di perseguibilità a querela di parte*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 4, 2015, pp. 1056-1057.

diverse proprio perché la mancata formalizzazione discende da una scelta della coppia, la quale, dunque, deve accettarne le conseguenze.<sup>13</sup> Deve però considerarsi che, nella complessità della società attuale, sono molto più frequenti le convivenze *more uxorio* dei matrimoni e delle convivenze registrate, sicché si rende necessario un aggiornamento della normativa in un'ottica garantista.<sup>14</sup> Si tratta di un'esigenza di rilevanza costituzionale: all'evoluzione dei costumi e della società deve corrispondere un'armonica revisione del diritto, in particolare si auspica l'adozione di norme che abbiano un atteggiamento meno rigoroso nel fondarsi su un'unica impostazione di famiglia qual è quella fondata sul matrimonio, ai sensi dell'art. 29 Cost.<sup>15</sup>

Se il delitto è commesso nei confronti di un'ascendente o di un discendente la punibilità è nuovamente esclusa. In questo caso la norma non si riferisce solamente ai rapporti di primo grado (genitore-figlio) ma anche a quelli di grado ulteriore (nonno-nipote). I soggetti previsti al numero 3) dell'art. 649 c.p. – fratelli, sorelle (sono equiparati i fratelli germani, gli uterini e i consanguinei), zii e nipoti (da intendersi anche prozii e pronipoti) – non sono punibili laddove siano conviventi con la vittima, mentre sono punibili a querela della persona offesa se non convivono.<sup>16</sup> Ai sensi dell'articolo suddetto ha effetto anche la parentela di tipo civile che si instaura tra adottante e adottato in seguito all'adozione.

Deve considerarsi che nei casi esposti si è fatto riferimento alla parentela legittima, ma ad essa deve essere equiparata anche quella illegittima: è generalmente condivisa l'opinione per cui l'art. 540 c.p. trova applicazione anche al di fuori del Titolo IX<sup>17</sup> e si deve comunque tenere conto della disciplina introdotta con legge n. 219 del 2014, che ha parificato la filiazione legittima e la filiazione naturale.

Ai fini dell'applicazione della clausola assumono valore anche i legami di affinità. Se si tratta di affinità in primo grado, è in ogni caso esclusa la punibilità,

---

<sup>13</sup> *Ivi*, p. 1057.

<sup>14</sup> M. BERTOLINO, *La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2, 2008, pp. 572-573.

<sup>15</sup> C. NARDOCCI, *Norme penali di favore fra tutela dell'unità della famiglia "tradizionale" e diritti individuali. All'incrocio tra tempo della norma e tempi del legislatore* (Nota a Corte costituzionale, sent. n. 223/2015), in *Rivista AIC*, fasc. 2, 2016, p. 13.

<sup>16</sup> M. FINZI, *Delitti contro il patrimonio*, cit., pp. 462-463.

<sup>17</sup> *Ivi*, p. 463.



indipendentemente dalla convivenza o meno con il reo; per l'affinità di secondo grado, invece, la punibilità è condizionata a querela solo se l'affine è convivente, altrimenti il fatto è perseguibile d'ufficio. Non si applica la disposizione dell'art. 307 c.p. per cui l'affinità si considera cessata con la morte del coniuge nel caso in cui non vi sia prole: rimane valida la regola fissata dall'art. 52 c.p.<sup>18</sup> e il rapporto di affinità viene meno solo laddove sia intervenuta la dichiarazione di nullità del matrimonio.<sup>19</sup>

L'ultimo comma dell'art. 649 c.p. nega che sia possibile lasciare impuniti alcuni reati ritenuti particolarmente gravi. Più precisamente, la norma fa riferimento, attraverso il numero dell'articolo, ai reati di rapina, estorsione, sequestro a scopo di estorsione e, successivamente, parla di "ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone". La formulazione lascia aperti alcuni quesiti che si tratteranno in seguito.

## 1.2 La natura giuridica

Circa la natura giuridica della clausola – in particolare di quella prevista al primo comma dell'articolo in questione – sebbene la giurisprudenza tenda a definirla genericamente 'causa di non punibilità'<sup>20</sup>, la dottrina nel tempo ha proposto diversi spunti interpretativi.

Non sarebbe possibile considerare la norma contenuta nell'art. 649 c.p. una causa di giustificazione.<sup>21</sup> Infatti, se la dottrina ricostruisce le cause di giustificazione come situazioni in cui viene meno l'illiceità del fatto tipico per l'intero ordinamento, non è possibile considerare un reato contro il patrimonio – si prenda ad esempio il furto – commesso dal figlio ai danni del padre come un fatto lecito, perché questo sarebbe comunque sanzionabile con il risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 2044 c.p., e il soggetto passivo potrebbe comunque provare ad impedirlo difendendosi, come previsto dall'art. 52 c.p.<sup>22</sup>

---

<sup>18</sup> *Ivi*, p. 465.

<sup>19</sup> A. GIUNTI, *Non punibilità e querela nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 1109.

<sup>20</sup> Cassazione penale, sez. II, sent. n. 20110/2002; Cassazione penale, sez. II, sent. n. 13694/2005.

<sup>21</sup> G. COCCO, *Il fondamento e i limiti dei rapporti familiari*, cit., p. 1049.

<sup>22</sup> I. MERENDA, *Brevi note sui rapporti di famiglia come "causa di non punibilità" nei delitti contro il patrimonio*, in *Cassazione penale*, fasc. 6, 2009, p. 2406; G. PETRAGNANI GELOSI, *Le ipotesi di non punibilità*, in CADOPPI A. – CANESTRARI S. – MANNA A. – PAPA M. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, Vol. X, UTET, Torino, 2014, p. 905.

Alcuni autori hanno provato a collocare l'art. 649 c.p. tra le cause di esclusione della colpevolezza; le critiche mosse a tale orientamento hanno sottolineato che, in realtà, il soggetto agente è perfettamente consapevole di star commettendo un delitto ai danni del congiunto, ma per la dottrina il delitto sarebbe caratterizzato da un tasso di colpevolezza inferiore: l'atto mantiene la sua riprovevolezza, ma non rileva penalmente.<sup>23</sup> Altri autori, invece, hanno affermato che le cause di non punibilità sarebbero delle cause di esclusione del reato in quanto andrebbero ad incidere sullo stesso fatto tipico, impedendo la possibilità di qualificarlo come illecito penale.<sup>24</sup> Si realizzerebbe una situazione inversa al reato proprio: mentre questo prevede che il reato possa realizzarsi solo se a commetterlo sono determinati soggetti individuati per delle loro caratteristiche personali, l'art. 649 c.p. identifica i soggetti per i quali, anche se viene da loro posto in essere il fatto tipico, il reato non si realizza. Il precetto penale sarebbe rivolto verso tutti i soggetti tranne quelli che la legge dichiara non punibili.<sup>25</sup> Si rilevano, tuttavia, delle discrepanze tra quanto affermato e la disciplina applicabile al concorso di persone: la disciplina dell'art. 649 c.p. non si ritiene essere applicabile anche a coloro che non hanno alcun rapporto di parentela con la vittima. Nelle fattispecie plurisoggettive eventuali potrebbe escludersi l'antigiuridicità del fatto per il 'parente', ma non per terzo suo complice, per il quale il fatto manterrebbe comunque una certa rilevanza penale.<sup>26</sup>

Ciò detto, è preferibile rimanere all'interno dell'ambito delle cause di esclusione della punibilità e in particolare in quelle che vengono definite 'personali'. Si aderisce, sostanzialmente, al modello di teoria generale del reato a struttura quadripartita, in cui alle categorie tradizionali del reato si aggiunge quella della 'punibilità', all'interno della quale si collocano tutte quelle condizioni che possono fondare o escludere l'opportunità di punire un fatto tipico, antigiuridico e colpevole.<sup>27</sup> Nell'applicazione dell'art. 649 c.p., il fatto commesso mantiene le caratteristiche che consentono di identificarlo come illecito penale, ma la scelta di non sanzionarlo risponde a delle ragioni di politica criminale. La non punibilità non

---

<sup>23</sup> *Ivi*, p. 906.

<sup>24</sup> A. DE MARISCO, *Delitti contro il patrimonio*, Jovene, Napoli, 1940, p. 229.

<sup>25</sup> I. MERENDA, *Brevi note sui rapporti di famiglia come "causa di non punibilità"*, cit., p. 2407.

<sup>26</sup> *Ivi*, p. 2408.

<sup>27</sup> S. FIORE, *I reati contro il patrimonio*, UTET, Torino, 2010, p. 23.

dipende dalla mancanza di disvalore etico-sociale del fatto – che comunque sussiste – ma da un giudizio di opportunità, che ha lo scopo di evitare il danno che potrebbe derivare alla famiglia dal c.d. *strepitus fori*<sup>28</sup>; la tutela penale, qui, cede il passo ad esigenze di tutela di beni che appaiono maggiormente rilevanti e che potrebbero essere messi in pericolo dalla sanzione penale.<sup>29</sup>

Conseguentemente all'accoglimento di questa opinione è necessario osservare quali conseguenze ne discendano.

Innanzitutto, il fatto che si tratti di una norma eccezionale, che inibisce l'applicazione della pena ad un delitto consumato, non consente di estenderla ad ipotesi diverse da quelle considerate nella norma in forza del dispositivo dell'art. 14 c.p.<sup>30</sup> In realtà, qualche autore si è chiesto se la disciplina possa essere estesa a reati contro il patrimonio che si trovano al di fuori del Titolo XIII, ed è giunto ad una risposta affermativa: da un lato, perché impedendo tale estensione si darebbe luogo ad un'ingiustificata disparità di trattamento tra situazioni analoghe, dall'altro, perché altrimenti si andrebbe contro la lettera della norma che fa riferimento “ad ogni altro delitto contro il patrimonio”.<sup>31</sup> Sul punto la dottrina e la giurisprudenza non hanno una visione concorde. Il dettato dell'art. 14 disp. prel. c.c. impedirebbe l'estensione per analogia delle cause di esclusione della punibilità di natura eccezionale come quella prevista all'art. 649 c.p.; sicché, i reati contro il patrimonio che si trovino fuori dal titolo o siano previsti da leggi complementari sarebbero sottratti a questo regime di favore. Si potrebbe rilevare, inoltre, una possibile violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.): per escludere l'applicabilità della norma in esame al reato di indebita utilizzazione della carta di credito o di pagamento dopo averla sottratta si fa riferimento alla natura plurioffensiva del reato stesso.<sup>32</sup> La Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi, aveva dichiarato infondata la questione circa la legittimità costituzionale dell'art. 649 c. 1 c.p. con riferimento agli artt. 3 e 27 c. 3 Cost. per la mancata comprensione di questo delitto.

---

<sup>28</sup> A. GIUNTI, *Non punibilità e querela nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 1116. L'indirizzo è avvalorato anche da alcune pronunce della Suprema corte, in particolare Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 19299/2007.

<sup>29</sup> G. COCCO, *Il fondamento e i limiti dei rapporti familiari*, cit., p. 1049.

<sup>30</sup> G. PETRAGNANI GELOSI, *Le ipotesi di non punibilità*, cit., p. 906.

<sup>31</sup> A. GIUNTI, *Non punibilità a querela nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 1117.

<sup>32</sup> Cassazione penale, sez. II, sent. n. 15834/2011.

La motivazione risiede nel fatto che esso è posto a tutela anche di altri beni di natura pubblicistica – quali il regolare e sicuro svolgimento dell'attività finanziaria attraverso mezzi sostitutivi del contante – attinenti a valori riconducibili agli ambiti categoriali dell'ordine pubblico o economico e della fede pubblica.<sup>33</sup> Il fatto che il reato di cui si tratta abbia natura plurioffensiva impedisce l'esclusione della punibilità che è stata espressamente limitata dal legislatore ai soli delitti contro il patrimonio.

Secondariamente, come già si è accennato, considerato che la norma considera una situazione strettamente personale, ai sensi dell'art. 119 c.p. essa non si può applicare ai concorrenti che non siano legati al soggetto passivo dal legame di parentela previsto dall'art. 649 c.p.<sup>34</sup> Non vi sono dubbi sul fatto che l'operatività della causa di non punibilità è oggettiva e opera anche laddove il soggetto attivo fosse caduto in errore circa l'oggetto materiale del reato: se l'autore ignorasse che la cosa rubata appartiene al proprio genitore, si vedrebbe comunque applicata la causa di non punibilità in forza dell'art. 59 c. 1 c.p.<sup>35</sup> Una parte della dottrina tende ad escludere l'applicabilità del comma 4 dello stesso articolo – ossia di dover considerare a favore del reo la sua erronea convinzione circa l'esistenza di una circostanza di esclusione della pena operante a suo favore – perché, siccome la circostanza non incide sulla validità del precetto ma sulla pretesa punitiva, paralizzandola, si troverebbe al di fuori dell'art. 59 c.p. Tuttavia, per coloro che attribuiscono all'art. 649 c.p. la natura di limite alla punibilità, la logica sottostante all'effetto esimente sarebbe compatibile con l'art. 59 c. 4 c.p. Non è chiaro il ragionamento che conduce ad escludere l'art. 649 c.p. dalle cause previste all'art. 59 c.p., in quanto il tratto comune delle circostanze cui il comma 4 di tale articolo si riferisce risiede nel fatto che si tratta di condizioni che, laddove realmente esistenti al momento del fatto, avrebbero condotto alla non punizione. Il loro effetto si produce a condizione che la legge lo colleghi alla circostanza su cui cade l'errore e sembra questo il caso della circostanza prevista all'art. 649 c.p.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> Corte costituzionale, sent. n. 302/2000.

<sup>34</sup> S. FIORE, *I reati contro il patrimonio*, cit., p. 24.

<sup>35</sup> G. PETRAGNANI GELOSI, *Le ipotesi di non punibilità*, cit., p. 906-907.

<sup>36</sup> S. FIORE, *I reati contro il patrimonio*, cit., p. 24-25.

## 2. Il fondamento della non punibilità

L'origine del trattamento di favore previsto dall'art. 649 c.p. deve essere ricercata addirittura nell'ordinamento romano, in cui i rapporti tra coniugi in costanza di matrimonio, nonché quelli tra genitori e figli, sono tutti vincolati all'unità patrimoniale, di cui il *pater familiae* rappresenta il vertice. L'azione penale è vietata per i reati contro la proprietà commessi tra coniugi o dal figlio in danno del padre, e viceversa; questo perché per i primi non può esistere l'idea di furto, dato che tra i coniugi si prevede "*consortium omnis vitae, divini atque humanis juris communicatio*", e per i secondi l'azione sarebbe inconsistente poiché "*quia filius habetur quasi dominus rerum patris sui*".<sup>37</sup> Per il tempo, la famiglia, ancor prima di essere il centro di affetti e di coesione, è considerata un centro produttivo di ricchezza<sup>38</sup> di cui il *pater familias* è il primo e unico amministratore. Tutte le capacità produttive dei singoli componenti della famiglia confluiscono in essa e si confondono con quelle degli altri membri, al punto che ognuno di essi si identifica con l'insieme.<sup>39</sup> Questa peculiarità dell'aggregato familiare fa sì che si mettano in primo piano l'unicità del patrimonio e della struttura gerarchica al fine di valorizzare e tutelare la coesione formale della famiglia; inoltre, per preservare nel corso del tempo il potere economico, politico e sociale di cui essa gode, la trasmissione ereditaria avviene nei confronti del figlio maschio primogenito.<sup>40</sup>

Con l'avvento dell'Illuminismo, il primato di unità produttiva è trasferito dalla famiglia alla fabbrica, incrinando inevitabilmente la posizione dominante della prima a favore della capacità produttiva portata dai suoi singoli membri; le legislazioni successive – tra cui i Codici civili italiani del 1865 e del 1942 – non accolgono tale modificazione sociologica e continuano a mantenere nelle loro formulazioni l'idea di famiglia quale nucleo gerarchicamente organizzato che mantiene un ruolo di importanza fondamentale all'interno della società.<sup>41</sup> Per questo motivo, nella relazione del Guardasigilli al Codice Zanardelli si ritrova l'esclusione della punibilità per i delitti commessi a danno dei congiunti più

---

<sup>37</sup> F. GIANNELLI – M. G. MAGLIO, *I problemi posti dall'art. 649 c.p.*, cit., p. 1087.

<sup>38</sup> S. GILIBERTI, *Anche la violenza morale esclude la non punibilità dei coniugi ex art. 649 c.p.*, in *Famiglia e diritto*, fasc. 6, 2011, p. 584.

<sup>39</sup> A. GIUNTI, *Non punibilità e querela nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 1105.

<sup>40</sup> *Ibidem*.

<sup>41</sup> *Ibidem*; S. GILIBERTI, *Anche la violenza morale esclude la non punibilità*, cit., p. 584.

prossimi, la cui giustificazione è data “dalla confusione di sostanze, dalla comune destinazione dei beni per piena comunicazione di diritti, per continuazione di personalità, per necessaria società di vita”<sup>42</sup>.

In continuità con la legislazione precedente si colloca il Codice Rocco, il quale mantiene il medesimo impianto e consolida la posizione della famiglia quale soggetto autonomo rispetto ai suoi componenti.<sup>43</sup> La funzione e il senso delle dinamiche ordinarie riferite alla titolarità dei beni patrimoniali sarebbero in qualche modo condizionate dalla presenza di un rapporto familiare.<sup>44</sup> Nel codice attuale, la *ratio* del regime differenziato che si è esposto, si impernia sulla posizione subordinata del potere sanzionatorio dello Stato rispetto alla tutela dell’unità familiare. I membri di una famiglia condividono una serie di interessi affettivi ed economici che si potrebbero riassumere con il termine romano *affectio*, ambito in cui il legislatore preferisce non addentrarsi. Si ritiene, infatti, che la perseguibilità o la punibilità d’ufficio dei delitti commessi all’interno dell’ambito familiare potrebbero turbare profondamente gli equilibri familiari o ‘macchiare’ l’onore della famiglia, determinando un pregiudizio sociale maggiore di quello derivante dalla commissione del delitto stesso che rimanga impunita.<sup>45</sup> Per questo motivo, lo Stato si affida completamente alla capacità che ha questa struttura sociale – la famiglia, appunto – di autoregolare i conflitti che possono generarsi al suo interno, evitando di interferire direttamente attraverso il diritto penale.<sup>46</sup>

## 2.1 Una previsione anacronistica

Il Tribunale ordinario di Parma, trovatosi a decidere su una serie di reati commessi dall’imputato in danno della moglie, tra cui il delitto di truffa aggravata, in ordine al quale deve applicarsi la previsione dell’art. 649 c.p., decide di sollevare questione di legittimità costituzionale dell’articolo medesimo. Secondo il giudice *a quo* i motivi di censura sarebbero diversi. Innanzitutto, ai sensi dell’art. 3 c. 1 Cost.

---

<sup>42</sup> *Relazione a S. M. il Re del ministro guardasigilli Zanardelli nell’udienza del 30 giugno 1889 per l’approvazione del testo definitivo del Codice penale.*

<sup>43</sup> A. GIUNTI, *Non punibilità e querela nei delitti contro il patrimonio*, cit., p. 1106.

<sup>44</sup> S. FIORE, *I reati contro il patrimonio*, cit., p. 18

<sup>45</sup> G. DRAGONI, *Aspetti penali connessi al diritto patrimoniale della famiglia*, in G. OBERTO (a cura di), *Famiglia e patrimonio. Rapporti patrimoniali fra coniuge e conviventi, dalla conoscenza, al matrimonio, alla separazione e divorzio, alla morte*, CEDAM, Padova, 2014, p. 1015.

<sup>46</sup> *Ibidem*.

si verificherebbe un'ingiusta disparità di trattamento rispetto a terzi che dovessero commettere lo stesso reato e che non fossero legati alla vittima da un rapporto di parentela. In secondo luogo, stando al comma secondo dello stesso art. 3, la norma dell'art. 649 c.p. impedirebbe ai 'soggetti deboli' nell'ambito familiare "di avere giustizia al pari degli altri cittadini"<sup>47</sup>. Infine, secondo il giudice rimettente, verrebbe compresso il diritto di agire in giudizio per tutelare i propri diritti previsto all'art. 24 Cost.<sup>48</sup>

Per la Corte costituzionale le questioni rispetto agli ultimi due motivi sollevati sarebbero troppo generiche e di motivazione carente; in linea con la giurisprudenza costituzionale, vige il c.d. principio di completezza e autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio di costituzionalità in via incidentale, quando tale completezza viene a mancare l'ordinanza è affetta da vizio che non consente di scendere nel merito.<sup>49</sup> In particolare, per quanto afferisce al contrasto con l'art. 3 c. 2 Cost., il giudice costituzionale ritiene eccessivamente generica e apodittica la prospettazione fatta dal giudice *a quo*.<sup>50</sup> Nell'ordinanza non sarebbe possibile rintracciare in che senso i familiari vittime di reato dovrebbero considerarsi a priori 'soggetti deboli'; si tratterebbe, secondo la Corte costituzionale, di una generalizzazione arbitraria sprovvista di un reale fondamento, senza considerare che vi sono situazioni in cui l'impunità potrebbe far comodo al c.d. soggetto debole. Debolezza che, peraltro, se viene astrattamente attribuita ad una vittima di reato in quanto tale non rappresenterebbe più un parametro per raffrontare situazioni diverse tra di loro.<sup>51</sup>

Rispetto al prospettato conflitto con l'art. 24 Cost. – ossia la violazione del diritto di difesa – il giudice rimettente non ha specificato se ritiene che il diritto di azione in sede penale debba sempre essere garantito, in quanto esiste una specifica

---

<sup>47</sup> Ordinanza di rimessione n. 229/2014.

<sup>48</sup> M. FORMICA, *La irragionevolezza "sopravvenuta" dell'art. 649 c.p.*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 6, 2015, p. 2001.

<sup>49</sup> C. NARDOCCI, *Norme penali di favore fra tutela dell'unità della famiglia "tradizionale" e diritti individuali*, cit., p. 6.

<sup>50</sup> P. PITTARO, *Reati contro il patrimonio: anacronistica la previsione di non punibilità per fatti commessi a danno di congiunti* (Nota a Corte costituzionale, sent. n. 223/2015), in *Famiglia e diritto*, fasc. 3, 2016, p. 233.

<sup>51</sup> G. LEO, *Per la Corte costituzionale è anacronistica la disciplina di favore per i reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare* (Nota a Corte costituzionale, sent. n. 223/2015), in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 3, 2015, pp. 1-2.

garanzia in questo senso, oppure se ritiene che la non punibilità del fatto in sede penale impedisca anche l'azione civile per la restituzione o per il risarcimento del danno derivante dal diritto patrimoniale violato dal comportamento tenuto dal congiunto.<sup>52</sup> Nel primo caso, la smentita giungerebbe dalla stessa giurisprudenza, la quale esclude che esista una pretesa – costituzionalmente garantita – ad agire quale parte in un giudizio penale che sia riconosciuta alla vittima di fatti illeciti. Nel secondo caso, invece, sia dottrina che giurisprudenza non hanno mai ipotizzato che alla 'liceità' del comportamento che si rilevi essere conforme ad una fattispecie incriminatrice consegua anche l'assenza di un diritto tutelabile attraverso il giudizio civile.<sup>53</sup>

Circa questi due profili, dunque, la Corte non scende nel merito e dichiara l'inammissibilità della questione. Per quanto attiene, invece, alla prima questione sollevata, quella riguardante l'incompatibilità con il dettato del primo comma dell'art. 3 Cost., inizialmente l'Avvocatura dello Stato aveva obiettato circa l'inammissibilità della questione.<sup>54</sup> La difesa dello Stato aveva rilevato che il giudice rimettente starebbe chiedendo alla Corte una dichiarazione di illegittimità con effetti penali in *malam partem*<sup>55</sup>, posto che una volta espunta dall'ordinamento la norma dell'art. 649 c.p. a coloro che si fossero resi autori di reati contro il patrimonio verso i congiunti sarebbe stato applicato l'ordinario regime previsto per la fattispecie delittuosa posta in essere.<sup>56</sup> La parte in questione ritiene che l'inammissibilità dipenderebbe dal disposto dell'art. 25 Cost. che attribuisce solo al legislatore la scelta dei fatti da sottoporre a pena e delle sanzioni che possono essere applicate e, di conseguenza, impedirebbe alla Corte di creare delle nuove fattispecie criminose, estendere quelle già esistenti a casi non espressamente previsti e di incidere in negativo sulla risposta punitiva o su questioni che attengano alla punibilità.<sup>57</sup>

---

<sup>52</sup> M. FORMICA, *La irragionevolezza "sopravvenuta"*, cit., p. 2091.

<sup>53</sup> G. LEO, *Per la Corte costituzionale è anacronistica la disciplina di favore*, cit., p. 2; E. APRILE, *Per la Corte costituzionale va valutata dal legislatore la obsolescenza della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.*, in *Cassazione penale*, fasc. 2, 2016, p. 545.

<sup>54</sup> C. NARDOCCI, *Norme penali di favore*, cit., p. 6.

<sup>55</sup> P. PITTARO, *Reati contro il patrimonio*, cit., p. 233.

<sup>56</sup> E. APRILE, *Per la Corte costituzionale va valutata dal legislatore la obsolescenza della causa di non punibilità*, cit. p. 545.

<sup>57</sup> *Ivi*, p. 546.



La Corte supera queste eccezioni con motivazione ineccepibile, rifacendo il suo ragionamento ad altre sentenze costituzionali, in particolare alla sentenza n. 148/1983. In tale pronuncia si afferma che non sarebbe possibile creare delle “zone franche” nel giudizio di costituzionalità con riferimento alle norme penali favorevoli; anche per queste deve valere il principio di costituzionalità che prevede la prevalenza della legge costituzionale su quella ordinaria.<sup>58</sup> Altrimenti, il legislatore si vedrebbe vincolato alla Costituzione nello stabilire un aggravamento del trattamento sanzionatorio, potendo invece essere libero nell’elaborare una normativa di favore.<sup>59</sup> L’art. 649 c.p., stabilendo una causa di non punibilità che deroga all’applicazione delle norme del Titolo XIII del Libro II per alcuni soggetti, rientra tra le norme penali favorevoli. Con riferimento alle questioni sollevate circa queste norme di favore emerge chiaramente il requisito della rilevanza, in quanto “l’eventuale accoglimento [...] inciderebbe, comunque, sulle formule di proscioglimento o sui dispositivi delle sentenze penali”<sup>60</sup>. Inoltre, come già esposto in altra precedente sentenza<sup>61</sup>, secondo la Corte con l’eventuale pronuncia di incostituzionalità non verrebbe leso il principio di riserva di legge. Nel prendere la sua decisione la Corte non introdurrebbe delle nuove norme, né andrebbe ad incidere sull’ampiezza di quelle già esistenti, ma si limiterebbe a rimuovere una disposizione lesiva dei parametri costituzionali. L’effetto in *malam partem* discenderebbe dall’espansione automatica delle norme comuni, dettate dal legislatore; sarebbe una “naturale reazione dell’ordinamento” che con la disciplina generale sopperisce alla scomparsa di quella di favore, dichiarata costituzionalmente illegittima.<sup>62</sup> Oltretutto, nel giudizio *a quo*, ove si riuscisse a dimostrare la truffa, il colpevole gioverebbe comunque dell’impunità, non più ai sensi dell’art. 649 c.p. ma sulla base del combinato disposto degli artt. 2 c.p. (in particolare comma 6) e 25 Cost.<sup>63</sup> Egli non sarebbe soggetto a pena in forza del fatto che al momento della commissione del reato la norma in vigore era diversa e riteneva il suo comportamento come non punibile.

---

<sup>58</sup> M. FORMICA, *La irragionevolezza “sopravvenuta”*, cit., pp. 2091-2092.

<sup>59</sup> *Ibidem*.

<sup>60</sup> Corte costituzionale, sent. n. 223/2015, p. 8.

<sup>61</sup> Corte costituzionale, sent. n. 394/2006.

<sup>62</sup> M. FORMICA, *La irragionevolezza “sopravvenuta”*, cit., p. 2093.

<sup>63</sup> *Ibidem*.

La Corte costituzionale dichiara, comunque, l'inammissibilità della questione sollevata con riferimento all'art. 3 c. 1 Cost.<sup>64</sup>, ma per ragioni del tutto diverse. La consulta, nelle sue argomentazioni, riconosce che sono venuti meno una serie di presupposti 'fattuali' che sottostavano alla previsione di non punibilità. L'epoca di introduzione della clausola – già presente nel Codice Zanardelli – vedeva il ruolo preminente del marito e del padre, che già allora aveva fatto discutere per la sua inopportunità.<sup>65</sup> Il tipo di economia familiare del tempo si distingueva profondamente da quello che si è abituati a vivere nella realtà attuale. La famiglia si fondava su di un modello rigido e gerarchico, in cui il marito-padre costituiva il centro di comando del nucleo e spesso era l'unico a percepire un reddito e gestire i beni della famiglia, tra i quali rientrava anche la dote della moglie. Egli esercitava una potestà molto ampia, tanto sulla moglie quanto sui figli, e tutti dovevano avere come fine ultimo la tutela dell'indissolubilità del nucleo familiare fondato sul matrimonio, al punto che anche i diritti dei singoli potevano affievolirsi di fronte alla necessità di mantenere integro l'onore familiare.<sup>66</sup> L'evoluzione del contesto sociale – avviata con l'introduzione del testo costituzionale, che ha sancito la parità tra coniugi, cui hanno poi fatto seguito anche altri interventi legislativi come la legge sul divorzio<sup>67</sup> e la riforma del diritto di famiglia<sup>68</sup> – ha fatto venire meno l'idea di famiglia quale realtà sociale meritevole di un'autonoma protezione rispetto a quella garantita ai suoi membri. Alla tradizionale comunanza di interessi si sostituisce oggi una reciproca autonomia, anche economica; la plurima e indipendente acquisizione dei redditi da parte di ogni membro della famiglia – tanto dei coniugi, quanto dei figli abili al lavoro benché minorenni o ancora studenti – è ormai cosa usuale, da ciò consegue anche una certa autonomia nel concorso alle scelte di gestione dell'intero nucleo familiare.<sup>69</sup> Alcune forme di convivenza tipiche dei decenni passati, in cui si vedevano genitori e figli condividere l'abitazione con nonni o zii, sono venute meno; a queste si sono in qualche modo sostituite altre

---

<sup>64</sup> Corte costituzionale, sent. n. 223/2015.

<sup>65</sup> M. FORMICA, *La irragionevolezza "sopravvenuta"*, cit., p. 2099.

<sup>66</sup> G. LEO, *Per la Corte costituzionale è anacronistica la disciplina di favore*, cit., p. 3.

<sup>67</sup> L. n. 898/1970.

<sup>68</sup> L. n. 151/1975.

<sup>69</sup> E. APRILE, *Per la Corte costituzionale va valutata dal legislatore la obsolescenza della causa di non punibilità*, cit., p. 547.

forme di coabitazione, che vedono i figli rimanere a casa dei genitori fino a tarda età.<sup>70</sup> La stessa realtà della famiglia fondata sul matrimonio ha perso pregnanza; sempre più frequenti sono le convivenze non regolamentate dal diritto e la comunanza di interessi che dovrebbe giustificare il regime speciale previsto dall'art. 649 c.p. è venuta meno.<sup>71</sup> La protezione a tutti i costi della famiglia, anche a scapito dei singoli componenti, non trova più una giustificazione razionale; lo stesso testo costituzionale non consente di rintracciare “una concezione di famiglia nemica delle persone”<sup>72</sup> ma individua proprio nell'ambiente familiare il primo fondamentale luogo di crescita, di affetti, di sviluppo e di realizzazione dell'individuo. È all'interno di questo contesto che devono essere primariamente garantiti l'uguaglianza, la solidarietà e il rispetto perché ognuno trovi in esso il migliore compimento della propria persona.<sup>73</sup>

La Corte, dunque, taccia la norma di anacronismo legislativo; si tratta di quella situazione in cui il divario tra la situazione originaria cui la legge si riferisce e lo stato attuale delle cose non può più essere colmato ricorrendo all'interpretazione evolutiva, tanto che la norma “non trova più giustificazione nella attuale realtà giuridica e sociale”<sup>74</sup>. Il vizio della norma non è un vizio originario, ma discendente dal passaggio del tempo che, inevitabilmente, porta con sé il mutamento del contesto socio-economico, delle gerarchie di valori e dei rapporti di vita e del contesto applicativo con cui la norma interagisce.<sup>75</sup> Secondo la consulta, il fondamento di ogni deroga al principio fondamentale di uguaglianza deve misurarsi in termini di ragionevolezza, rispetto alle condizioni di fatto e di diritto in cui la deroga stessa è chiamata ad operare. Considerato che queste condizioni sono di per sé soggette ad un'evoluzione costante, la ragionevolezza della soluzione prospettata dal legislatore può essere messa in discussione.<sup>76</sup>

---

<sup>70</sup> C. CASTAGNARO – E. MELI (a cura di), *Famiglie, Reti familiari, Percorsi lavorativi e di vita*, Streetlib, Roma, 2022, pp. 62-63.

<sup>71</sup> *Ibidem*; C. NARDOCCI, *Norme penali di favore*, cit., p. 9.

<sup>72</sup> Corte costituzionale, sent. n. 494/2002.

<sup>73</sup> C. NARDOCCI, *Norme penali di favore*, cit., p. 9; E. APRILE, *Per la Corte costituzionale va valutata dal legislatore la obsolescenza della causa di non punibilità*, cit., p. 547; M. FORMICA, *La irragionevolezza “sopravvenuta”*, cit., p. 2100.

<sup>74</sup> Corte costituzionale, sent. n. 140/1979.

<sup>75</sup> M. FORMICA, *La irragionevolezza “sopravvenuta”*, cit., p. 2098.

<sup>76</sup> P. PITTARO, *Reati contro il patrimonio*, cit., p. 234.

Nonostante il riconoscimento di questo “relitto normativo”<sup>77</sup> la Corte, come in altre questioni che avevano ad oggetto l’adeguamento dell’apparato normativo all’evoluzione della società contemporanea attraverso una lettura elastica dei principi costituzionali, è costretta ad arrestarsi davanti alla discrezionalità politica di decisioni che coinvolgono delle scelte costituzionalmente obbligate.<sup>78</sup> Se la Corte si fosse pronunciata per l’ablazione della norma dal codice, avrebbe determinato una situazione del tutto irrazionale: i reati commessi nei confronti di congiunti più stretti sarebbero stati soggetti a procedibilità d’ufficio, mentre per altre categorie di congiunti meno stretti la procedibilità sarebbe rimasta assoggettata alla querela dell’offeso, come previsto dall’art. 649 c. 2 c.p.<sup>79</sup>

Siccome le soluzioni costituzionalmente compatibili, idonee ad evitare la prevalenza dell’impunità per determinate figure parentali, possono essere più di una – e non solamente la caducazione prospettata dal giudice *a quo* – non spetta alla Corte costituzionale stabilire quale di queste sia quella da preferire. Potrebbero rendersi procedibili a querela anche i fatti previsti dal primo comma dell’art. 649, si potrebbero selezionare quali delitti coinvolti dalla norma giustificerebbero ancora il trattamento di favore oppure stabilire e individuare diversamente quali figure parentali vadano incluse nella disciplina speciale.<sup>80</sup>

La Corte costituzionale si astiene rispetto alla possibilità di intervenire in materia, trattandosi di una scelta di politica criminale che non le compete, e sollecita, piuttosto, un “ponderato intervento”<sup>81</sup> del legislatore. Essa ritiene che, sicuramente, l’ambito familiare rientri tra quelli degni di giustificare una disciplina differenziata per i reati patrimoniali; l’istituto familiare merita di essere valorizzato e preservato – al punto che la Corte non ostacola l’estensione della tutela anche ai conviventi – ma questa tutela deve essere bilanciata con i diritti dei singoli. Il legislatore deve avere il coraggio di addentrarsi in quell’area di autoregolamentazione che è sempre stata demandata alla famiglia nella sua accezione storica e socio-culturale; egli ha il dovere di rivisitare il diritto in modo

---

<sup>77</sup> M. FORMICA, *La irragionevolezza sopravvenuta*, cit., p. 2100.

<sup>78</sup> C. NARDOCCI, *Norme penali di favore*, cit., p. 8.

<sup>79</sup> E. APRILE, *Per la Corte costituzionale va valutata dal legislatore la obsolescenza della causa di non punibilità*, cit., p. 547-548.

<sup>80</sup> Corte costituzionale, sent. n. 223/2015, p. 10.

<sup>81</sup> *Ibidem*.

da riflettere quella “trasformazione della coscienza e dei costumi sociali, a cui la giurisprudenza della Corte non è indifferente”<sup>82</sup> ma che non può trovare in essa un valido interlocutore.<sup>83</sup>

Vi è però chi dubita che il legislatore abbia intenzione di cogliere questa opportunità.<sup>84</sup>

### **3. L'applicazione dell'art. 649 c.p. alla circonvenzione di persona incapace**

Circa l'applicabilità dell'articolo in esame al delitto di circonvenzione di persona incapace la dottrina ha sollevato alcune questioni. Stante l'anacronismo della clausola, che viene ribadito da più parti, gli studiosi si sono soffermati su due questioni in particolare. La prima riguarda il soggetto che deve ritenersi legittimato a proporre querela: è necessario chiarire fin dall'inizio quale sia il soggetto “in danno” del quale viene commesso il fatto. La seconda questione, invece, si concentra sul reato di circonvenzione commesso con violenza alle persone; c'è da chiedersi, infatti, quale sia la violenza da considerare ai fini dell'applicazione dell'articolo e se da questa interpretazione discendano delle conseguenze circa l'applicabilità della clausola alle ipotesi tentate.

A fare da sfondo ad entrambe le questioni si pone il problema del tuttora indefinito bene giuridico – oggetto di tutela – protetto dal delitto di circonvenzione di persona incapace. Le diverse soluzioni che possono essere accolte con riferimento a questo argomento inevitabilmente si riflettono sull'applicabilità della disposizione in esame.

#### **3.1 Il soggetto passivo e il soggetto danneggiato**

Il reato di circonvenzione comporta una particolare forma di aggressione patrimoniale – e non solo – perché è commesso attraverso attività di abuso ed induzione rivolte a persone che si trovano in stato di incapacità. La norma non sanziona la lesione o la messa in pericolo del patrimonio di per sé, ma solamente quelle realizzate con le modalità che già si sono dette e ampiamente illustrate nel

---

<sup>82</sup> Corte costituzionale, sent. n. 8/1996.

<sup>83</sup> C. NARDOCCI, *Norme penali di favore*, cit., p. 11.

<sup>84</sup> P. PITTARO, *Per la Corte costituzionale va valutata dal legislatore la obsolescenza della causa di non punibilità*, cit., p. 237.

capitolo precedente, rivolte a certe categorie di persone. Come si è avuto modo di vedere, inoltre, non è necessario che il danno sia strettamente patrimoniale o che consegua direttamente dall'atto posto in essere dal soggetto passivo, ben potendo realizzarsi il reato già nel momento in cui l'atto è posto in essere e, dunque, diviene potenzialmente produttivo di effetti giuridici dannosi.

La norma considera esplicitamente anche quei casi in cui ad essere danneggiato dal reato sia un soggetto diverso da colui che viene indotto a compiere l'atto, in quanto l'articolo parla di "qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso"; ecco, allora, che soggetto passivo della condotta e terzo che risente degli effetti giuridici dannosi del reato possono non essere la stessa persona.<sup>85</sup>

Data la lettera della norma, però, si pone un problema con riferimento all'applicabilità dell'art. 649 c.p. che prevede la non punibilità o la procedibilità a querela per i delitti commessi "in danno" di alcune precisamente indicate categorie di congiunti. Non è chiaro, infatti, se tale espressione – da alcuni definita equivoca<sup>86</sup> – si riferisca al soggetto passivo, ossia il circonvenuto, o al danneggiato<sup>87</sup>; è necessario stabilire se la locuzione sia rivolta a chi subisce il pregiudizio derivato dal compimento dell'atto, il danneggiato, o al soggetto passivo, la persona offesa.<sup>88</sup>

Le soluzioni che sono state proposte sono due: o si ritiene che anche il soggetto diverso dal destinatario della condotta rientri nel novero dei soggetti passivi del reato, oppure si restringe la qualità di soggetto passivo solo al soggetto che sia stato destinatario dell'abuso, relegando il terzo alla categoria del mero danneggiato, che potrà eventualmente costituirsi parte civile nel giudizio penale oppure proporre separata azione in sede civile per il risarcimento del danno.<sup>89</sup>

La maggior parte degli autori opta per la seconda teoria e afferma che il soggetto cui la dizione "in danno" fa riferimento sarebbe il solo soggetto circonvenuto<sup>90</sup>, colui verso il quale sarebbe stata esercitata l'attività di induzione e posto in essere il conseguente abuso. Ciò sarebbe avvalorato anche

---

<sup>85</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 155.

<sup>86</sup> C. CERTO, *La circonvenzione*, cit., pp. 111-112.

<sup>87</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 153.

<sup>88</sup> *Ivi*, p. 154.

<sup>89</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 155.

<sup>90</sup> *Ivi*, p. 157.

dall'interpretazione letterale e logica del secondo comma della norma<sup>91</sup>, che condiziona la punibilità del fatto all'esistenza della querela da parte della persona offesa; se si osserva la *ratio* della querela stessa, offeso e danneggiato dovrebbero coincidere<sup>92</sup>, qualora ciò non avvenisse solo il soggetto offeso dal reato sarebbe legittimato a proporre querela. I congiunti, allora, sono titolari del diritto di querela solamente laddove siano anche persone offese.<sup>93</sup> Quando il soggetto circonvenuto e colui che subisce il pregiudizio non coincidono, l'orientamento prevalente ritiene sempre applicabile l'esimente dell'art. 649 c.p. quando il reato è commesso nei confronti di un congiunto previsto dall'articolo medesimo, anche se il danno patrimoniale è sofferto da persone che siano estranee ai rapporti di parentela o di affinità.<sup>94</sup> Tuttavia, in questo modo, si concentra l'attenzione sull'attività induttiva e sull'abuso subito dall'offeso, mentre si confina il momento del danno sul piano delle conseguenze civilistiche.<sup>95</sup> Questo elemento sembra porsi a conferma dell'irrelevanza del danno patrimoniale quale elemento costitutivo della fattispecie e, dunque, avvalorerebbe la teoria per cui il bene giuridico tutelato dalla norma sarebbe – in realtà – la libertà morale e personale del soggetto di autodeterminarsi nelle sue attività, anche di disposizione patrimoniale.

Per altra parte degli autori, invece, anche il terzo danneggiato sarebbe da considerare soggetto passivo del delitto di circonvenzione. Questo perché l'effetto giuridico dannoso contemplato dalla norma sarebbe un elemento della fattispecie ulteriore rispetto all'induzione e all'abuso, ed è previsto che esso possa verificarsi tanto in capo al circonvenuto quanto in capo ad altro soggetto. Ne discende che non considerare l'effetto giuridico dannoso e circoscrivere la sua operatività solo agli effetti civilistici determinerebbe un ingiustificato troncamento della fattispecie legale. La stessa dottrina, poi, richiama il fatto che, parlando la norma di "effetto giuridico", non consentirebbe, ad una prima lettura, di delimitare l'oggettività giuridica del reato alla libertà di autodeterminazione dell'incapace. Secondo questo orientamento, si dovrebbe richiamare la distinzione tra soggetto passivo dell'azione

---

<sup>91</sup> B. BRUNO, *Il danno nei reati contro il patrimonio e l'art. 649 c.p.*, in *Archivio penale*, fasc. 2, 1949, p. 535.

<sup>92</sup> M. SINISCALCO, *Circonvenzione*, cit., pp. 57-58.

<sup>93</sup> B. BRUNO, *Il danno nei reati contro il patrimonio*, cit., p. 535.

<sup>94</sup> *Ivi*, pp. 535-536.

<sup>95</sup> D. DAWAN, *La circonvenzione*, cit., p. 159.

e soggetto passivo del reato; se il soggetto passivo dell'azione è il circonvenuto, il soggetto passivo del reato è il danneggiato e, dunque, questo sarebbe legittimato a proporre querela anche laddove non coincidesse con la persona verso cui è diretta l'attività induttiva.<sup>96</sup>

Una risposta univoca potrebbe forse essere data solamente determinando in maniera precisa l'oggetto di tutela del reato di circonvenzione. Non essendo ancora giunti ad una conclusione sul punto, è possibile riscontrare, da entrambe le parti, autorevoli orientamenti circa l'inappropriata presenza della clausola prevista all'art. 649 c.p. all'interno dell'ordinamento, i quali sostengono che essa debba essere del tutto eliminata dal Codice penale. In particolare, diversi autori ritengono che la clausola consenta di lasciare impunte alcune fattispecie delittuose, anche molto gravi, che proprio all'interno dell'ambiente familiare rischiano di essere messe in atto con maggiore probabilità ma di incontrare una minore possibilità di prevenzione.<sup>97</sup> Se, come si è visto nel capitolo precedente, la commissione del reato richiede che si instauri un particolare rapporto, anche di fiducia, tra circonventore e circonvenuto, spesso è proprio all'interno delle mura domestiche che queste dinamiche trovano il luogo ideale per attivarsi e il fatto che il reato commesso tra congiunti sia non punibile per un gran numero di ipotesi fa alzare il numero di reati commessi e abbassare quello dei reati denunciati, contribuendo ad aumentare la cifra oscura con riferimento a queste fattispecie delittuose.

Inoltre, come si è già avuto modo di osservare con l'analisi della sentenza della Corte costituzionale<sup>98</sup> che, sebbene dichiarasse infondata la questione di illegittimità, aveva considerato anacronistica la disposizione, vi sono autori i quali ritengono che nella società attuale non sia più possibile attribuire alla famiglia un potere giurisdizionale distinto da quello statale; solo lo Stato può essere titolare della giurisdizione e ogni disposizione contrastante con questo principio perde ogni tipo di giustificazione.<sup>99</sup>

---

<sup>96</sup> *Ibidem.*

<sup>97</sup> G. D. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 255.

<sup>98</sup> Corte costituzionale, sent. n. 233/2015.

<sup>99</sup> A. TENCATI, *Alcune riflessioni sul delitto di circonvenzione di incapaci*, cit., p. 433.



### 3.2 Il delitto commesso con violenza

Un limite all'operatività della clausola dell'art. 649 c.p. è stato collocato dal legislatore al terzo comma dell'articolo medesimo. Infatti, per alcune tipologie di reati non è ammessa l'esclusione della punibilità: la lettera della norma fa esplicito riferimento, rinviando al numero dell'articolo, ai reati di rapina, estorsione e sequestro a scopo di estorsione oltre che a tutti i delitti contro il patrimonio che siano commessi con violenza alle persone. Circa la locuzione 'violenza alle persone' si è aperto un dibattito in dottrina, conseguente ad una pronuncia della Suprema corte<sup>100</sup> nella quale si afferma che nella nozione in oggetto, che esclude la non punibilità per il delitti contro il patrimonio commessi in danno di familiari, deve includersi anche la violenza morale. Nella sentenza la Cassazione ha confermato la responsabilità dell'imputata, condannata per aver tentato di sequestrare a scopo di estorsione il marito; il ricorso proposto dalla difesa affermava che essendo la condotta della donna non caratterizzata dall'uso della violenza doveva essere applicata la causa di esclusione della punibilità prevista all'art. 649 c.p.<sup>101</sup>

Per la giurisprudenza in esame, con il termine 'violenza alle persone' il legislatore avrebbe voluto comprendere, un po' come accade nell'art. 610 c.p., tutti gli atti o fatti posti in essere dall'agente che siano idonei a coartare la libertà fisica del soggetto passivo, anche indipendentemente dall'esercizio nei suoi confronti di un costringimento fisico vero e proprio, sicché l'espressione farebbe riferimento anche alla violenza morale.<sup>102</sup> In molte fattispecie incriminatrici, la minaccia è considerata equivalente alla violenza e, addirittura, è affiancata alla violenza alle cose nella rubrica del Capo I del Titolo XIII del Libro II del codice cui l'art. 649 c.p. rinvia espressamente. Poiché accade che tra i reati del presente capo non sempre sia possibile riscontrare violenza alle persone o alle cose, la nozione di 'violenza' ha finito con l'assumere un significato via a via più ampio e poco chiaro, arrivando a considerare violento qualsiasi comportamento che non potesse rientrare sotto la diversa definizione di 'frode'.<sup>103</sup> In questo modo, però, se nella violenza rientra

---

<sup>100</sup> Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 19299/2007.

<sup>101</sup> I. MERENDA, *Brevi note sui rapporti di famiglia come "causa di non punibilità"*, cit., p. 2400.

<sup>102</sup> In questo senso anche Cassazione penale, sez. II, sent. n. 19651/2007.

<sup>103</sup> I. MERENDA, *Brevi note sui rapporti di famiglia come "causa di non punibilità"*, cit., pp. 2411-2412.

anche la minaccia, la violenza morale, non si comprenderebbe la scelta del legislatore di prevedere fattispecie in cui sono specificate entrambe, come nel caso dell'estorsione, e anche prevedere alcuni reati precisi – artt. 628, 629, 630 c.p. – all'interno dell' art. 649 c.p. sarebbe stato inutile, in quanto gli stessi sarebbero stati comunque già ricompresi all'interno della clausola generale.<sup>104</sup>

Gli autori che ritengono, contrariamente alla sentenza menzionata, che nel concetto di violenza alla persona non dovrebbe essere incluso anche quello di violenza morale, affermano che la previsione dell'utilizzo della violenza all'art. 649 c.p. si riferisce alla sola violenza fisica, e la specificazione dei reati si sia resa necessaria in quanto si tratta di fattispecie molto gravi che meritano di essere punite – anche in ambito familiare – non solo laddove commesse con violenza fisica, ma anche laddove poste in essere attraverso la minaccia.<sup>105</sup> Gli stessi autori, a sostegno di questa posizione, richiamano l'etimologia della parola violenza, la quale deriva da *vis*, termine latino che tra i suoi significati, indica forza fisica ma anche violenza, forza e prepotenza<sup>106</sup>, in ogni caso tutti termini riconducibili ad un ambito prevalentemente fisico, materiale. Ad avvalorare ulteriormente questa interpretazione si pone anche quella dottrina che adotta il criterio dell'attualità del male, per cui la minaccia sarebbe un male futuro, mentre la violenza un male in atto.<sup>107</sup> Sebbene sia la violenza che la minaccia siano idonee ad imporsi sul comportamento del soggetto passivo, non sarebbe possibile definire la violenza come “qualsiasi atto o fatto che si risolva comunque nella coartazione della libertà fisica del soggetto passivo, costretto a fare, tollerare o omettere qualche cosa, indipendentemente dall'esercizio su di lui di un vero e proprio costringimento fisico”<sup>108</sup>, diversamente la menzione nel reato di estorsione di entrambe le modalità di perpetrazione del reato si rivelerebbe una tautologia del legislatore e non la manifestazione della volontà di distinguere due condotte diverse.<sup>109</sup> In senso

---

<sup>104</sup> *Ivi*, p. 2412.

<sup>105</sup> *Ivi*, p. 2412; G. COCCO, *Il fondamento e i limiti dei rapporti familiari*, cit., p. 1061.

<sup>106</sup> L. CASTIGLIONI – S. MARIOTTI, *Vis* (voce), in *Il Vocabolario della lingua latina*, Loescher, Torino, 1996, p. 1408.

<sup>107</sup> I. MERENDA, *Brevi note sui rapporti di famiglia come “causa di non punibilità”*, cit., p. 2413.

<sup>108</sup> G. COCCO, *Il fondamento e i limiti dei rapporti familiari*, cit., p. 1061.

<sup>109</sup> *Ibidem*.

conforme a questo orientamento si è posta anche la Cassazione in alcune sentenze, determinando una discordanza di vedute anche in seno alla giurisprudenza.<sup>110</sup>

Per altra parte della dottrina, l'apertura determinata dalla Corte di Cassazione<sup>111</sup> circa la ricomprensione della violenza morale sotto il termine generico 'violenza' dell'art. 649 c.p. deve essere accolta favorevolmente. Innanzitutto perché non è possibile limitare la violenza alla persona alla mera violenza propria – energia fisica rivolta contro un soggetto – potendo includere ogni altro comportamento che incida negativamente sulla libertà di autodeterminazione della vittima.<sup>112</sup> E poi perché, volendo garantire una lettura costituzionale degli articoli del codice, il quale impone di riconsiderare tutto il diritto vigente e la sua interpretazione in aderenza al principio personalistico, che pone al centro dell'ordinamento proprio l'individuo, sarebbe riduttivo riconoscere tutela contro le lesioni procurate all'integrità fisica escludendo quelle cagionate alla libertà psichica e alla libertà di autodeterminazione. Ecco dunque che, secondo questa parte della dottrina, quando il legislatore fa riferimento alla violenza vuole fare riferimento anche alla violenza morale. Violenza morale che, tuttavia, non trova in giurisprudenza una definizione puntuale o un'indicazione di quali siano i casi in cui essa deve ravvisarsi; il rischio è che l'indeterminatezza che caratterizza questo termine porti ad un inevitabile violazione del principio di tassatività.<sup>113</sup> Scendendo nel dettaglio della questione, non sarebbe chiaro se, all'interno della categoria *de qua*, debba includersi anche la minaccia; alcuni autori non lo ritengono possibile, in quanto la stessa struttura del Codice penale non consentirebbe tale interpretazione: nella loro opinione, il legislatore, quando ritiene di dover conferire alla minaccia una particolare rilevanza, lo fa espressamente, come nel reato di 'violenza o minaccia a pubblico ufficiale' previsto all'art. 336 c.p.<sup>114</sup>

La questione assume particolare pregnanza nell'applicazione dell'art. 649 c. 3 c.p. al delitto di circonvenzione. Posto che le modalità con le quali il delitto si realizza sono costituite dall'abuso e dall'induzione, dove per induzione deve intendersi qualunque forma di sollecitazione, suggestione, pressione morale o

---

<sup>110</sup> Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 21329/2007; Cassazione penale, sez. II, sent. n. 30991/2013.

<sup>111</sup> Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 19299/2007; Cassazione penale, sez. II, sent. n. 28141/2010.

<sup>112</sup> S. GILIBERTI, *Anche la violenza morale esclude la non punibilità dei coniugi*, cit., p. 588.

<sup>113</sup> *Ibidem*.

<sup>114</sup> *Ibidem*.

persuasione che possano convincere il soggetto passivo a determinarsi circa il compimento (o il non compimento) di un certo atto, non era mai stato fatto cenno all'ipotesi di utilizzo della violenza, tantomeno quella morale. Ciò soprattutto perché è proprio l'utilizzo – o il non utilizzo – della violenza che consente di effettuare un distinguo tra il reato di circonvenzione di persona incapace e altri delitti contro il patrimonio, in particolare l'estorsione.

È in questo orientamento che si colloca una interessante pronuncia della Corte di Cassazione<sup>115</sup>. La vicenda è la seguente: Tizio, soggetto affetto da instabilità mentale, vive con Caia, sua moglie, e Tizietto, suo figlio, che lo assoggettano a continue vessazioni e maltrattamenti, tra cui rientrano due ricoveri coatti, costrizione a vivere in condizioni igienico-sanitarie malsane, isolamento, minacce e percosse, impedimento nell'intrattenere rapporti con l'esterno. Tizio è indotto dai familiari suddetti, che abusano del suo stato di infermità e prostrazione, a compiere atti di disposizione patrimoniale per sé dannosi. Il G.U.P. emette sentenza di non luogo a procedere per i reati di maltrattamento in famiglia, lesioni e sequestro di persona, mentre dichiara la non punibilità ai sensi dell'art. 649 c. 1 c.p. per il reato di circonvenzione, essendo lo stesso commesso a danno di un prossimo congiunto.

Il Procuratore della Repubblica propone ricorso in Cassazione: egli deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all'elemento materiale e psicologico dei reati contestati e lamenta la mancata applicazione – assieme al vizio di motivazione – dell'ultimo comma dell'art. 649 c.p. che esclude la causa di non punibilità del reato di circonvenzione di persona incapace perpetrato nei confronti di prossimo congiunto laddove questo sia commesso con violenza alle persone, considerato che in tale nozione rientra anche la violenza morale.

La Cassazione rigetta il ricorso con riferimento al difetto di motivazione, in quanto ritiene che il PM nel contestare tale vizio non consideri il fatto che il sindacato di legittimità deve limitarsi a riscontrare l'esistenza di una motivazione che rispetti i canoni logici, ossia la presenza di una coordinazione logica tra le varie proposizioni della motivazione, senza poter effettuare una valutazione diversa di

---

<sup>115</sup> Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 35528/2008.

quanto emerso nel procedimento. I vizi denunciabili sono limitati alla mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che risulti dal testo o da altri atti del processo. Le censure mosse dunque non possono essere esaminate perché consistono in valutazioni di merito. La Corte, allora, si allinea alla pronuncia del G.U.P., il quale aveva ritenuto che gli elementi raccolti a carico degli imputati non fossero supportati da sufficiente consistenza da poter giustificare il rinvio a giudizio. Rispetto al reato di sequestro di persona egli aveva escluso la sussistenza del reato, in quanto il ricovero ospedaliero era avvenuto a seguito di T.S.O. che si era reso necessario data la situazione che si era creata nell'ambiente domestico a causa della difficoltà di gestione di Tizio da parte dei familiari. Lo stesso vale per il ricovero in casa di cura. Per quanto concerne, invece, i reati di maltrattamenti e lesioni personali, il giudice ha escluso la loro ipotizzabilità in concreto perché le dichiarazioni rese dal testimone – la collaboratrice di Tizio – riferiscono circostanze apprese proprio da quest'ultimo, considerato inattendibile. Inoltre, le condizioni igienico-sanitarie precarie non dipendevano da incuria da parte dei familiari ma da una libera scelta determinata dalla mancanza di lucidità mentale che caratterizzava la persona di Tizio.

La Corte si occupa, invece, del delitto di circonvenzione di incapace. Se è vero che l'art. 649 c. 1 c.p. esclude la punibilità quando il reato è effettuato nei confronti di un prossimo congiunto, è vero anche che il comma 3 dello stesso articolo impone che la causa di non punibilità non si applichi laddove il delitto è commesso con violenza alle persone. Siccome, nel caso di specie, la circonvenzione è stata commessa con violenza non fisica, ma morale, ne deriva l'inapplicabilità dell'art. 649 c. 1 c.p. e la conseguente piena punibilità degli autori del reato. La Cassazione, dunque, in relazione all'art. 643 c.p., annulla la sentenza impugnata e rinvia al tribunale per una nuova deliberazione.

Il ragionamento compiuto dalla Corte prende spunto dall'analisi della condotta tipica del reato di cui all'art. 643 c.p. Esso “consiste nell'abusare dello stato di minorazione del soggetto passivo e nell'indurre quest'ultimo a compiere un atto che comporti un effetto dannoso, per lui o per altri”<sup>116</sup>. Secondo la giurisprudenza con il termine ‘abuso’ deve intendersi una condotta “di

---

<sup>116</sup> *Ibidem*.

approfittamento ovvero di strumentalizzazione dello stato di debolezza della vittima”<sup>117</sup>, ma la norma non prescrive quali siano le modalità di una tale condotta e si è accolta l’interpretazione per cui ogni pressione morale possa essere sufficiente ad integrarla se, valutate le condizioni della vittima, risulta idonea allo scopo perseguito. Si è affermato che tra le modalità di induzione rientrano tutte quelle attività di sollecitazione, suggestione, pressione morale e persuasione capaci di far sì che il soggetto passivo si orienti – o venga rafforzato nella sua precedente determinazione – al compimento dell’atto dannoso. Mai era stato sostenuto che tra queste ‘attività’ potesse essere inclusa anche la violenza morale ma, siccome la stessa giurisprudenza precisa che “l’induzione può consistere nell’uso di qualsiasi mezzo idoneo a determinare o rafforzare nel soggetto passivo il consenso al compimento dell’atto dannoso”<sup>118</sup>, essa non può essere esclusa dal novero delle condotte, nelle quali deve rientrare anche quell’eventuale atteggiamento intimidatorio rivolto al soggetto passivo che possa manipolare la sua libertà o la sua capacità di autodeterminazione.<sup>119</sup> La Corte si premura anche di sottolineare che rimane ferma la distinzione tra circonvenzione ed estorsione, poiché nella prima il mezzo è l’opera di suggestione o di induzione, mentre nella seconda rileva l’uso della violenza o della minaccia.<sup>120</sup>

La pronuncia giurisprudenziale in esame potrebbe generare alcune perplessità e complicare ulteriormente la già dibattuta questione dottrinale e giurisprudenziale circa il termine ‘violenza’ utilizzato dal legislatore. Affermare che la circonvenzione può essere effettuata anche con violenza morale comporterebbe serie difficoltà nella distinzione fra tale violenza e la minaccia prevista per il reato di estorsione all’art. 629 c.p.; mentre, ampliare il concetto di violenza previsto all’art. 649 c.p. fino ad includere anche la violenza morale annullerebbe ogni distinzione tra violenza e minaccia, ben potendo questa seconda essere contenuta nella prima.<sup>121</sup> Tali perplessità si fondano su una premessa

---

<sup>117</sup> *Ibidem.*

<sup>118</sup> Cassazione penale, sez. II, sent. n. 13308/1999.

<sup>119</sup> Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 35528/2008.

<sup>120</sup> Cassazione penale, sez. II, 13488/2005.

<sup>121</sup> P. PITTARO, *Punibile la circonvenzione d’incapace a danno di congiunti se effettuata con violenza morale* (Nota a Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 35528/2008), in *Famiglia e diritto*, fasc. 5, 2009, p. 495.

generalmente accolta dalla dottrina per cui violenza morale e minaccia siano, di fondo, la medesima cosa e che i termini siano utilizzabili come sinonimi. Non sembra essere questo però il ragionamento fatto dalla Corte. La definizione di minaccia comunemente accolta è la prospettazione di un male futuro ed ingiusto che dipende dalla volontà del soggetto che subisce l'atteggiamento coattivo, diversamente, la violenza morale considerata nella sentenza della Suprema corte è “una condotta che si estrinsechi in un atteggiamento di intimidazione del soggetto passivo, in grado di eliminare o ridurre la sua già ridotta capacità di determinarsi, condizionando la sua già ridotta capacità di agire secondo la propria volontà indipendente”.<sup>122</sup> Per violenza morale dovrebbe intendersi, allora, quella sottospecie di ‘violenza impropria’ – cioè quella che consiste nell’uso di mezzi esterni per influire e coartare l’altrui volontà – attuata mediante un’intimidazione, che causa nel soggetto verso cui è diretta l’incapacità di autodeterminarsi liberamente, e non, invece, quel male futuro e ingiusto alternativo alla scelta volontaria del soggetto, qual è invece la minaccia.<sup>123</sup>

Definita in questo modo la violenza morale, ciò che risulta davvero difficoltoso è distinguerla dalle altre “attività di sollecitazione, suggestione, pressione morale e persuasione”, che già sono proprie dell’induzione prevista all’art. 643 c.p. Il dato distintivo potrebbe forse ricavarsi da una maggiore intensità di queste: la circonvenzione di persona incapace commessa a danno di un congiunto non sarebbe punibile se commessa nelle normali forme di abuso e induzione, ma lo sarebbe se tali attività fossero caratterizzate da un’intensità pari all’intimidazione, così da essere ritenute ‘moralmente violente’.<sup>124</sup> Si nota immediatamente che si tratta di una distinzione particolarmente gravosa e la vaghezza della soluzione prospettata – ossia il discrimine tra induzione ordinaria e intimidazione basato sulla maggiore intensità della condotta, che trova origine nell’interpretazione giurisprudenziale e non nel dettato legislativo – rischia di attribuire al giudice un’eccessiva discrezionalità, tanto nella classificazione del reato che si trova davanti, quanto nell’orientamento per la punibilità o la non punibilità del delitto quando questo sia commesso in danno di congiunti. Inoltre, per i medesimi motivi,

---

<sup>122</sup> Cassazione penale, sez. VI, sent. n. 35528/2008.

<sup>123</sup> P. PITTARO, *Punibile la circonvenzione d’incapace a danno di congiunti*, cit., p. 495.

<sup>124</sup> *Ibidem*.

si pone anche il pericolo di una violazione del principio di legalità per quanto riguarda la sufficiente determinatezza della fattispecie criminosa.<sup>125</sup>

Fatte queste considerazioni, si ritiene necessario – e impellente – un intervento legislativo in materia che consenta di punire gli autori dei delitti contro il patrimonio, commessi anche nei confronti dei congiunti, laddove vadano a colpire dei beni giuridici che esulino dall'ambito patrimoniale<sup>126</sup>.

#### **4. L'applicabilità della clausola ai delitti tentati**

La questione sorta circa l'interpretazione da attribuire alla locuzione 'violenza alle persone' contenuta nell'art. 649 c.p. ha fatto sorgere dei dubbi anche riguardo l'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo medesimo ai delitti tentati (in particolare per gli articoli che vengono espressamente citati dalla norma, ossia gli artt. 628, 629, 630 c.p.). Se il comma terzo, infatti, esclude che la causa di non punibilità operi per i delitti di rapina, estorsione e sequestro a scopo di estorsione quand'anche commessi nei confronti di un familiare, ci si è chiesti se tale esclusione debba valere anche per le ipotesi tentate di detti delitti. Sul punto la giurisprudenza non ha dato una risposta univoca.

Una corrente minoritaria propende per l'applicabilità dell'art. 649 c.p. anche ai delitti tentati, in quanto si tratta di ipotesi di reato che comportano pur sempre l'uso della violenza verso una persona, anche se non pienamente realizzata. Secondo i sostenitori di tale teoria, l'accezione di violenza che deve essere accolta è quella che ingloba in sé anche la violenza morale, la quale, in tutte le fattispecie previste, viene equiparata alla minaccia.<sup>127</sup> Oltretutto, anche se il reato tentato costituisce figura criminosa autonoma, in cui la lesione al bene giuridico si arresta allo stadio 'eventuale', quando la legge fa riferimento, senza distinzione o limitazione, all'ipotesi tipica deve considerarsi ricompresa in essa anche l'ipotesi di tentativo; ciò perché la *ratio* dell'art. 649 c. 3 c.p. sarebbe quella di escludere l'applicabilità della causa di non punibilità ogniqualvolta l'offesa al patrimonio sia

---

<sup>125</sup> *Ibidem*.

<sup>126</sup> S. GILIBERTI, *Anche la violenza morale esclude la non punibilità dei coniugi*, cit., p. 588.

<sup>127</sup> *Ivi*, p. 587.



accompagnata da un'offesa alla persona, anche laddove questa dipenda da una fattispecie tentata.<sup>128</sup>

La corrente giurisprudenziale maggioritaria, invece, tende a dare una risposta negativa al quesito che si sta analizzando, motivando con varie ragioni la propria posizione. Innanzitutto, la norma fa esplicito riferimento ai delitti contro il patrimonio che non intende punire, sicché l'estensione analogica della norma anche alle loro forme tentate si concretizzerebbe in un'analogia in *malam partem*, in contrasto con i principi generali del diritto penale.<sup>129</sup> Inoltre, a ben vedere, il tentativo rappresenta una fattispecie indipendente, che dà origine ad un autonomo titolo di reato e non, invece, ad una forma 'indebolita' del reato stesso, come avvalorato dall'interpretazione dell'art. 56 c.p. Infine, poiché la lesione che il tentativo comporta al bene giuridico si arresta allo stadio 'potenziale' senza raggiungere quello effettivo, sarebbe più corretto ritenere che la clausola di non punibilità operi anche quando tali tentativi siano stati rivolti nei confronti di congiunti.<sup>130</sup> La giurisprudenza maggioritaria ha trovato un valido fondamento al suo orientamento in una sentenza della Corte di Cassazione, a sezioni unite; i giudici si erano trovati a decidere circa l'applicabilità delle cause oggettive di esclusione dell'amnistia e dell'indulto, situazioni che possono dirsi simile a quella che si sta trattando. Secondo la Corte, quando la norma prevede un beneficio per alcune ipotesi criminose sarebbe assurdo pensare che le fattispecie consumate possano godere di tale beneficio mentre dovrebbero ritenersi escluse le – meno gravi – fattispecie tentate; queste, dunque, dovrebbero considerarsi come implicitamente comprese nel dettato normativo. Viceversa, nel momento in cui la norma prevede l'esclusione di un beneficio e richiama espressamente alcune ipotesi criminose, non devono considerarsi comprese anche le fattispecie tentate di tali delitti<sup>131</sup>, per via del fatto che il tentativo configura un titolo autonomo di reato e in forza del

---

<sup>128</sup> I. MERENDA, *Brevi note sui rapporti di famiglia*, cit., p. 2410.

<sup>129</sup> S. GILIBERTI, *Anche la violenza morale esclude la non punibilità*, cit., p. 587; I. MERENDA, *Brevi note sui rapporti di famiglia*, cit., p. 2411; G. COCCO, *Il fondamento e i limiti dei rapporti familiari*, cit., p. 1060.

<sup>130</sup> S. GILIBERTI, *Anche la violenza morale esclude la non punibilità*, cit., p. 587.

<sup>131</sup> M. C. BISACCI, *Sulla punibilità del tentativo nei delitti contro il patrimonio commesso a danno di congiunti*, in *Il Foro italiano*, fasc. 3, 2000, pp. 155-156.

principio del *favor rei*, che, in caso di norma variamente interpretabile, impone l'adesione all'interpretazione più favorevole per il reo.<sup>132</sup>

Se è indubbio che con riferimento ai delitti esplicitamente menzionati al terzo comma dell'art. 649 c.p. la causa di non punibilità è esclusa sempre, indipendentemente dal fatto che siano stati perpetrati con violenza o minaccia, lo stesso non vale per gli "altri delitti contro il patrimonio commessi con violenza alle persone". Infatti, come si è visto nel paragrafo precedente, è possibile scindere le interpretazioni accoglibili della dicitura in due. Da un lato coloro che ritengono che 'violenza morale' e 'minaccia' siano due sinonimi. In quest'ultimo caso, i delitti tentati commessi nei confronti di congiunti mediante minaccia non rientrerebbero tra quelli per cui la normativa esclude il funzionamento della causa di non punibilità e godrebbero invece del trattamento di favore perché l'unico tipo di violenza che deve essere considerata ai sensi dell'art. 649 c. 3 c.p. è quella *vis* fisica di cui si è già detto. Dall'altro lato, al contrario, per chi ritiene che 'violenza morale' e 'minaccia' facciano riferimento a situazioni diverse, i delitti tentati commessi nei confronti di congiunti mediante minaccia non sono punibili, ma lo sono quelli commessi con violenza morale. Anche in tempi recenti, la Cassazione ha affermato che "la nozione di 'delitti commessi con violenza alla persona' [...] evoca non già una categoria di reati le cui fattispecie astratte siano connotate dall'elemento della violenza, sia essa fisica, psicologica o morale, alla persona, bensì tutti quei delitti consumati o tentati, che – in concreto – si siano manifestati con atti di violenza in danno della persona offesa".<sup>133</sup>

Accogliere questo secondo orientamento, vorrebbe dire cercare di dirimere la questione in senso più coerente sia al dettato costituzionale, che al contenuto delle norme comunitarie ed internazionali; il rischio, altrimenti, è quello di lasciare impunte ipotesi che, comunque, ledono diritti della persona che sono diversi dal patrimonio.

---

<sup>132</sup> I. MERENDA, *Brevi note sui rapporti di famiglia*, cit., p. 2410.

<sup>133</sup> Cassazione penale, sez. I, sent. n. 1526/2018.

**CAPITOLO IV**  
**PROSPETTIVE DI RIFORMA E OSSERVAZIONI**  
**CONCLUSIVE**

**1. Un riassunto critico**

Si è fin qui esaminata una serie elementi normativi che pongono non pochi problemi circa la permanenza coerente del reato di circonvenzione di persone incapaci all'interno del nostro ordinamento. Sono stati elencati ed approfonditi diversi aspetti critici ancora senza soluzione che si ritiene di dover riassumere brevemente, al fine di trarre delle considerazioni conclusive che possano fungere quantomeno da spunto di riflessione.

Innanzitutto, il quesito centrale, posto nel primo capitolo, e che si colloca alla base di tutti gli altri, è quale sia il bene tutelato dalla norma sulla circonvenzione. Si è giunti ad affermare che, all'interno del nostro ordinamento, manca una norma penale che tuteli la personalità individuale di per sé considerata, la quale si caratterizza per essere – allo stesso tempo – fondamento e contenitore dei diritti fondamentali di libera formazione e manifestazione del pensiero, di libertà morale e di libertà di autodeterminazione. Nella stessa occasione ci si è domandati se la norma sulla circonvenzione sia atta a sopperire a tale mancanza in forza del principio di frammentarietà dell'ordinamento penale, sostenuto da alcuni autori, il quale sarebbe perfettamente in grado di colmare le proprie lacune facendo ricadere alcune situazioni fattuali in altre tipologie di fattispecie. Si è potuto notare che, effettivamente, qualche punto di contatto tra la norma sul plagio e la norma sulla circonvenzione esiste. In entrambi i casi – anche se ciò non è espressamente menzionato nella norma sul plagio – vengono sfruttate delle situazioni di debolezza al fine di trarne un vantaggio, che può essere di tipo patrimoniale ma, anche, di tipo non patrimoniale; nel caso del plagio, infatti, lo scopo ultimo può ben essere solamente quello di vantare un certo prestigio o una certa influenza nei confronti di diverse persone finanche al punto di 'dominarle' e indurle a fare ciò che il manipolatore vuole e, di fatto, ordina. La tipologia di vittima, nelle due fattispecie, è, di per sé, la medesima, anche se nel caso del plagio non è dettagliatamente descritta come nel caso della circonvenzione. Tuttavia, non è difficile immaginare

come una persona che si trovi in uno stato di debolezza psichica (che può integrare anche il concetto di deficienza) o in uno stato di isolamento sociale in cui le sue relazioni sono veramente limitate, o, ancora, in uno stato di malattia fisica che la porti a ragionare con difficoltà per via delle ripercussioni della patologia sulla propria situazione psicologica, possa essere molto più facilmente soggetta alla manipolazione mentale altrui sia in termini di plagio, quindi di totale sottomissione, sia in termini di circonvenzione, quindi allo scopo di commettere – od omettere – atti il cui risultato può essere per lei o per altri potenzialmente dannoso. Il nodo da sciogliere per giungere ad affermare definitivamente che, sì, il reato di circonvenzione può soccorrere nel caso di situazioni fattuali integranti l'abrogata fattispecie del plagio, sta nel determinare chiaramente quale sia il bene protetto; se si tratti della persona con la sua personalità – a sua volta costituita da formazione e conseguente manifestazione del pensiero, libertà morale e autodeterminazione – o, piuttosto, se si tratti del suo patrimonio.

Laddove si giungesse ad affermare che il reato contenuto all'art. 643 c.p. sia effettivamente un reato che tutela la personalità dell'individuo, sarebbe possibile giungere anche alla definizione dei contrasti che si creano in seno alla dottrina, o tra dottrina e giurisprudenza, e che si sono analizzati nel secondo capitolo circa gli elementi costitutivi della fattispecie. Infatti, se il profitto – elemento che costituisce il dolo specifico del reato in oggetto – non deve necessariamente discendere dall'atto compiuto e può anche non realizzarsi mai, per il principio di necessaria offensività, per cui un fatto di reato per risultare punibile deve aver offeso l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice<sup>402</sup>, il bene giuridico deve rinvenirsi in qualcosa di diverso dal patrimonio. Se il reato è punito anche laddove la lesione al patrimonio del circonvenuto non si sia ancora verificata, ma sia solo stato posto in essere un atto potenzialmente lesivo, allora il bene giuridico tutelato deve essere rinvenuto nella lesione cagionata alla personalità dell'individuo e alla sua libertà morale, effettuata attraverso l'abuso e lo sfruttamento delle sue scarse capacità psichiche. Anche l'irrelevanza del carattere giusto o ingiusto del profitto perseguito può far giungere alle medesime conclusioni. Se il fatto è punito anche laddove il

---

<sup>402</sup> *Relazione della Commissione Grosso per la riforma del Codice penale*, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), 15 luglio 1999, p. 2.

profitto sia giusto, e non può prevedersi una scriminante in forza della sola 'giustizia' del profitto, significa che il disvalore della condotta è da rinvenirsi non nella lesione al patrimonio, ma nel fatto di aver approfittato della situazione personale del soggetto passivo. La questione della patrimonialità o non patrimonialità del danno derivante dall'atto compiuto è quella che maggiormente consente di orientare in un senso o nell'altro la definizione del bene giuridico. L'articolo non fornisce alcuna indicazione circa la tipologia di danno che deve derivare dall'atto compiuto e, infatti, quando nel primo capitolo si è trattato l'indirizzo personalistico, si è osservato che si possono verificare situazioni in cui il danno non patrimoniale può verificarsi tanto in capo alla vittima quanto in capo al terzo. Ricostruire la patrimonialità del danno aggrappandosi alla collocazione dell'articolo all'interno del codice costituisce un errore di interpretazione: si partirebbe dalla norma per determinare il bene giuridico tutelato, quando invece si dovrebbe analizzare la norma stessa alla luce del bene giuridico posto a suo fondamento, il quale rappresenta il criterio cardine per l'interprete.

La precisa determinazione del bene giuridico tutelato consentirebbe di dare soluzione anche alla questione dell'applicabilità della clausola prevista all'art. 649 c.p. Se, infatti, il reato di circonvenzione fosse riconosciuto quale delitto contro la persona non sarebbe difficile rinvenire l'irragionevolezza dell'applicazione della clausola. Il principio di unitarietà familiare e preservazione del patrimonio della famiglia non vale più quale giustificazione nel momento in cui si fa prevalere il conglomerato sociale della famiglia anche su diritti di rango costituzionale che si trovano ad un livello gerarchicamente superiore, quali sono la libera formazione e manifestazione del pensiero, la libertà di autodeterminazione, la dignità dell'individuo. Come si è già avuto modo di affermare, non è possibile dare un'interpretazione di famiglia che sia in contrasto con la Costituzione e che abbia risvolti negativi e pregiudizievoli nei confronti dei singoli soggetti che la compongono; tantomeno è possibile garantirle una tutela prevalente in situazioni di grave lesione dei diritti universali riconosciuti ad ogni individuo. Questo principio era già stato affermato tempo addietro, quando vi era chi sosteneva che "L'uomo ha bisogno della società dei suoi simili per divenire pienamente sé stesso: sia perché egli acquista consapevolezza del suo esser persona proprio dal contatto con gli altri,

sia perché attraverso questo contatto egli è messo in condizione di ampliare la sfera dei suoi interessi e delle sue possibilità. Ma nella società l'uomo incontra volontà diverse dalla propria che potrebbero sopraffarla, soffocando l'autonomia della persona e compromettendo insieme la stessa ragione del vivere sociale"<sup>403</sup> ed è al fine di realizzare un bene che sia comune a tutti i 'soci' che l'individuo tende a raggrupparsi in altre 'sotto-società' che vengono definite comunità intermedie. Esse sono fondamentali per un duplice motivo: da un lato perché assicurano – o, almeno, dovrebbero assicurare – la libertà della persona, dandogli modo di esprimersi e agire al massimo delle sue possibilità, dall'altro lato perché avviano ad una più consapevole partecipazione alla vita dello Stato, visto che tutte queste comunità rappresentano e difendono vari interessi sociali, esattamente come l'organizzazione statale.<sup>404</sup> Tra queste comunità intermedie spicca la famiglia, che occupa una posizione unica nel suo genere per via del fatto di essere una formazione necessaria e originaria, ma anche perché al suo interno replica – o dovrebbe replicare – la funzione statale di cura e coordinamento degli interessi dei suoi componenti. Se lo Stato promuove l'uguaglianza e la pari dignità sociale è perché primariamente il principio si manifesta all'interno della famiglia, tanto che, laddove tempo addietro tale principio costituzionale non era rispettato, il legislatore è intervenuto abrogando le norme che creavano disparità di trattamento. Alcuni esempi possono essere il diverso trattamento riservato ai figli nati fuori dal matrimonio o, in ambito penalistico, il diverso peso dato all'adulterio del marito rispetto a quello della moglie.<sup>405</sup> Questo argomentare si aggiunge a quanto già esposto nel terzo capitolo: la tutela offerta dall'articolo 643 c.p. non trova – o non trova più – motivo di fermarsi davanti alla tutela della comunità familiare, la quale subisce uno smembramento già con l'eventuale commissione, al suo interno, del reato previsto all'art. 643 c.p., come di tutti gli altri delitti contro il patrimonio.

Si ritiene fondamentale considerare l'evoluzione che la società ha avuto nel corso del tempo, oltre ad osservare che il mutamento delle dinamiche familiari è avvenuto, e continua ad avvenire, in modo costante. Oggi, all'interno della famiglia, ogni componente gode – o dovrebbe godere – di una propria autonomia

---

<sup>403</sup> C. MORTATI, *La persona, lo stato e le comunità intermedie*, ERI, Torino, 1963, pp. 11-12.

<sup>404</sup> *Ivi*, p. 6.

<sup>405</sup> *Ivi*, pp. 89-90.

decisionale, se non anche patrimoniale; pensare che in forza dell'unitarietà della famiglia questo carattere personale debba venire meno è un pensiero eticamente non condivisibile.

## **2. La dignità della persona quale bene giuridico tutelato**

Si è già avuto modo di osservare che riferire la fattispecie prevista all'art. 643 c.p. alla tutela della libertà dell'incapace si presta a non poche criticità. È necessario dunque spingersi oltre nella ricerca del bene giuridico tutelato seguendo il suggerimento di qualche autore per cui, nell'operazione di adattamento delle norme penali alla Costituzione, ancor prima dell'interpretazione sistematica, deve coltivarsi e preferirsi un aggancio ai principi costituzionali.<sup>406</sup> Il suggerimento è stato in varie occasioni accolto dalla giurisprudenza costituzionale che ha sostituito in alcuni reati il bene giuridico protetto al fine di darne un'interpretazione costituzionalmente orientata.<sup>407</sup>

È necessario, allora, verificare se nella Costituzione sia presente un bene giuridico che sia allineato a quello tutelato dalla norma e che, al contempo, sia diverso dal patrimonio e dalla libertà. Un orientamento dottrinale ha proposto di prendere in considerazione l'art. 3 Cost. quale punto di partenza per una nuova ipotesi di lavoro.<sup>408</sup> Come si è già visto nel primo capitolo dell'elaborato, questo articolo sancisce il principio di uguaglianza ponendosi a tutela della pari dignità sociale di tutti i cittadini; dignità che deve riconoscersi anche ai soggetti incapaci considerati dall'art. 643 c.p. Inoltre, il secondo comma dell'art. 3 Cost., che impone alla Repubblica di intervenire laddove siano presenti degli ostacoli economico-sociali che limitano l'uguaglianza dei cittadini, fa discendere in capo allo Stato anche il dovere di impedire lo sfruttamento delle condizioni di incapacità in cui possono trovarsi alcuni soggetti. È proprio nell'espressione "dignità sociale"

---

<sup>406</sup> G. VASSALLI, *Corruzione propria e corruzione impropria*, in *Giustizia penale*, 1979, fasc. 2, p. 326.

<sup>407</sup> Circa il mutamento del bene giuridico protetto con altro che sia più compatibile con la Costituzione effettuato dalla Corte costituzionale, vedi F. PALAZZO, *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 1, 1998.

<sup>408</sup> La proposta di assurgere la 'dignità' quale bene tutelato dall'art. 643 c.p. e i conseguenti risvolti interpretativi sono tratti da M. L. FERRANTE, *Circonvenzione*, cit., pp. 240 ss. La tesi è sostenuta anche da M. RONCO, *Circonvenzione di persone incapaci (postilla di aggiornamento)*, in *Enciclopedia giuridica*, Vol. VI, Treccani, Roma, 2007, p. 1.

contenuta nell'art. 3 Cost. che, secondo alcuni, deve rinvenirsi il fulcro della tutela garantita dall'art. 643 c.p. Si sottolinea che la dignità sociale non deve essere intesa quale cosa giuridicamente distinta dalla dignità umana ma, piuttosto, un riflesso di questa all'interno del contesto sociale. Deve menzionarsi, per fare un esempio chiarificatore, la particolare considerazione che la dignità umana assume all'interno dell'art. 41 Cost., che vieta l'iniziativa economica che si svolga in contrasto con essa.

Una volta individuato l'ipotetico bene giuridico tutelato, è necessario chiedersi se, all'interno dell'ordinamento, sussistano già delle norme di legge che prevedano fattispecie atte a ledere il bene dignità nelle sue diverse declinazioni. Può essere ricordata, in proposito, la l. n. 300/1970 intitolata "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento", altrimenti nota come 'Statuto dei lavoratori'. In particolare, all'art. 6, la norma prevede le condizioni per le visite di controllo sui lavoratori, le quali devono svolgersi nel rispetto della dignità del lavoratore. Come qualche autore ha avuto modo di osservare, nella normativa del diritto penale del lavoro la dignità che deve essere riconosciuta al lavoratore non spetta al solo lavoratore in quanto tale, ma ad ogni persona, considerato che la tutela della libertà, della sicurezza e della dignità dei lavoratori rientra nella tutela della sicurezza, della libertà e della dignità umana.<sup>409</sup> L'obiezione che potrebbe muoversi al richiamo appena effettuato risiede nel fatto che la legge in questione è entrata in vigore successivamente alla Costituzione, mentre la norma sulla circonvenzione di persone incapaci risale al 1930. È doveroso, dunque, verificare la presenza di norme che appartengano al medesimo impianto codicistico che, attraverso un'evoluzione costituzionalmente orientata, possano ritenersi poste a tutela della dignità umana. Un'interessante conferma si rinviene in uno studio compiuto circa il reato di maltrattamenti in famiglia, previsto all'art. 572 c.p.<sup>410</sup>, dove è possibile cogliere alcuni elementi di contatto con la fattispecie di circonvenzione di persone incapaci. L'interpretazione cui si fa riferimento ritiene che i maltrattamenti inflitti al familiare, ad un minore o ad un soggetto affidato per ragioni di cura, ledano

---

<sup>409</sup> D. PULITANÒ, *Inosservanza di norme di lavoro*, in *Digesto delle discipline penali*, fasc. VII, 1993, p. 65.

<sup>410</sup> F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, Tipografia Tappini, Perugia, 1979, p. 222.



qualcosa che va oltre la loro integrità psichica. Si tratta di un'offesa arrecata al proprio sentirsi persona dotata di una propria individualità e autonomia; è un'umiliazione forte quella che viene patita e incide in modo importante sulla dignità della persona.

È il caso di chiedersi, allora, in che modo tale interpretazione può offrire una base di partenza per una rilettura dell'art. 643 e del reato di circonvenzione di persona incapace. Pare coerente osservare come, nel momento in cui avviene l'abuso, cui discende poi l'induzione al compimento dell'atto, l'incapace subisce una sopraffazione che va a ledere la sua dignità; egli viene considerato dall'autore del reato alla stregua di un mezzo per raggiungere i propri obiettivi. Ancor prima che una lesione al patrimonio, si verifica una lesione alla dignità personale: all'incapace viene negata la qualità di persona che dovrebbe spettare a chiunque in quanto essere umano, indipendentemente dalle qualità psichiche o dalle capacità di autodeterminazione. Se nelle situazioni in cui si verifica lo sfruttamento di una posizione di superiorità (in vari settori dell'ordinamento, come, ad esempio, nel caso di abuso di posizione dominante, in ambito economico), la pretesa sanzionatoria dello Stato interviene per riequilibrare la situazione e garantire un ambiente migliore per tutti coloro che in esso vivono e all'interno del quale agiscono, ancor di più, in questo caso, esso è chiamato ad agire per rimuovere e combattere una forma di abuso – forse – più riprovevole, in quanto rivolta verso soggetti che sono considerati 'deboli'. Ciò che qui è fondamentale tutelare non è il patrimonio quale complesso di beni mobili e immobili di cui una persona può godere, ma la qualità di persona che spetta anche ai soggetti incapaci e la loro dignità, che viene lesa nel momento in cui non è loro riconosciuta nemmeno la libertà di disporre liberamente delle proprie sostanze.

L'interpretazione data all'oggetto di tutela consente di svolgere ulteriori considerazioni circa gli elementi costitutivi della fattispecie.

È possibile affermare che tra i soggetti passivi sono compresi anche i totalmente incapaci, che, anzi, si trovano in una posizione più svantaggiosa perché più facilmente strumentalizzabili. Si garantisce così piena attuazione alla lettera della norma che parla di "persona, anche se non interdetta o inabilitata". Conseguentemente, deve ritenersi possibile il reato di circonvenzione

indipendentemente dalla mancanza dell'incontro di due volontà, considerato che la lesione del bene dignità si verifica nel momento in cui l'incapace viene sfruttato dal circonventore, viene strumentalizzato, ridotto al pari di una cosa materiale. In ogni caso, come già affermato, e come dimostrano i più recenti studi di psicanalisi, anche nel totalmente incapace è possibile riscontrare una presenza di volizione seppur basata su concetti e situazioni spesso avulsi dalla realtà.<sup>411</sup> Un simile ragionamento deve essere effettuato anche per quanto riguarda il minore emancipato. Il fatto che egli si trovi a vivere e operare in un contesto sociale che richiede una maggiore responsabilizzazione rispetto a quello in cui si troverebbe se non fosse emancipato lo rende più esposto a questo tipo di asservimento. Diversamente si verificherebbe, come già si era sostenuto, un'irragionevole disparità di trattamento, oltre che una mancanza di coerenza con l'intento perseguito dal legislatore attraverso le novellazioni che si sono susseguite nel tempo.

Se il bene che si assume essere protetto dalla norma è la dignità, non è possibile sostenere l'ipotesi che vede il terzo che subisca effetti giuridici dannosi quale soggetto passivo del reato, ma a questi deve riconoscersi la sola qualifica di danneggiato. Con la conseguenza che, laddove si dovesse continuare ad applicare l'art. 649 c.p. nell'attuale formulazione, egli non potrebbe essere annoverato tra i soggetti legittimati a presentare querela. Il fatto che la norma consideri anche le ipotesi in cui l'atto compiuto importi danni per una persona diversa dall'offeso è in linea con la necessità di garantire una tutela anche per quelle situazioni in cui la dignità della vittima è lesa, ma senza che il danno derivante dall'atto compiuto si verifichi in capo ad essa.

Tra gli atti giuridici dannosi, come è già stato affermato quando si sono trattati nel dettaglio gli elementi costitutivi del reato, devono annoverarsi tutti i comportamenti umani idonei a produrre effetti giuridici; non solo i negozi, dunque, ma anche gli impegni verbali e i fatti materiali. L'interpretazione della fattispecie alla luce del bene dignità umana suggerisce di includere tra questi atti anche i *non facere*: l'incapace può essere indotto a non compiere un certo atto o a non tenere un certo comportamento, il che potrebbe comunque far discendere degli effetti dannosi per lui o per i terzi.

---

<sup>411</sup> A. TENCATI, *Alcune riflessioni sul delitto di circonvenzione*, cit., p. 433.

Circa gli effetti giuridici dannosi che possono discendere dall'atto posto in essere dall'incapace si conferma quanto già prospettato: non è possibile ricomprendere tra questi effetti dannosi solamente quelli di carattere patrimoniale, ben potendo verificarsi un danno non patrimoniale, anche in capo a soggetti diversi dal circonvenuto. In questi casi, comunque il soggetto incapace è 'utilizzato' dal circonventore al fine di ottenere un vantaggio; la lesione della dignità del soggetto circonvenuto si verifica indipendentemente dal fatto che gli effetti negativi della condotta tenuta dall'incapace si riflettano su di lui o su di un'altra persona.

Il patrimonio che si asserisce essere tutelato dalla norma costituisce, in realtà, un diverso bene che è funzionale al mantenimento della dignità. A ben vedere, nella Costituzione, all'art. 4, è enunciato il diritto al lavoro, la cui remunerazione rappresenta la primaria voce del patrimonio della maggior parte delle persone; tale remunerazione, anche secondo la Dichiarazione universale dei diritti umani, deve essere "equa e soddisfacente"<sup>412</sup> e deve assicurare al lavoratore e alla sua famiglia "un'esistenza libera e dignitosa".<sup>413</sup> Se la dignità umana è tutelata a priori già nel momento in cui un patrimonio viene acquisito da parte del soggetto, la medesima dignità dovrebbe trovare tutela anche nel momento in cui di tale patrimonio il soggetto vuole disporre, garantendogli che ciò avvenga nel pieno rispetto della sua libertà di pensiero e di autodeterminazione, anche laddove questa fosse limitata da un'infermità, da una deficienza o da una situazione di scarsa conoscenza. Inoltre, scegliere la dignità quale oggetto di tutela del delitto di circonvenzione di incapaci appare in linea anche con il principio di proporzionalità: in un bilanciamento di interessi, la dignità della persona assume sicuramente un peso maggiore rispetto alla libertà personale o di manifestazione del pensiero del reo, del soggetto agente.

Secondo l'interpretazione che si è privilegiata, il reato in oggetto deve annoverarsi tra i reati di danno, in quanto la strumentalizzazione dell'incapace viola direttamente la sua dignità e non si limita a metterla in pericolo. L'effetto giuridico dannoso non rappresenta l'evento ma, semplicemente, il momento consumativo del reato. Nemmeno il profitto assume più un carattere centrale, in quanto, perché si

---

<sup>412</sup> Art. 23 della Dichiarazione universale dei diritti umani, 1948.

<sup>413</sup> Art. 36 della Costituzione

verifichi la lesione della dignità del soggetto incapace, è sufficiente che si realizzi l'induzione con il conseguente compimento dell'atto dannoso. Sono questi gli elementi che determinano – inequivocabilmente – lo sfruttamento e la strumentalizzazione del soggetto incapace, la sua riduzione *tamquam res*. Se il reato è un reato di danno e la condotta che determina la lesione della personalità può manifestarsi ed essere posta in essere in momenti successivi, può ritenersi configurabile il tentativo. Il tentativo è riconoscibile sia nel momento in cui l'abuso è posto in essere in modo completo ma senza che si verifichi il compimento dell'atto (ad esempio per intervento di un terzo che sventa il piano del circonventore), e in questo caso si parla di tentativo compiuto, oppure quando la condotta di abuso è stroncata in una fase ancora precedente, quando ancora non ha raggiunto il suo pieno compimento, e si parla, allora di tentativo incompiuto. La lesione della dignità dell'incapace si verifica perché si ha un abuso della sua situazione personale attraverso atti che siano idonei ad indurlo a compiere l'atto, essendo questo l'unico e preciso obiettivo del circonventore.

Per quanto riguarda il riflesso che tale interpretazione ha nei confronti dell'art. 649 c.p., è inevitabile la conferma di quanto si è già espresso nel capitolo precedente. La norma, oltre che costituire una disposizione anacronistica, sembra assumere un carattere di vera e propria incostituzionalità nel momento in cui predilige la tutela della famiglia di fronte alla tutela della dignità di persona umana dei singoli componenti che ne fanno parte. La lesione della dignità umana all'interno dell'ambito familiare è qualcosa che si verifica da sempre e, purtroppo, continua a verificarsi; anzi, l'ambiente domestico, in alcune situazioni, svolge un ruolo determinante nella commissione di reati verso alcune categorie di soggetti e, contemporaneamente, ne rende più difficoltosa la denuncia o la scoperta da parte dell'autorità pubblica.<sup>414</sup>

### **3. I progetti di riforma del Codice penale e il loro intervento in materia**

La prospettiva di riforma nella direzione di un'esplicita tutela della dignità umana da parte dell'ordinamento penale era già stata elaborata dalla Commissione Pagliaro che, nel 1991, è stata incaricata di redigere uno schema di legge di delega

---

<sup>414</sup> G. D. PISAPIA, *Circonvenzione*, cit., p. 255.

per un nuovo Codice penale. L'esigenza percepita è quella di riordinare il sistema penale garantendo una centralità al codice stesso, che deve essere allineato alla Costituzione e alle norme di diritto internazionale. Il progetto di ri-codificazione deve ispirarsi al principio di offensività quale “‘baricentro’ di ogni diritto penale non totalitario, poliziesco e liberticida”<sup>415</sup>; esso da un lato consente di formulare delle fattispecie che prevedano la concreta offensività del bene giuridico e dall'altro garantisce all'interprete uno strumento per comprendere il reale significato delle fattispecie così costruite.<sup>416</sup>

Per quanto qui interessa, il progetto prevede che la categoria dei reati contro la persona sia riorganizzata secondo il principio personalistico. In quest'ottica il patrimonio, è considerato un bene individuale funzionale alla conservazione, all'autonomia e allo sviluppo della persona umana e continua ad essere garantito anche se ad un livello gerarchicamente inferiore rispetto ad altri beni. Per questo motivo i reati contro il patrimonio – ora degradato a bene-mezzo – sono considerati delitti che offendono la proiezione dei valori personali sulle realtà immediate del mondo esterno. Conseguentemente, la circonvenzione di persona incapace viene riqualificata come delitto contro la persona, ma non viene inserita nella nuova categoria dei reati contro la dignità umana, né tra quelli contro l'integrità psichica. In quest'ultimo macro-gruppo di delitti, piuttosto, è possibile constatare la reintroduzione – o quantomeno l'idea di reintroduzione – del reato di plagio. La commissione prevede il ripristino di questa fattispecie, pur apportando alla norma abrogata delle modifiche per evitare che essa incontri i medesimi inconvenienti che avevano caratterizzato la formulazione precedente. Ciò sembra avallare l'orientamento per cui è necessaria una norma che si ponga a tutela della personalità quale espressione della dignità dell'individuo. Le disposizioni comuni ai reati contro il patrimonio, nel progetto della Commissione Pagliaro, sono modificate nel senso di prevedere la punibilità a querela in tutti i casi in cui questi sono commessi a danno di congiunti. Eccezione è fatta per la circonvenzione, che viene inserita tra i reati per cui è esclusa la clausola di punibilità; la motivazione che la commissione offre rispetto a questa scelta è quella di tutelare “soggetti che

---

<sup>415</sup> *Relazione della Commissione Pagliaro – per l'elaborazione di uno schema di delega per un nuovo Codice penale*, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), 25 ottobre 1991, p. 3.

<sup>416</sup> *Ibidem*.

possono trovarsi (es. il ricco e vecchio parente) in balia di familiari avidi e spregiudicati”.<sup>417</sup>

Questo progetto di riforma, tuttavia, non trova attuazione e negli anni si succedono altre commissioni e altrettanti progetti di riforma del codice; si menzionano, in particolare, il Progetto della Commissione Grosso, del 1998, e il progetto della Commissione Pisapia del 2006. A differenza del progetto della Commissione Pagliaro, però, questi ultimi due non si occupano in modo approfondito del riordino della parte speciale del Codice penale, limitandosi ad una proposta di riorganizzazione della parte generale. In ogni caso vengono accolte le osservazioni già effettuate dalla Commissione Pagliaro circa la necessità di trasferire i reati contro il patrimonio (individuale) tra i reati contro la persona.

### **3.1 Singole proposte legislative**

Nel lungo percorso che dovrebbe portare all’emanazione del nuovo Codice penale, sono comunque intervenute delle proposte di riforma dirette a modificare puntualmente la fattispecie di circonvenzione di persona incapace.

Le iniziative in materia si sono avute in entrambi i rami del Parlamento. Vi sono state tre proposte di natura parlamentare, due alla Camera e una al Senato. Il D.d.l. n. S. 980 (che assorbe il precedente D.d.l. n. s. 885) presentato il 7 dicembre 2018, intende intervenire rispetto al Codice penale e al Codice di procedura penale in materia di circonvenzione di persona incapace. In particolare, l’intento è quello di introdurre un nuovo articolo nel Codice penale, l’art. 643-bis, il quale prevede la punibilità per “colui che raggira una persona che si trova in stato di bisogno ovvero che abusa di una condizione di debolezza o di vulnerabilità, condizione tipica di una persona anziana, senza legare tale stato a un’età precisa”<sup>418</sup>, e di apportare delle modifiche circa la procedibilità del reato in oggetto, prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza e che l’eventuale sospensione condizionale della pena sia subordinata al risarcimento integrale del danno da parte del reo alla parte offesa (innovazione all’art. 165 c.p.p.). Il testo è trattato in commissione, all’interno della quale vengono sollevate alcune critiche; in particolar modo, si evidenzia l’eccessiva

---

<sup>417</sup> *Ivi*, p. 16.

<sup>418</sup> *Fascicolo Iter DDL S. 980 - Modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvenzione di persone anziane*, in [www.senato.it](http://www.senato.it), p. 5.

somiglianza della nuova fattispecie che si intende introdurre con quella già sanzionata dall'art. 643 c.p. Al disegno di legge originario vengono, dunque, apportati una serie di emendamenti che conducono all'approvazione di un testo diverso, che non prevede più l'introduzione di un nuovo articolo ma, solamente, l'ampliamento della fattispecie già presente nel codice – l'art. 643 c.p., appunto – con le seguenti parole: “Alla stessa pena soggiace chiunque, allo stesso fine, abusando della condizione di debolezza o di vulnerabilità dovuta all'età di una persona, induce taluno a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lui o per altri dannoso”. Il testo, così approvato in Senato, viene trasmesso alla Camera il 12 giugno 2019 e assume la dicitura di Proposta di legge n. 1908. Questa viene abbinata a due precedenti disegni di legge presentati alla Camera stessa il 23 marzo 2018, il D.d.l. n. C. 241 e il D.d.l. n. C. 266 che, a loro volta, riprendono altre proposte presentate nelle legislature precedenti.

Il testo si trova tuttora in fase d'esame da parte della commissione.

#### **4. Alcune osservazioni**

Le diverse proposte di riforma che si sono susseguite nel tempo con riferimento al reato in oggetto, dimostrano che l'esigenza di una maggiore – o di una diversa – tutela in questo ambito è percepita dal legislatore, e non solo.

Deve porsi l'accento sul fatto che non è raro che questi episodi di circonvenzione avvengano all'interno della società e deve sottolinearsi come la cifra oscura di questa tipologia di delitti sia elevatissima. La scarsa emersione di questi reati dipende, per larga parte, dal fatto che i soggetti passivi vengono scelti per le loro capacità o, meglio, incapacità. La vittima viene minuziosamente esaminata dal reo anche al fine di garantirsi l'impunità, o perché si tratta di un familiare, e in questo caso è la legge a non prevedere una sanzione, o perché si tratta di persona così isolata dal contesto sociale che non è dotata della capacità e dei mezzi per presentare una querela. A ciò si aggiunge il fatto che, molto spesso, l'essere caduti vittima di questo reato genera nella persona circonvenuta un senso di vergogna tale da impedirle di condividere la propria situazione personale con altri, eliminando così anche la possibilità che la notizia giunga, in qualche modo, all'autorità pubblica.

I fenomeni di manipolazione mentale – nei confronti di soggetti anziani o meno – stanno aumentando in modo esponenziale, sono sempre più diffusi e sempre più gravi, soprattutto se si considera l'aumento delle situazioni di povertà e il fatto che le persone anziane rappresentano la parte di popolazione italiana che detiene i due terzi del patrimonio complessivo del paese.<sup>419</sup>

Ancor più frequente, come già si è detto, è l'incidenza del reato di circonvenzione di persona incapace all'interno dell'ambito familiare. Si immagina la situazione di un anziano, disabile e psichicamente debole, che nel tempo abbia subito un progressivo diradamento dei suoi rapporti interpersonali al punto da trovarsi ora in uno stato di profonda depressione. L'anziano signore vive con un figlio, il quale, trovandosi in difficoltà economica, sfrutta l'instabile situazione psichica del padre al fine di farsi trasferire un'ingente cifra di denaro e farsi consegnare i codici di accesso all'home banking; il tutto in danno di altri figli – fratelli del soggetto agente – magari coniugati, residenti in altra città e del tutto ignari della situazione che sta evolvendo tra l'anziano genitore e il fratello che, in quanto convivente, si prende cura di lui. Questa ipotesi rientra perfettamente nella fattispecie di circonvenzione di persona incapace; tuttavia, essa non è punibile in forza della previsione dell'art. 649 c.p.

Nell'esempio che si è fatto, il danno maggiore e l'elevato disvalore sociale sono rappresentati dallo sfruttamento dello stato depressivo dell'anziano genitore, più che dal profitto economico-patrimoniale che il reo intende raggiungere; ma proprio il fatto che l'evento sia stato posto in essere da un familiare genera nell'anziano – ma lo stesso può valere per altro soggetto incapace o che si trovi in uno stato di deficienza psichica – un senso di smarrimento; egli non è in grado di riconoscere che nei suoi confronti è stato commesso un reato. È più facile che un soggetto riconosca di essere vittima di maltrattamenti se questi si manifestano con una modalità di aggressione fisica piuttosto che una modalità psicologica. Parimenti, è difficile per un soggetto rendersi conto che chi gli sta vicino sta agendo in modo tale da approfittare della sua situazione. L'isolamento, l'indifferenza e l'abbandono affettivo costituiscono solo alcune delle modalità con cui la

---

<sup>419</sup> G. CRESTA, *Il vulnus sociale: la coazione esterna*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, fasc. 2, 2016, p. 554.



sopraffazione da parte di un familiare viene messa in atto nei confronti di un altro, anche al fine di sottrargli parte del suo patrimonio, se non la sua totalità. Spesso questo *modus operandi* è ricondotto alla violenza domestica, intesa quale violenza rivolta nei confronti del partner, generalmente di sesso femminile; in realtà, accade non così raramente che le medesime tecniche vengano poste in essere dal *care giver* nei confronti della persona che gli è affidata per ragioni di cura, magari perché anziana o con disabilità.

Se si provano ad analizzare i dati raccolti dalle analisi dell’OMS realizzate nel periodo pandemico e nel post-pandemia, si rileva un aumento degli stati depressivi del 25%<sup>420</sup> e non è possibile pensare che questo dato non abbia un impatto anche dal punto di vista criminogenetico. Il rischio che qualcuno possa approfittarsi di questi stati depressivi o di altre situazioni psicologicamente instabili per trarne un vantaggio personale è sempre più reale, tanto in ambito extra-familiare che intra-familiare. La depressione costituisce l’anticamera di una deficienza psichica e aumenta la possibilità di ‘coazione esterna’, in particolare quando tale stato depressivo sia particolarmente grave, tanto che la stessa giurisprudenza aveva affermato che: “risponde del reato di circonvenzione d’incapace chi si approfitta dello stato di solitudine di una persona psicologicamente fragile per ottenere un ‘soccorso finanziario’ anche se non esercita una vera e propria pressione morale. L’attività di induzione, infatti, può consistere anche nell’attività di subdolo condizionamento attuata attraverso la prospettazione di pretese difficoltà economiche da parte di un soggetto che strumentalizza lo stato di debolezza psichica e isolamento effettivo del soggetto passivo”.<sup>421</sup>

Al termine della disamina, sono questi i motivi che spingono a ritenere necessario un cambiamento radicale all’interno del Codice penale, almeno per quanto riguarda la circonvenzione, e le soluzioni possono essere molteplici. Potrebbe accogliersi, da un lato, la proposta di ricondurre i reati contro il patrimonio sotto il macro-gruppo dei reati contro la persona e prevedere che la circonvenzione sia fatta rientrare tra i delitti per cui è esclusa la non punibilità, inserendola al terzo comma dell’art. 649 c.p. Dall’altro lato, nell’ottica di una riscrittura del codice,

---

<sup>420</sup> OMS: Covid-19 aumenta del 25% i casi di ansia e depressione, [www.unric.org](http://www.unric.org), 10 marzo 2022.

<sup>421</sup> Cassazione penale, sez. II, sent. n. 18158/2010.

potrebbe ricondursi il solo reato di circonvenzione tra i reati contro la dignità umana o contro l'integrità psichica, facendo in modo che la causa di non punibilità non possa più essere applicata.

Addirittura vi è chi propone che il reato commesso nei confronti di un familiare possa costituire una circostanza aggravante, in particolare se si tratta di persona ultrasessantacinquenne. Nella cultura consumistica e utilitaristica che si sta diffondendo sempre di più nella società attuale, l'anziano è considerato alla stregua di una cassaforte da svuotare, anche a scapito della relazione familiare a salvaguardia della quale era posta la causa di non punibilità di cui si è detto. La clausola, in quest'ottica, appare ancor più macchiata dal disvalore e priva di una giustificazione etica.<sup>422</sup>

Nella direzione di supportare la teoria per cui ad essere lesa dal reato di circonvenzione di persona incapace sia più la dignità del soggetto che il suo patrimonio, è parsa illuminante un'interpretazione data (fatte le opportune distinzioni) dei maltrattamenti inflitti ad un familiare, i quali “costituiscono molto più che un'offesa alla sua integrità fisica o psichica, molto di più di una violenta sopraffazione e di una dolorosa vessazione. Essi impediscono che la personalità della vittima possa positivamente formarsi ed arricchirsi secondo quanto consentirebbe un sereno svolgimento dei rapporti familiari; e lo snaturamento del rapporto, a seguito del quale un coniuge maltratta l'altro o i genitori maltrattano i figli, o questi maltrattano quelli, si risolve nell'offesa del valore della persona umana, che nell'ambito della famiglia dovrebbe trovare invece, e da parte degli altri membri, il primo riconoscimento e la più gelosa tutela”.<sup>423</sup>

Si auspica che le osservazioni e i rilievi contenuti in questo elaborato, fortemente sostenuti da parte della dottrina e della giurisprudenza, possano costituire un ulteriore spunto per il legislatore e si possa finalmente giungere ad un Codice penale coerente con la Costituzione e rispettoso del principio personalistico sul quale essa è fondata.

---

<sup>422</sup> P. CIPOLLA, *L'anziano vittima dei reati patrimoniali*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 12, 2011, p. 112

<sup>423</sup> F. COPPI, *Maltrattamenti in famiglia*, cit., p. 227.

## BIBLIOGRAFIA

ALBANO F., *Il reato di circonvenzione di incapace come presidio della personalità individuale: gli approdi più recenti*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 9, 2013.

AMATO G., *Una estensione della tutela penale anche a chi non è infermo di mente* (Nota a Cassazione pen, sez. II, sent. 40383/2006), in *Guida al Diritto*, fasc. 11, 2007.

AMIRANTE L., *Circonvenzione di persone incapaci. Diritto Romano*, in AZARA A. – EULA E. (a cura di), *Novissimo Digesto italiano*, UTET, Torino, 1959.

ANGELOTTI D., *Circonvenzione di persone incapaci*, in FLORIAN E. (diretto da), in *Trattato di diritto penale*, vol. IV, UTET, Torino, 1936.

ANSA, *Indagato ex tutore Calissano per peculato e circonvenzione*, in *Ansa.it Cronaca*, [www.ansa.it](http://www.ansa.it), 10 gennaio 2023.

APRILE E., *Per la Corte costituzionale va valutata dal legislatore la obsolescenza della causa di non punibilità di cui all'art. 649 c.p.*, in *Cassazione penale*, fasc. 2, 2016.

BANDINI T. – LAGAZZI M., *La circonvenzione di incapace*, in GIUSTI G. (a cura di), *Trattato di medicina legale e scienze affini*, vol. II, CEDAM, Padova, 2009.

ID., *L'indagine psichiatrico-forense sull'anziano vittima di circonvenzione di incapace*, in *Rivista italiana di medicina legale*, fasc. 12, 1990.

BARBALINARDO G., *Alcune osservazioni in margine alla vicenda di «Mamma Ebe»* (Nota a Corte d'appello di Torino, 21 maggio 1985, “Giorgini ed altri”), in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 2, 1986.

BARBIERI C. – LUZZAGO A., *L'affettività dell'anziano nell'ipotesi di circonvenzione di incapace: considerazioni tecnico-valutative*, in *Rivista italiana di medicina legale*, fasc. 3, 2006.

BERTOLINO M., *La famiglia, le famiglie: nuovi orizzonti della tutela penale*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2, 2008.

ID., *Nuovi orizzonti dei delitti contro il patrimonio nella circonvensione di incapace e nell'usura*, Giappichelli, Torino, 2010.

ID., *Violenza e famiglia: attualità di un fenomeno antico*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 4, 2015.

BISACCI M. C., *Sulla punibilità del tentativo nei delitti contro il patrimonio commesso a danno di congiunti*, in *Il Foro italiano*, fasc. 3, 2000.

BONOMI A., *Libertà morale e accertamento neuroscientifici: profili costituzionali*, in *BioLaw Journal – Rivista del BioDiritto*, fasc. 3, 2017.

BOROWITZ A., *Psychological kidnapping in Italy: the case of Aldo Braibanti*, in *Legal Studies Forum*, fasc. 2, 2005.

BRUNO B., *Il danno nei reati contro il patrimonio e l'art. 649 c.p.*, in *Archivio penale*, fasc. 2, 1949.

BURDESE A., *Manuale di diritto privato romano*, UTET, Torino, 2004.

CARBONE V., *Osservatorio della Corte di Cassazione. Circonvensione di incapace*, in *Il corriere giuridico*, fasc. 4, 2004.

CASTAGNARO C. – MELI E. (a cura di), *Famiglie, Reti familiari, Percorsi lavorativi e di vita*, Streetlib, Roma, 2022.

CECCARONI F., *Il delitto di schiavitù tra “tipicità postuma” e reviviscenza del plagio*, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 3, 2022.

CERTO C., *La circonvensione di persone incapaci*, G. Priula editore, Palermo, 1962.

CHINDEMI D., *Violenza psichica endo-familiare, plagio della vittima e rimedi terapeutici*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 5, 2007.

CIERVO A. – MONINA G., *Il reato di “plagio” e la “riduzione in schiavitù”*. Una lettera di Costantino Mortati a Lelio Basso (29 febbraio 1969), in *Parolechiave*, fasc. 1, 2016.

CIPOLLA P., *L'anziano vittima dei reati patrimoniali*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 12, 2011.

CASTIGLIONI L. – MARIOTTI S., *Vis (voce)*, in *Il. Vocabolario della lingua latina*, Loescher, Torino, 1996, p. 1408.

CLINCA S., *La fisionomia della “famiglia” penalisticamente rilevante all'indomani della Legge Cirinnà*, in *La legislazione penale*, fasc. 1, 2018.

COCCO G., *Il fondamento e i limiti dei rapporti familiari come causa di non punibilità o di perseguibilità a querela di parte*, in *Responsabilità civile e previdenza*, fasc. 4, 2015.

COCCO G. – AMBROSETTI E. M. (a cura di), *Trattato breve di diritto penale – parte generale – Punibilità e pene*, CEDAM, Padova, 2018.

COLACCI M. A., *Circonvenzione di persona incapace e tentativo*, in *Archivio penale*, 1965.

COLOMBO C., *Il condizionamento psichico: dal plagio alla circonvenzione d'incapace attraverso nuove proposte di tipizzazione*, in *Rivista penale*, fasc. 12, 2014.

ID., *La capacità della vittima e la modalità di condotta nella circonvenzione di incapace* (Nota a Cassazione penale, sez. II, sent. 35446/2018), in *Cassazione penale*, fasc. 1, 2019.

COPPI F., *Plagio*, in *Enciclopedia del diritto*, vol. XXXIII, Giuffrè, Milano, 1983.

ID., *Maltrattamenti in famiglia*, Tipografia Tappini, Perugia, 1979.

CORBETTA S., *La struttura soggettiva del delitto di circonvenzione di persona incapace*, in *Diritto penale e processo*, fasc. 4, 2007.

CORNACCHIA L., *Il problema della c.d. causalità psichica rispetto ai condizionamenti mentali*, in CANESTRARI S. – FORNASARI G. (a cura di), *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, CLUEB, Bologna, 2001.

CRESPI A. – FORTI G. – ZUCALÀ G. (a cura di), *Commentario breve al Codice penale*, CEDAM, Padova, 2014.

CRESTA G., *Il vulnus sociale: la coazione esterna*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, fasc. 2, 2016.

DAWAN D., *La circonvizione di persone incapaci*, CEDAM, Padova, 2003.

DE FAZIO F., *Sul rapporto interpersonale tra autore e vittima nel reato di circonvizione di incapace*, in *Atti del XXII congresso della società italiana di medicina legale* (Roma, 14-18 Ottobre 1971), Milano, 1973.

DE FRANCESCHI A., *Circonvizione di incapace - Nullità virtuale* (Nota a Cassazione civ, sez. II, sent. 2865/2008), in *Studium iuris*, fasc. 10, 2008.

DE MARISCO A., *Delitti contro il patrimonio*, Jovene, Napoli, 1940.

ID., *Delitti contro il patrimonio*, Jovene, Napoli, 1951.

DE MARZO G., *La nuova disciplina in tema di procedibilità per taluni reati* (d.l. n. 36/2018), in *Il Foro italiano*, fasc. 5, 2018.

DEL RE M. C., *Modellamento psichico e diritto penale: la tutela penale dell'integrità psichica*, in *Giustizia penale*, fasc. 2, 1983.

DI BELLO M., *Il plagio: nostalgia di un ritorno. Breve riflessione sul tema della tutela dell'integrità psichica della persona*, in *Rivista di criminologia, vittimologia e sicurezza*, fasc. 3, 2010.

DI FIORINO M., *La persuasione socialmente accettata, il plagio e il lavaggio del cervello*, Psichiatria e Territorio, Forte dei Marmi, 1990.

DOLCINI E. – GATTA G. L., *Codice penale commentato. Artt. 593 - 734bis. Leggi complementari*, tomo III, IPSOA, Torino, 2015.

DRAGONI G., *Aspetti penali connessi al diritto patrimoniale della famiglia*, in OBERTO G. (a cura di), *Famiglia e patrimonio. Rapporti patrimoniali fra coniuge e conviventi dalla conoscenza, al matrimonio, alla separazione e divorzio, alla morte*, CEDAM, Padova, 2014.

FANTUZZI F. R., *La famiglia nel diritto penale: un concetto unitario?* [Tesi di Dottorato di ricerca], Università degli studi di Trieste, Trieste, 2008.

*Fascicolo Iter DDL S. 980 - Modifiche al Codice penale e al codice di procedura penale e altre misure in materia di circonvizione di persone anziane*, in [www.senato.it](http://www.senato.it).

FERRANTE M. L., *La circonvizione di persone incapaci*, Giappichelli, Torino, 1999.

FERRARA M., *Processo aberrante*, in *L'Unità. Organo del partito comunista italiano*, 13 luglio 1968.

FINZI M., *Delitti contro il patrimonio commessi in danno di congiunti (art. 649 cod. penale)*, in *Scritti giuridici in memoria di Eduardo Massari*, Jovene, Napoli, 1939.

FIGLIORE S., *I reati contro il patrimonio*, UTET, Torino, 2010.

FLICK G. M., *La tutela penale della personalità nel delitto di plagio*, Giuffrè, Milano, 1972.

FLORA G., *Il plagio tra realtà e negazione: la problematica penalistica*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 1, 1990.

FORMICA M., *La irragionevolezza "sopravvenuta" dell'art. 649 c.p.*, in *Giurisprudenza costituzionale*, fasc. 6, 2015.

GAROFALO L., *'Crimina' e 'Delicta'. Applicazioni normative e costruzioni dottrinali*, Jovene, Napoli, 2019.

GIANNELLI F. – MAGLIO M. G., *I problemi posti dall'articolo 649 c.p.*, in *Rivista penale*, fasc. 11, 2013.

GILIBERTI S., *Anche la violenza morale esclude la non punibilità dei coniugi ex art. 649 c.p.* (Nota a Cassazione penale, sez. II, sent. 28141/2010), in *Famiglia e diritto*, fasc. 6, 2011.

*Gina Lollobrigida, l'ex manager Piazzolla a processo per circonvenzione di incapace*, in *TGCOM24*, [www.tgcom24.mediaset.it](http://www.tgcom24.mediaset.it), 21 febbraio 2021.

GIUNTI A., *Non punibilità e querela nei delitti contro il patrimonio commessi a danno di congiunti*, in ZATTI P. (diretto da), *Trattato di diritto di famiglia*, vol. IV, Giuffrè, Milano, 2002.

IANNI G., *Il consenso dell'anziano in ambito negoziale*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 12, 2011.

INTRONA F. – TANTALO M., *La perizia in tema di circonvenzione di incapace*, in *Rivista italiana di medicina legale*, fasc. 6, 1984.

ISTAT, *Futuro della popolazione: meno residenti, più anziani, famiglie più piccole*, in *Previsioni della popolazione residente e delle famiglie*, 2021.

LEO G., *Per la Corte costituzionale è anacronistica la disciplina di favore per i reati contro il patrimonio commessi in ambito familiare* (Nota a Corte costituzionale, 223/2015), in *Diritto penale contemporaneo*, fasc. 3, 2015.

LIOTTI G. (a cura di), *Le discontinuità della coscienza. Etiologia, diagnosi e psicoterapia dei disturbi dissociativi*, in *Psicoterapia e scienze umane*, fasc. 1, 1994.

MANNINI P., *Osservazioni sui rapporti tra circonvenzione di persone incapaci e truffa*, in *Archivio penale*, 1985.

MANTOVANI F., *Il concetto di famiglia nella giurisprudenza penale* (note a margine di due recenti sentenze della Corte di Cassazione), in *Iustitia*, 2010.



MANZINI V., *Delitti contro il patrimonio*, in NUVOLONE P. – PISAPIA G. D. (a cura di), *Trattato di diritto penale italiano*, vol. IX, UTET, Torino, 1984.

MARINI G., *Incapaci (Circonvenzione di)*, in *Digesto delle discipline penali*, UTET, Torino, 1992.

ID., *Minore di età (diritto penale)*, in AZARA A. – EULA E. (a cura di), *Novissimo Digesto italiano*, UTET, Torino, 1984.

MATTIA M., *Sull'oggettiva riconoscibilità dello stato di deficienza psichica della vittima come presupposto tacito del fatto di circonvenzione di incapaci*, in *Giurisprudenza penale web*, fasc. 11, 2018.

MENDOLA A., *Circonvenzione di incapaci e violazione di norme imperative*, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 1, 2017.

MERCADANTE F., *Osservazioni sul caso Braibanti*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 2, 1969.

MERENDA I., *Brevi note sui rapporti di famiglia come "causa di non punibilità" nei delitti contro il patrimonio*, in *Cassazione penale*, fasc. 6, 2009.

MESSINA M., *Raggirano un'anziana per rubarle 800mila euro: condannati broker e la moglie*, in *La Repubblica*, [www.milano.repubblica.it](http://www.milano.repubblica.it), 22 marzo 2023.

MORANTE E., *Lettera aperta ai giudici di Braibanti*, in *Paese Sera*, 17 luglio 1968.

MORAVIA A. ED ALTRI, *Sotto il nome di plagio*, Bompiani, Milano, 1969.

MORTATI C., *La persona, lo stato, e le comunità intermedie*, ERI, Torino, 1961.

NARDOCCI C., *Norme penali di favore fra tutela dell'unità della famiglia "tradizionale" e diritti individuali. All'incrocio tra tempo della norma e tempi del legislatore*, in *Rivista AIC*, fasc. 2, 2016.

NUNZIATA M., *'Libertas modus vivendi est': sulla reintroduzione del delitto di 'plagio' nel progetto del nuovo Codice penale*, in *Il nuovo diritto*, fasc. 10, 1997.

*OMS: Covid-19 aumenta del 25% i casi di ansia e depressione*, in [www.unric.org](http://www.unric.org), 10 marzo 2022.

PAGLIARO A., *Sulla Manipolazione mentale dei soggetti deboli*, in *Cassazione penale*, fasc. 3, 2012.

PALAZZO F., *Offensività e ragionevolezza nel controllo di costituzionalità*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 1, 1998.

PALLADINO P., *Sul concetto di deficienza psichica nel delitto di circonvenzione di persone incapaci* (Nota a Trib. Bologna, sent. 25 maggio 1995), in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 4, 1995.

PASCALE G., *Nuovi illeciti endofamiliari ed orientamenti in tema di art. 709ter c.p.c.*, in CASSANO G. (a cura di), *La famiglia dopo le riforme*, Giuffrè, Milano, 2015.

PESTELLI G., *Diritto penale e manipolazione mentale: tra vecchi problemi e prospettive de jure condendo*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 3, 2009.

PETRAGNANI GELOSI G., *Le ipotesi di non punibilità*, in CADOPPI A. – CANESTRARI S. – MANNA A. – PAPA M. (a cura di), *Trattato di diritto penale. Parte speciale. I delitti contro il patrimonio*, vol. X, UTET, Torino, 2014.

PEZZANO R., *Circonvenzione di incapaci e «depatrimonializzazione» del bene tutelato*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 1, 1993.

PISAPIA G. D., *Circonvenzione di persone incapaci*, in AZARA A. – EULA E. (a cura di), *Novissimo Digesto italiano*, UTET, Torino, 1959.

ID., *I rapporti di famiglia come causa di non punibilità*, in *Studi di diritto penale*, CEDAM, Padova, 1956.

ID., *Oggetto del reato e oggetto della tutela nei delitti contro la famiglia*, in *Jus – Rivista di scienze giuridiche*, fasc. 2, 1952.

PITTARO P., *Punibile la circonvenzione d'incapace a danno di congiunti se effettuata con violenza morale* (Nota a Cassazione penale, sez. VI, sent. 35528/2008), in *Famiglia e diritto*, fasc. 5, 2009.

ID., *Reati contro il patrimonio: anacronistica la previsione di non punibilità per fatti commessi a danno dei congiunti* (Nota a Corte costituzionale, sent. 223/2015), in *Famiglia e diritto*, fasc. 3, 2016.

PONTI G. L., *Perizie sulla parte offesa e sul testimone*, in GULLOTTA G. (a cura di), *Trattato di psicologia giudiziaria nel sistema penale*, Giuffrè, Milano, 1987.

PULITANÒ D., *Inosservanza di norme di lavoro*, in *Digesto delle discipline penalistiche*, fasc. VII, 1993, p. 65.

*Quando si diventa adulti?*, in [www.sigg.it](http://www.sigg.it), 2018.

*Relazione della Commissione Grosso per la riforma del Codice penale*, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), 15 luglio 1999, p. 2.

*Relazione della Commissione Pagliaro – per l'elaborazione di uno schema di delega per un nuovo Codice penale*, in [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it), 25 ottobre 1991, p. 3

RIVA I., *Sulla sorte del contratto concluso per effetto di circonvenzione di incapace*, in *Giurisprudenza italiana*, fasc. 1, 2017.

ROMANO F., *La circonvenzione di persone incapaci: un reato in bilico tra l'offesa al patrimonio e quella alla libertà individuale*, in *Giurisprudenza di merito*, fasc. 3, 1997.

RONCO M., *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. VI, Treccani, Roma, 1988.

ID., *Circonvenzione di persone incapaci (postilla di aggiornamento)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. VI, Treccani, Roma, 2007.

SCORDAMAGLIA V., *Prospettive di una nuova tutela penale della famiglia*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 2, 1991.

SGUBBI F., *Patrimonio (reati)*, in *Enciclopedia giuridica*, vol. XXXII, Treccani, Roma, 1982.

SINISCALCO M., *Circonvenzione di persone incapaci*, in *Enciclopedia del diritto*, fasc. 7, 1960.

TENCATI A., *Alcune riflessioni sul delitto di circonvenzione di incapaci*, in *Rivista penale*, 1988.

TETTO F., *Ne separet iudex quod lex coniunxit: brevi note sulla reale portata applicativa della causa di non punibilità prevista dall'art. 649 c.p.* (Nota a Trib. Ivrea, 13 dicembre 2004), in *Cassazione penale*, fasc. 5, 2005.

TURSI C., *Principi costituzionali e reato di plagio*, in *Archivio penale*, fasc. 2, 1969.

USAI A., *L'evoluzione del reato di plagio nell'ordinamento giuridico italiano*, in *Giustizia penale*, fasc. 2, 1993.

Id., *Profili penali dei condizionamenti psichici. Riflessioni sui problemi penali posti dalla fenomenologia dei nuovi movimenti religiosi*, Giuffrè, Milano, 1996.

VASSALLI G., *Corruzione propria e corruzione impropria*, in *Giustizia penale*, fasc. 2, 1979.

Id., *Il diritto alla libertà morale (Contributo alla teoria dei diritti della personalità)*, in AA. VV., *Studi giuridici in memoria di Filippo Vassalli*, Vol. II, UTET, Torino, 1960.

ZANARDELLI G., *Relazione a S. M. il Re del ministro guardasigilli Zanardelli nell'udienza del 30 giugno 1889 per l'approvazione del testo definitivo del Codice penale*, Stamperia reale D. Ripamonti, Roma, 1889.

ZINGARELLI N., *Inesperienza* (voce), in *Lo Zingarelli. Vocabolario della Lingua Italiana*, Bologna, Zanichelli, 2012.

ZUCCALÀ G., *Il plagio nel sistema italiano di tutela della libertà*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, fasc. 1, 1972.